

MASSIMARIO
DELLE DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO
DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO E DEL TRIBUNALE FEDERALE
2014 – 2022

(aggiornato alla data del 30 settembre 2022.

a cura del dott. Giuseppe Saieva

Edizione ulteriormente aggiornata del corposo massimario delle decisioni adottate dal 12 novembre 2014 al 30 settembre 2022 dalla Corte Federale di Appello, dalla Corte Sportiva di Appello e dal Tribunale Federale.

Le massime sono di seguito elencate ed ordinate in base ai vari richiami normativi; in mancanza di riferimenti normativi noti, la ricerca analitica può esser fatta utilizzando la funzione "Ricerca PDF" (o "Trova" per i documenti Word) inserendo nell'apposito riquadro una parola chiave; analogamente potrà procedersi a ricerca cronologica nel caso in cui si conosca la data o il numero del comunicato ufficiale (basterà inserire nell'apposito riquadro della funzione "Ricerca PDF" (o "Trova" per i documenti Word), la data o il numero della decisione ricercata.

STATUTO

Art. 10 - Ineleggibilità

I componenti di un comitato regionale decaduti a seguito delle dimissioni del Presidente non perdono per detto fatto la possibilità di candidarsi alle nuove elezioni; nessuna ipotesi di decadenza è infatti prevista dallo Statuto e dai regolamenti federali, mentre è indubbio che una conseguenza così grave come quella della incandidabilità potrebbe determinarsi solo in presenza di normativa espressa. L'art. 10, lett. f) dello Statuto prevede una ipotesi di "ineleggibilità" solo per i tesserati che "nel ricoprire incarichi nell'ambito dell'ordinamento sportivo siano incorsi in provvedimenti di commissariamento". - C.U. n. 789 del 23 febbraio 2015 C.F.A. n. 11.

Art. 11 – Incompatibilità

La qualità di Giudice Sportivo è incompatibile con l'attività di giocatore e/o allenatore, sia a livello nazionale, che regionale. Tale principio si evince dalla corretta interpretazione degli artt. 11 e 52 co. 9 dello Statuto Federale e degli artt. 60 co. 3 del Regolamento di Giustizia. In base a tali disposizioni normative ciascun componente degli organi di Giustizia Federale, all'atto della accettazione

dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione con cui attesta di non avere, rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, mentre l'art. 60 co. 3 del Regolamento di Giustizia specifica che gli organi di Giustizia agiscono "nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza". - C.U. n. 746 del 10 febbraio 2015 C.F.A. n. 8.

La Corte Federale di Appello, interpretando gli artt. 6, comma 1 lett. a) e 11, comma 1, dello Statuto Federale, ritiene che un soggetto che ricopra una carica elettiva territoriale non può candidarsi per essere eletto quale delegato all'Assemblea Generale, stante il principio di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto Federale, a meno che, prima delle elezioni per la nomina dei delegati all'Assemblea Generale, non rinunci formalmente alla carica elettiva ricoperta. - C.U. n. 244 del 11 ottobre 2016 C.F.A. n. 10.

Art. 20 - Partecipazione ed ammissione

La Corte Federale di Appello, interpretando gli artt. 20, comma 4, e 23, comma 2, dello Statuto Federale, ritiene che un soggetto, che rivesta la qualifica di rappresentante di una affiliata in una Assemblea Regionale, sia incompatibile con la figura di candidato alle cariche elettive regionali. - C.U. n. 245 dell'11 ottobre 2016 C.F.A. n. 11.

Art. 21 – Diritto di voto delle Affiliate

Il mancato rispetto dell'obbligo di partecipazione ai Campionati Giovanili, comporta per la Affiliata una valutazione negativa circa la sussistenza della condizione di cui all'art. 21, comma 1, dello Statuto Federale di aver portato "regolarmente a termine" l'attività federale nell'anno sportivo precedente a quello di convocazione dell'Assemblea, con la conseguenza che, difettando tale condizione, la Affiliata non ha i requisiti per vedersi riconosciuta la titolarità di un voto in sede di Assemblea Regionale. - C.U. n. 653 dell'8 marzo 2016 C.F.A. n. 9.

L'art. 21 dello Statuto Federale dispone che l'affiliata deve, nell'anno sportivo di riferimento, portare a termine tutta l'attività federale. Scopo della norma è infatti la garanzia e l'impegno in capo all'affiliata di portare a termine l'attività federale nella sua completezza; solo in tal senso può comprendersi l'avverbio "regolarmente" in quanto riferito al completo svolgimento dell'attività federale. Pertanto, l'affiliata che non abbia partecipato, nel corso dell'anno sportivo precedente, ai campionati giovanili, non può dirsi che abbia svolto, nel modo completo e regolare come imposto dall'art. 21 Statuto federale, l'attività federale prevista. - C.U. n. 246 dell'11 ottobre 2016 C.F.A. n. 12.

Non può essere iscritta tra gli aventi diritto al voto nelle elezioni regionali per la nomina dei delegati nazionali, del presidente regionale, dei consiglieri regionali,

la società che, non possa vantare un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi alla data di celebrazione dell'assemblea. - C.U. n. 77 del 19 agosto 2020 T.F. n. 17.

Va legittimamente iscritta tra gli aventi diritto al voto nelle elezioni regionali per la nomina dei delegati nazionali, del presidente regionale, dei consiglieri regionali, la società che, essendo in regola con tutti gli adempimenti federali di carattere economico, non abbia disputato le gare di campionato ed i trofei cui era iscritta a causa della pandemia di Covid-19. - C.U. n. 78 del 19 agosto 2020 T.F. n. 18.

Art. 23 – Poteri di rappresentanza e di delega

Vedi sub art. 20 - C.U. n. 245 dell'11 ottobre 2016 C.F.A. n. 11

Art. 54 – Clausola compromissoria

L'esercizio del diritto di querela non può essere limitato in alcun modo, né subordinato ad alcuna autorizzazione da parte degli organi federali, qualunque sia la condizione soggettiva di colui che intenda proporla. L'obbligatorietà del compromesso prevista dall'art. 6 del Regolamento di Giustizia e dall'art. 54 dello Statuto F.I.P., comporta l'obbligo per i tesserati di "adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003 n. 220" e l'obbligo per gli stessi tesserati di rimettere la risoluzione della controversia ad un giudizio arbitrale irrituale unicamente per le controversie di "carattere meramente patrimoniale". Va viceversa esclusa la possibilità di limitare il diritto del tesserato di proporre querela, sottoponendolo ad un provvedimento autorizzativo del consiglio federale. Va pertanto ritenuta insussistente la violazione dell'art 39 bis del Regolamento di Giustizia ascritta al tesserato per avere presentato una querela nei confronti di altro tesserato "senza essersi rivolto preventivamente alla giustizia endofederale", in quanto nessuna norma dello Statuto Federale ovvero degli altri Regolamenti dettati per governare correttamente in tutti i suoi aspetti il movimento sportivo della pallacanestro, prevede espressamente o implicitamente, l'onere per il tesserato, che voglia presentare querela nei confronti di altro tesserato, di adire preventivamente gli organi di giustizia sportiva. - C.U. n. 515 del 9 dicembre 2014 C.F.A. n. 6. *[Nel giudizio di primo grado il Tribunale ritenendo che il cd. "vincolo di giustizia" costituisce uno dei cardini dell'ordinamento sportivo, trattandosi di principio inizialmente introdotto dal legislatore sportivo e poi espressamente riconosciuto dal legislatore nazionale (art. 2, comma 2, del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, che riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive") al tesserato era stata applicata la sanzione dell'inibizione per un anno. - C.U. n. 413 del 18 novembre 2014 T.F. n. 8.]*

Art. 57 – Competenze (dei singoli Organi di Giustizia)

La Corte Federale di Appello è competente, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) dello Statuto Federale, a fornire la corretta interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari al Presidente Federale o al Segretario Generale che ne facciano richiesta. I tesserati e le società affiliate non possono pertanto avvalersi dello stesso strumento interpretativo per la soluzione di casi specifici la cui competenza è devoluta in via esclusiva agli organi di giustizia. - C.U. n. 638 dell'11 maggio 2022 C.F.A. n. 11.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Art. 1 - Obbligatorietà delle disposizioni federali

Il presidente di una società risponde a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato e del comportamento dei propri sostenitori, nonché dell'ordine e della sicurezza in tutte le fasi di svolgimento sia degli allenamenti che della gara. Lo stesso non può ritenersi esente dall'onere di garantire il corretto svolgimento degli allenamenti della società ospitata e di impedire tutte quelle situazioni che potrebbero favorire l'insorgere di situazioni rischiose e pericolose per chiunque. Conseguentemente risponde della violazione degli artt. 1 comma 3/a, 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il presidente che abbia omesso di adottare *"le necessarie misure di sicurezza e prevenzione a protezione dell'incolumità dei tesserati della squadra ospitata in occasione dell'allenamento della medesima svoltosi alla vigilia della gara"*. - C.U. n. 412 del 26 ottobre 2017 T.F. n. 74.

La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare. Sono pertanto punibili, in quanto sottoposti alla giustizia sportiva ex art. 1 del Regolamento di Giustizia, coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, senza alcuna possibilità di sottrarsi ad eventuali sanzioni sportive rinunciando al tesseramento con la Federazione che ha agito disciplinarmente nei loro confronti. - C.U. n. 930 del 12 aprile 2018 T.F. n. 125.

Art. 2 – Obbligo di lealtà e correttezza

Le massime delle decisioni relative alle violazioni dei principi di lealtà e correttezza sono rinvenibili sub Art. 44 Violazione dei principi di lealtà e correttezza.

Le massime delle decisioni relative alle violazioni dei principi di lealtà e correttezza dei tesserati C.I.A. sono rinvenibili infra sub Regolamento C.I.A.

Art. 4 - Principi del processo sportivo

Vanno restituiti alla Procura Federale per violazione degli artt. 4 e 124 del Regolamento di Giustizia gli atti relativi al deferimento di due tesserati i quali non avevano mai avuto conoscenza, né formale comunicazione del procedimento disciplinare avviato, se non dopo che il deferimento era stato già disposto. L'art. 4 cit. dispone infatti che i procedimenti di giustizia debbano garantire la piena tutela dei diritti dei tesserati e delle società affiliate, applicando i principi del contraddittorio e del giusto processo, mentre l'art. 124 comma IV, del medesimo Regolamento impone al Procuratore Federale di informare l'interessato, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, dell'intendimento di procedere al deferimento, dandogli comunicazione degli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già ascoltato, per chiedere di essere sentito. - C.U. n. 432 del 9 novembre 2016 T.F. n. 44.

L'art. 4 comma VI del Regolamento di Giustizia disciplinando i principi del processo sportivo, stabilisce che "per quanto non disciplinato, gli Organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva". Conseguentemente, come stabilito dall'art. 387 cod. proc. civ., deve ritenersi inammissibile il ricorso nuovamente riproposto dopo che sia stato già dichiarato inammissibile a causa del mancato versamento o della mancata autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della società ricorrente, anche se non sia ancora scaduto il termine fissato per la sua presentazione - C.U. n. 114 del 21 settembre 2022 T.F. n. 19.

Art. 6 – Obbligatorietà del compromesso

L'esercizio del diritto di querela non può essere limitato in alcun modo, né subordinato ad alcuna autorizzazione da parte degli organi federali, qualunque sia la condizione soggettiva di colui che intenda proporla. L'obbligatorietà del compromesso prevista dall'art. 6 del Regolamento di Giustizia e dall'art. 54 dello Statuto F.I.P., comporta l'obbligo per i tesserati di "adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003 n. 220" e l'obbligo per gli stessi tesserati di rimettere la risoluzione della controversia ad un giudizio arbitrale irrituale unicamente per le controversie di "carattere meramente patrimoniale". Va viceversa esclusa la possibilità di limitare il diritto del tesserato di proporre querela, sottoponendolo ad un provvedimento autorizzativo del consiglio federale. Va pertanto ritenuta insussistente la violazione dell'art 39 bis del Regolamento di Giustizia ascritta al tesserato per avere presentato una querela nei confronti di altro tesserato

“senza essersi rivolto preventivamente alla giustizia endofederale”, in quanto nessuna norma dello Statuto Federale ovvero degli altri Regolamenti dettati per governare correttamente in tutti i suoi aspetti il movimento sportivo della pallacanestro, prevede espressamente o implicitamente, l’onere per il tesserato, che voglia presentare querela nei confronti di altro tesserato, di adire preventivamente gli organi di giustizia sportiva. - C.U. n. 515 del 9 dicembre 2014 C.F.A. n. 6. *[Nel giudizio di primo grado il Tribunale ritenendo che il cd. "vincolo di giustizia" costituisce uno dei cardini dell'ordinamento sportivo, trattandosi di principio inizialmente introdotto dal legislatore sportivo e poi espressamente riconosciuto dal legislatore nazionale (art. 2, comma 2, del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, che riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive") al tesserato era stata applicata la sanzione dell'inibizione per un anno. - C.U. n. 413 del 18 novembre 2014 T.F. n. 8.*

La presentazione di una querela da parte di un tesserato nei confronti di altro tesserato senza preventiva autorizzazione degli organi federali non costituisce violazione degli artt. 2 e 6 del Regolamento di Giustizia. Il diritto di presentare querela, strumento essenziale per poter esercitare una delle facoltà fondamentali poste dall'ordinamento statale a tutela degli interessi del singolo individuo, non può e non deve essere condizionato da volontà altrui, né essere sottoposto alla autorizzazione di un soggetto terzo, nel caso di specie il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro. Proprio in virtù del principio di separazione dall'ordinamento statale, l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può trovare applicazione laddove si verificano situazioni giuridiche soggettive che abbiano rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica, dovendosi riconoscere all'interessato la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria senza alcun tipo di condizionamento che potrebbe derivare da disposizioni regolamentari federali. - C.U. n. 526 del 12 dicembre 2014 C.S.A. n. 5.

Art. 12 – Deplorazione

La pubblicazione sul *social network* Facebook da parte di un tesserato C.I.A. di un termine appena irrispettoso nei confronti di una società, ma non offensivo, in quanto frutto di un gioco di parole di per sé non particolarmente grave, esula dall'ipotesi di cui all'art 42 del Regolamento Giustizia e va sanzionato con la semplice deplorazione ai sensi dell'art. 12 dello stesso regolamento. - C.U. n. 742 dell'11 gennaio 2017 T.F. n. 62.

Art. 16 - Radiazione

Ai sensi degli artt. 1 e 59 commi I e III del Regolamento di Giustizia va applicata la sanzione massima della radiazione (con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica, a qualunque attività federale o

sociale nell'ambito della F.I.P.) nei confronti del presidente di una società il quale, sottoscrivendo false dichiarazioni (mod. U60) valide ai fini delle imposte sui redditi ed IVA per vari anni, ponendo in essere una serie di operazioni dirette alla creazione di provviste in nero ed alla formazione di bilanci falsi nei quali venivano riportate fatture per operazioni inesistenti, *e/o sovramanifestanti* nascondendo il sovraindebitamento della Società, procedendo poi alla suddivisione tra i vari partecipi all'operazione dei proventi derivanti dal programma fraudolento, alla stipula con i tesserati della società di contratti difformi da quelli apparenti, si sia reso responsabile di frode sportiva consumata, arrecando nocumento all'immagine del movimento cestistico nazionale. - C.U. n. 446 del 6 novembre 2017 T.F. n. 85.

Va applicata la radiazione (e non la più tenue sanzione sospensiva richiesta dalla Procura federale) nei confronti del tesserato (allenatore di una squadra femminile) che abbia riportato una condanna penale a sei anni di reclusione per abusi sessuali su due allieve minorenni, integrando il fatto una palese violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 2.2 del Codice Etico. - C.U. n. 671 del 12 gennaio 2018 T.F. n. 110.

Art. 21 - Modalità di applicazione delle sanzioni - Circostanze attenuanti e aggravanti

La mancanza di precedenti disciplinari, il corretto comportamento processuale e l'impegno nella promozione dello sport della pallacanestro in una piccola cittadina giustificano la concessione delle attenuanti generiche previste dall'art. 21, co. 4 ultima parte del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 276 del 3 ottobre 2017 C.F.A. n. 9.

Al "comportamento scorretto e plateale, con azione intenzionale non in fase di gioco" di un'atleta, consistito nello spintonare ripetutamente un'avversaria e nel tentare più volte di colpirla, comportamento sanzionato ex art. 33, 2/1d del Regolamento di Giustizia, possono applicarsi le circostanze attenuanti, con conseguente riduzione della sanzione applicata dal G.S.N. - C.U. n. 1243 dell'1 febbraio 2019 C.S.A. n. 11.

Art. 27 – Infrazioni commesse dal pubblico

Il lancio di un oggetto contundente isolato e sporadico che colpisca l'arbitro con un danno di lieve entità, tale da non produrre un obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara, è sanzionabile, ai sensi dell'art. 27/12a del Regolamento di Giustizia, con la squalifica del campo per 1 gara. - C.U. n. 403 del 14 novembre 2014 C.S.A. n. 2.

Il lancio di oggetti non contundenti collettivo e sporadico va sanzionato, ai sensi dell'art. 27/6 b/c del Regolamento di Giustizia, con l'ammenda pari al 20% del "massimale" previsto. - C.U. n. 403 del 14 novembre 2014 C.S.A. n. 2.

Vanno revocati i provvedimenti disciplinari adottati da giudice sportivo per offese collettive frequenti del pubblico nei confronti di un tesserato individuato e per lancio di un fumogeno che costringeva a sospendere la gara (art. 27/4b; art. 28/3; art. 27/13; art. 24/2b del Regolamento di Giustizia), qualora sia accertato che il comportamento dei soggetti responsabili, al seguito della squadra, altro non sarebbe che un premeditato espediente per danneggiare la società della cui squadra gli stessi si dichiaravano sostenitori, per non aver ottenuto le agevolazioni richieste nell'acquisto di biglietti e per l'organizzazione delle trasferte per assistere alle partite. - C.U. n. 303 del 10 novembre 2015 C.S.A. n. 4.

Vanno sanzionati ai sensi dell'art. 27/15a del Regolamento di Giustizia gli atti vandalici posti in essere da soggetti appartenenti ad una delle tifoserie in base ad elementi probatori certi desumibili da annotazioni di servizio redatte dai Carabinieri intervenuti. Nella specie erano state danneggiate mediante rottura di fanali e taglio di pneumatici le autovetture degli arbitri. - C.U. n. 512 del 13 gennaio 2016 C.S.A. n. 14.

Le offese e le minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri, il lancio di uno sputo che colpisca l'arbitro e i salti di alcuni tifosi sulla base del canestro costituiscono comportamenti sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 628 del 25 febbraio 2016 C.S.A. n. 22.

Il comportamento della tifoseria locale che a fine gara veniva in contatto con quella avversaria e, in conseguenza di un piccolo tafferuglio si registrava la rottura parziale del plexiglass di protezione della panchina, nonché danni fisici non gravi in capo ad un assistente della squadra ospite va sanzionato con la semplice ammenda ai sensi dell'art. 27/15 a del Regolamento di Giustizia anziché del successivo comma 15/b dello stesso art. 27. - C.U. n. 740 dell'8 aprile 2016 C.S.A. n. 26.

Va confermata la squalifica del campo di gioco per due giornate inflitta ai sensi degli artt. 24 e 27 del Regolamento di Giustizia ad una società per *lancio di oggetti contundenti che colpivano gli arbitri con lieve danno*. - C.U. n. 1136 del 22 maggio 2018 C.S.A. n. 24.

Art. 28 - Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali

L'espressione fonetica *Uh Uh! Uh Uh!*, piuttosto che segno di disapprovazione nei confronti di un giocatore della squadra avversaria di origine afro-americana, appare chiaramente ed intenzionalmente diretta, per le sue estrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, ad imitare il verso delle scimmie, con evidente intento offensivo e diretto a suscitare in altri, analogo sentimento di discriminazione e di odio razziale. L'infrazione va sanzionata gravemente ai sensi dell'art. 28/3 del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 1085 del 28 aprile 2017 C.S.A. n. 13.

Il lancio di una sedia in campo da parte di un tifoso va sanzionato con la squalifica per una gara del campo di gioco (art. 28, comma 1, del Regolamento

di Giustizia, con applicazione dell'art. 21/4 stesso Regolamento) tenuto conto del comportamento collaborativo dei dirigenti e dello stesso Presidente della società ospitante subito intervenuto per sedare gli animi. - C.U. n. 945 del 17 aprile 2018 C.S.A. n. 16.

Va confermato il provvedimento del G.S.N. che aveva squalificato per due gare il campo di gioco di una società are per offese e minacce agli arbitri per tutta la durata della gara da parte dei tifosi locali, nonché per il comportamento gravemente e ripetutamente offensivo (di tipo razzista) nei confronti di un atleta avversario (art. 27, 5bd del Regolamento di Giustizia rec., art. 28, 3 del Regolamento di Giustizia, art. 27, 4b del Regolamento di Giustizia rec., art. 24, 2a del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 549 del 26 febbraio 2020 C.S.A. n. 18.

Art. 29 – Invasione del campo di gioco

L'invasione del campo di gioco con intenti aggressivi commessa a fine gara va sanzionata ai sensi dell'art. 29/3 B del Regolamento di Giustizia Per la configurabilità di detta ipotesi è sufficiente che i tifosi entrino nel campo di gioco con intenti aggressivi, mentre non è necessario, che gli stessi entrino anche in contatto con i direttori di gara. - C.U. n. 905 del 19 marzo 2015 C.S.A. n. 14.

Correttamente va applicata la sanzione della squalifica del campo di gioco per due gare ai sensi dell'art. 29/4 del Regolamento di Giustizia "per invasione del campo di gioco, commessa da tre persone, una delle quali aggrediva il terzo arbitro, spintonandolo" - C.U. n. 612 del 16 febbraio 2016 C.S.A. n. 20.

Deve escludersi la possibilità di sanzionare una società ai sensi dell'art. 29, 5b del Regolamento di Giustizia per avere alcuni tifosi posto in essere *una vera e propria aggressione fisica* in danno di un atleta della squadra avversaria in un bar sito nei pressi dell'impianto di gioco. Invero le società sono considerate responsabili di quanto possa accadere all'interno dell'impianto di gioco e nelle pertinenze dello stesso (come ad esempio nel parcheggio), ma non in tutte le sue adiacenze. - C.U. n. 983 del 24 maggio 2016 T.F. n. 49.

L'aggressione di un dirigente posta in essere nel parcheggio riservato agli arbitri e dirigenti a fine gara da parte di un gruppo di circa 20 tifosi della avversaria che lo avevano dapprima insultato e minacciato e successivamente colpito con calci e pugni, procurandogli lesioni poi riscontrate al Pronto Soccorso, va sanzionata con la squalifica del campo di gioco per 3 giornate ai sensi dell'art. 29/6b del Regolamento Giustizia. - C.U. n. 118 del 13 settembre 2016 T.F. n. 27.

Deve escludersi che il comportamento di un addetto alle rilevazioni statistiche, entrato sul parquet ed avvicinato al campo, senza tuttavia oltrepassare la linea di fondo e senza entrare nel rettangolo di gioco per protestare contro le decisioni arbitrali, possa qualificarsi invasione del campo di gioco sanzionabile ex art 29 del Regolamento di Giustizia. Il fatto va sanzionato ai sensi dell'art. 38 1/l del Regolamento di Giustizia trattandosi di mero comportamento non

regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni. - C.U. n. 21 del 14 luglio 2017 C.S.A. n. 1.

All'invasione del campo di gioco consegue l'applicazione della squalifica prevista dall'art. 29/3 del Regolamento di Giustizia. La sanzione può essere contenuta in una sola giornata di squalifica con la concessione delle attenuanti di cui all'art. 21/4 dello stesso regolamento in considerazione della mancanza di precedenti specifici a carico della società ricorrente. - C.U. n. 1073 del 14 maggio 2018 C.S.A. n. 19.

Va applicata la squalifica del campo di gioco per 3 gare (artt. 29/1-4b del Regolamento di Giustizia) alla società i cui sostenitori al termine di un incontro invadevano il campo di gioco aggredendo i giocatori e lo staff della squadra avversaria; aggressione a seguito della quale il vice allenatore riportava una contusione ad una mano ed un giocatore un morso sul petto. - C.U. n. 352 dell'11 dicembre 2019 T.F. n. 51.

Costituisce invasione del campo di gioco e non semplice comportamento non regolamentare (ex art. 29/3A del Regolamento di Giustizia) il fatto di un sostenitore non identificato che a fine gara abbia inseguito gli arbitri fino allo spogliatoio, insultandoli e minacciandoli - C.U. n. 367 dell'11 febbraio 2022 C.S.A. n. 9.

Art. 30 – Altre ipotesi di invasione

Va confermata la squalifica del campo di gioco per due gare inflitta ai sensi degli artt. 29, comma 4, e 30 del Regolamento di Giustizia qualora uno spettatore sporgendosi dalle transenne colpisca con un pugno un giocatore. - C.U. n. 525 del 12 dicembre 2014 C.S.A. n. 4.

Art. 31 – Incidenti sui campi di gioco

Va applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Giustizia, nei confronti della squadra responsabile in via esclusiva (a titolo di responsabilità oggettiva) del comportamento del proprio giocatore che rompendo con un calcio alcuni contenitori di olio per massaggio che si riversava sul campo di gioco lo rendeva impraticabile e costringeva l'arbitro a sospendere l'incontro. - C.U. n. 1363 del 7 marzo 2019 C.S.A. n. 16.

Artt. 32 – 34 Proteste di tesserati

Va confermato il provvedimento di squalifica per 2 gare, inflitto ai sensi degli artt. 32 e 34 del Regolamento di Giustizia dal Giudice Sportivo all'allenatore che dopo essere stato espulso per somma di falli tecnici, entrava in campo protestando con espressioni blasfeme ed offensive nei confronti degli arbitri e che successivamente teneva un comportamento platealmente non

regolamentare tale da fomentare il pubblico di casa, ritardando così l'abbandono del campo e la ripresa del gioco. - C.U. n. 462 del 27 novembre 2014 C.S.A. n. 3.

Art. 33 - Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria

Ai sensi dell'art. 33 1/1b del Regolamento di Giustizia il comportamento offensivo del tesserato nei confronti degli arbitri va sanzionato con la squalifica per almeno una gara. - C.U. n. 714 del 29 gennaio 2015 C.S.A. n. 9.

Un calcio di lieve entità inferto ad un giocatore avversario, pur se volontario e plateale, va sanzionato ai sensi dell'art. 33 3/2-1c del Regolamento di Giustizia con la squalifica per una gara. - C.U. n. 853 del 27 febbraio 2015 C.S.A. n. 12.

L'atto di violenza volontario che non abbia prodotto alcun danno al giocatore avversario, il quale, subito rialzatosi, abbia potuto continuare a giocare regolarmente, tenuto conto della particolare tenuità del fatto (art. 33/2 1e e 21/4 del Regolamento di Giustizia), può essere sanzionato con la squalifica per una gara. - C.U. n. 1061 del 27 aprile 2015 C.S.A. n. 16.

Va sanzionato con la squalifica per due gare, ai sensi dell'art. 33, 3/2b del Regolamento di Giustizia, l'allenatore di una squadra che dopo la fine dell'incontro abbia aggredito verbalmente l'allenatore della squadra avversaria offendendolo gravemente. - C.U. n. 236 del 21 ottobre 2015 T.F. n. 15.

Va confermata la sanzione della squalifica per 2 gare inflitta ad un giocatore per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di uno degli arbitri (art. 33,3/1c ed art. 33,3/1b del Regolamento di Giustizia) cui non faceva seguito una aggressione fisica per il pronto intervento dei compagni di squadra che lo trattenevano. - C.U. n. 304 del 10 novembre 2015 C.S.A. n. 5.

Il comportamento violento nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria" (art. 33, 3/1c e 21/4 del Regolamento di Giustizia), esauritosi in un mero tentativo, va sanzionato con la semplice squalifica per una gara, qualora sia ritenuta la particolare tenuità del fatto. - C.U. n. 349 del 13 novembre 2015 C.S.A. n. 6.

Va revocata la squalifica per 2 gare inflitta ad un giocatore per avere colpito, durante una gara uno degli arbitri arbitro sulla spalla, a mano chiusa (33, 1/1c del Regolamento di Giustizia), qualora, escluso qualsiasi intento aggressivo o violento sia accertato che il gesto mirava semplicemente ad attirarne l'attenzione; il gesto, infatti, meramente irrispettoso va sanzionato con la semplice deplorazione (art. 33, 1/1a del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 350 del 13 novembre 2015 C.S.A. n. 7.

Va sanzionato ex art. 33, 1/1b del Regolamento di Giustizia il giocatore che abbia offeso uno degli arbitri rivolgendogli reiteratamente la frase "*vaffanculo*". - C.U. n. 768 del 12 febbraio 2018 C.S.A. n. 11; C.U. n. 798 del 22 febbraio 2018 C.S.A. n. 13.

Va confermata la squalifica per due giornate inflitta ai sensi dell'art. 33 1/1b e 1/1c del Regolamento di Giustizia al giocatore che, espulso a seguito di reiterate proteste per comportamento intimidatorio e minaccioso verso gli arbitri, mentre usciva dal campo, pronunciava parole offensive all'indirizzo del terzo arbitro dicendogli "figlio di ..." - C.U. n. 1135 del 22 maggio 2018 C.S.A. n. 23.

Un comportamento violento a livello di tentativo nei confronti di un tesserato avversario va sanzionato nei casi più gravi ai sensi dell'art. 33, comma 3/1c, del Regolamento di Giustizia e, nei casi di lieve entità, con l'applicazione della squalifica per una giornata ai sensi dell'art. 33, comma 3/1b. - C.U. n. 371 del 20 novembre 2015 C.S.A. n. 8.

Il tesserato che abbia spintonato un avversario a fine gara va sanzionato con la squalifica per due gare qualora rivesta la qualità di capitano (33,2/1b e 21/5a del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 372 del 20 novembre 2015 C.S.A. n. 9.

Il comportamento offensivo del presidente di una società nei confronti sia degli arbitri che dell'allenatore avversario, tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica rivestita va sanzionato con l'inibizione ai sensi degli artt. 33, 1/1b e 21, 5a del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 538 del 22 gennaio 2016 C.S.A. n. 15.

L'allenatore che al termine della gara, tenga un comportamento offensivo ed intimidatorio nei confronti degli arbitri e della società avversaria va sanzionato ai sensi dell'art. 33, 3/1b e 3/1c del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 628 del 25 febbraio 2016 C.S.A. n. 22.

Le offese rivolte dal presidente di una società ad altro tesserato della squadra avversaria è riconducibile alla fattispecie di cui agli artt. 33, 3/1b e 21/5a del Regolamento di Giustizia ("comportamento offensivo commesso da tesserati nei confronti di tesserati della squadra avversaria, per fatti non attinenti al gioco", con applicazione della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti dalla carica rivestita di presidente della società). - C.U. n. 629 del 25 febbraio 2016 C.S.A. n. 23.

Vanno sanzionate ai sensi dell'art. 33, 1/1c del Regolamento di Giustizia le minacce rivolte all'arbitro dall'allenatore "*se quest'anno retrocedo, ti vengo a cercare e poi vediamo*". - C.U. n. 870 del 21 febbraio 2017 C.S.A. n. 9.

Le frasi "*ti ammazzo*" e "*ti aspetto fuori*" non sono semplicemente irrispettose od offensive, ma unicamente intimidatorie e pertanto sanzionabili ex art. 33,1/1c del Regolamento di Giustizia.". - C.U. n. 1136 del 9 maggio 2017 C.S.A. n. 14.

Va applicata la squalifica ai sensi dell'art. art. 33, 1/1b del Regolamento di Giustizia il giocatore che a conclusione di un'indagine della Procura Federale venga riconosciuto responsabile di comportamento ingiurioso nei confronti degli arbitri; comportamento non indicato nel rapporto di gara per errore di persona. - C.U. n. 427 del 27 ottobre 2017 T.F. n. 78.

Il giocatore sanzionato con due giornate di squalifica ai sensi dell'art. 33, 1/1b e 1/1c del Regolamento di giustizia, per comportamento offensivo, minaccioso e

intimidatorio nei confronti degli arbitri, essendosi *avvicinato minacciosamente al primo arbitro, benché trattenuto dai compagni, e proferito le parole "coglione, uomo di merda, vediamo dopo fuori cosa fai"*, non può invocare una riduzione della squalifica adducendo la giovane età ed il successivo pentimento che manifestava in sede di reclamo. - C.U. n. 478 del 10 novembre 2017 C.S.A. n. 7.

Un semplice diverbio tra due giocatori costituisce comportamento non regolamentare espresso platealmente, sanzionabile ex artt. 33, 1/1a e 35, 1c del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 1367 del 28 giugno 2017 C.S.A. n. 16.

Viola l'art. 33.3/1b del Regolamento di Giustizia il tesserato che nel corso di un incontro abbia rivolto più volte al giocatore della squadra avversaria espressioni offensive a sfondo razziale (*nigger* e *c'mon nigga*). - C.U. n. 565 del 27 novembre 2017 T.F. n. 105.

Va ritenuto semplicemente offensivo e non minaccioso il comportamento del giocatore che, a seguito di un fallo antisportivo fischiato a suo carico, inveiva contro l'arbitro mentre due compagni di squadra lo trattenevano. - C.U. n. 767 del 12 febbraio 2018 C.S.A. n. 10.

Va sanzionato ex artt. 32 3, 33 1/1b, 35 1c e 36 del Regolamento di Giustizia il tesserato che dopo l'espulsione per avere protestato nei confronti del primo arbitro in modo plateale e veemente, dapprima ritardava l'uscita dal campo e poi vi faceva rientro reiterando le proteste e offendendo lo stesso arbitro con l'epiteto "*pezzo di merda*". - C.U. n. 809 del 27 febbraio 2018 C.S.A. n. 14.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 33, 1/1b rec., 33, 1/1c rec., 24/4, 35/3 rec., 24/1 e 21/5a del Regolamento di Giustizia, il comportamento offensivo e minaccioso, espresso anche in modo plateale nei confronti degli arbitri, del presidente di una società che al termine di una gara si dirigeva verso il settore occupato dai tifosi ospiti e fomentava la reazione del pubblico avversario. - C.U. n. 1092 del 9 gennaio 2019 C.S.A. n. 8.

Una semplice spallata data da un allenatore ad un giocatore avversario, qualora risulti idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico o una lesione personale al giocatore che l'abbia ricevuta, il quale abbia proseguito regolarmente la gara, non può essere considerata atto di violenza, ma va ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 33, 2/1b del Regolamento di Giustizia (comportamento scorretto non in fase di gioco). - C.U. n. 1161 del 17 gennaio 2019 C.S.A. n. 10.

Va confermato il provvedimento con cui il G.S.N. abbia squalificato per una gara il giocatore che al termine della gara protestava e teneva un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri rivolgendosi loro reiteratamente con le parole "fuck reef" (artt. 33, 1/1b rec., 32/1° e 24/4 del Regolamento di Giustizia)". C.U. n. 1244 dell'1 febbraio 2019 C.S.A. n. 12; v. anche C.U. n. 23 del 30 luglio 2021 C.S.A. n. 3; C.U. n. 669 del 27-2-2021 C.S.A. n. 9.

Va confermata la sanzione inflitta ad un tesserato dal G.S.N. ex artt. 22/4, 33 1/1b e 35/1a del Regolamento di Giustizia per le offese rivolte agli arbitri dopo

l'uscita dal palazzetto (*sti coglioni, facce di merda*), tenuto conto anche della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale dell'autore del fatto. - C.U. n. 1268 dell'8 febbraio 2019 C.S.A. n. 14.

Va revocato il provvedimento disciplinare adottato dal GSN (squalifica per due gare inflitta ad un giocatore "*per avere tenuto un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri a seguito del quale veniva espulso (art. 33, 1/1b R.G. rec., art. 24/4 R.G.)*", trattandosi di sanzione applicata sulla base di condotte indicate nel rapporto arbitrale, ma delle quali l'arbitro stesso non aveva avuto diretta percezione. Invero è compito degli osservatori controllare e valutare le prestazioni degli arbitri e degli ufficiali di campo in occasione delle gare per cui sono stati designati (art. 41, 3 Reg. CIA), ma non anche quello di assistere gli arbitri nel rilevare eventuali condotte antisportive da parte di componenti delle squadre. Per tali comportamenti vanno trasmessi gli atti alla Procura federale per gli eventuali provvedimenti di competenza. - C.U. n. 1671 del 22 maggio 2019 C.S.A. n. 24.

Va squalificato per due giornate ex art. 33-3, 1b (nota 6) R.G il giocatore che durante una gara si rivolgeva ad un altro giocatore dicendogli "*negro di merda*" - C.U. n. 287 del 22 novembre 2019 T.F. n. 34.

Va applicata la squalifica per due gara al giocatore che in violazione dell'art. 33, 3/2b del Regolamento di Giustizia, colpiva con un pugno in faccia un avversario che era intervenuto per sedare una lite. - C.U. n. 137 del 4 ottobre 2019 T.F. n. 22.

Va applicata la sanzione della squalifica per una giornata all'atleta che in violazione dell'art. 33 – 3/1b del Regolamento di Giustizia, abbia nel corso di una gara offeso un atleta di origine straniera rivolgendogli la frase "*torna a casa coglione*"; nella specie, in mancanza di prova certa in ordine alla natura dell'offesa, è stata esclusa l'aggravante della discriminazione razziale. - C.U. n. 552 del 26 febbraio 2020 T.F. n. 70.

Va applicata la sanzione della squalifica per due gare all'atleta che in violazione dell'art. 33 (nota 6) del Regolamento di Giustizia, abbia nel corso di una gara offeso un atleta di colore rivolgendogli la frase di evidente discriminazione razziale "*stu nii*". - C.U. n. 896 del 30 aprile 2021 T.F. n. 74.

Va sanzionato con la squalifica per una gara ai sensi degli artt. 33/3,2b e 21,4 del Regolamento di Giustizia l'atleta che al termine di un incontro abbia colpito violentemente un avversario alla schiena facendolo cadere. - C.U. n. 233 del 16 settembre 2020 T.F. n. 24.

Il fallo del giocatore espulso "perché con palla tra le mani spingeva il secondo arbitro sulla schiena, spinta leggera e di frustrazione a seguito del fallo in attacco e del successivo tecnico fischiatogli dallo stesso arbitro" può essere sanzionato ai sensi dell'art. 33, 1/1° R.G. quale comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri, avendo lo stesso arbitro escluso la sussistenza qualsiasi volontà minacciosa o intimidatoria. - C.U. n. 950 del 12 maggio 2021 C.S.A. n. 17.

Va derubricato in "comportamento scorretto non in fase di gioco", sanzionato con la deplorazione, ex art. 33,2/1b del Regolamento di Giustizia, il comportamento di un giocatore che, a gioco fermo, colpisca alla fronte un avversario con una testata, senza causare danno alcuno. - C.U. n. 174 dell'11 novembre 2021 C.S.A. n. 4.

Va correttamente sanzionato con la squalifica per due gare l'allenatore di una squadra il quale, espulso per proteste, abbia continuato ad insultare gli arbitri fino a quando, essendosi rifiutato di abbandonare il campo di gioco, ne sia stato allontanato con la forza (artt. 33,1/1 b, 32,3 e 36 del Regolamento di Giustizia)". - C.U. n. 367 dell'11 febbraio 2022 C.S.A. n. 9.

Al presidente di una società, ritenuto colpevole della violazione dell'art. 33, 1-1b) e c) del Regolamento di Giustizia per essersi rivolto nei confronti degli arbitri con parole offensive e minacciose, in considerazione del comportamento collaborativo osservato nel corso del procedimento e della mancanza di precedenti specifici, possono essere concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della qualità di presidente con conseguente applicazione di una sanzione ridotta - C.U. n. 504 del 7 aprile 2022 T.F. n. 12.

L'utilizzo di *frame* fotografici consente di riqualificare una violazione disciplinare e di ridurre la sanzione applicata dal giudice sportivo ai sensi dell'art. 33, 2/1e del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 514 del 13 aprile 2022 C.S.A. n. 13.

Va ravvisata la più grave ipotesi prevista dall'art 33.3 – 2 a) del Regolamento di Giustizia e non quella di cui all'art. 30, n. 5) lett. a), originariamente contestata, nel comportamento del giocatore che, durante un incontro, in fase di gioco, abbia inferto un pugno al volto di un giocatore della squadra avversaria provocandogli un trauma cranico facciale con commozione cerebrale; esclusa la natura di semplice "gesto atletico" è stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 21, 5 b) del Regolamento di Giustizia ed applicata la squalifica per tre gare. - C.U. n. 245 del 9 dicembre 2021 T.F. n. 12.

Art. 34 - Altri comportamenti sanzionabili

Va applicata la sanzione della squalifica di una giornata (sostituita con l'ammenda) all'allenatore di una squadra che in violazione degli artt. 2 e 34 del Regolamento di Giustizia, abbia pronunciato nel corso di una gara un'espressione blasfema. - C.U. n. 654 del 22 febbraio 2021 T.F. n. 60.

Art. 35 – Comportamenti non regolamentari

Va sanzionata ai sensi dell'articolo 35/2 del Regolamento di Giustizia con la squalifica per una gara il tesserato che si sia reso responsabile del danneggiamento di una porta degli spogliatoi, trattandosi di comportamento

non regolamentare del tesserato che abbia causato danni a persone o cose. - C.U. n. 554 del 29 gennaio 2016 C.S.A. n. 16.

Va sanzionato ai sensi dell'art. 35/3 del Regolamento di Giustizia il giocatore che abbia tenuto in più occasioni un comportamento diretto a fomentare la reazione del pubblico avversario, fissando in maniera provocatoria un tifoso della squadra avversaria ed indicando con le mani il proprio basso ventre e successivamente, al termine della gara, ritardando l'uscita dal campo e continuando a fissare con aria di sfida il pubblico avversario che era ancora presente sugli spalti. - C.U. n. 850 del 29 aprile 2016 C.S.A n. 27.

Va sanzionato ai sensi dell'art. 35/3 del Regolamento di Giustizia il comportamento di un dirigente inequivocabilmente offensivo, minaccioso, intimidatorio e tale da fomentare la reazione del pubblico. - C.U. n. 415 del 26 ottobre 2017 T.F. n. 77.

Va sanzionato ai sensi dell'art. 35 1/c del Regolamento di Giustizia l'atleta che durante un incontro abbia sferrato un calcio ad un avversario (episodio sfuggito all'attenzione degli arbitri, ma ammesso dallo stesso giocatore deferito). - C.U. n. 404 del 3 novembre 2016 T.F. n. 43.

Deve escludersi la sussistenza dell'infrazione di cui all'art. 35/3 del Regolamento di Giustizia non potendosi ritenere che il mantenimento dello sguardo fisso, senza proferire parola o fare gesto alcuno, in direzione del pubblico, da parte del giocatore subito dopo aver realizzato un canestro, costituisca comportamento idoneo a determinare una reazione turbolenta del pubblico. - C.U. n. 662 del 7 dicembre 2016 T.F. n. 5.

Il comportamento non regolamentare di un dirigente (addetto alla rilevazione delle statistiche), che si sia reso protestatario nei confronti dell'operato arbitrale, per tutta la durata della gara, va sanzionato ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Giustizia con la semplice deplorazione e non ai sensi dell'art. art. 38 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 663 del 7 dicembre 2016 T.F. n. 6.

Il gesto di un atleta, consistito nell'alzare le braccia, privo di qualsiasi significato offensivo, non può oggettivamente considerarsi diretto a fomentare il pubblico, ma va ricondotto nella mera fattispecie di cui all'art. 35/1c del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 945 del 21 marzo 2017 C.S.A. n. 11.

Costituisce comportamento diretto a fomentare la reazione del pubblico avversario sanzionabile ex art. 35, 3 del Regolamento di Giustizia il gesto di un atleta che uscendo dal campo guardava il pubblico di casa e ridendo salutava con la mano alzata; gesto che secondo gli arbitri era da ritenere incontrovertibilmente provocatorio nei confronti del pubblico di casa. - C.U. n. 766 del 12 febbraio 2018 C.S.A. n. 9.

Va ridotta da due ad una giornata la squalifica inflitta al capitano di una squadra ex artt. 35.3 e 21.5a del Regolamento di Giustizia per comportamento diretto a fomentare la reazione del pubblico, tenuto conto del comportamento dei tifosi avversari che avevano offeso e insultato lo stesso giocatore durante tutto il corso della gara. - C.U. n. 845 del 14 marzo 2018 C.S.A. n. 15.

Viola l'art. 35, comma 1 lett. c) e comma 3 del Regolamento di Giustizia il giocatore che nel corso di una partita, a seguito di uno scontro fisico con un giocatore della squadra avversaria, caduto rovinosamente a terra e sanguinante, invece di sincerarsi delle condizioni fisiche di quest'ultimo, esultava in modo plateale verso i propri tifosi, mostrando i muscoli e agitando le braccia al cielo. - C.U. n. 1420 del 26 marzo 2019 C.F.A. n. 9.

Il comportamento minaccioso ed intimidatorio di un'atleta la quale dirigendosi verso un arbitro abbia cercato intenzionalmente il contatto fisico che avveniva spalla a spalla, in assenza di qualsiasi forma di violenza, va ricondotta nella previsione di cui all'art. 35/1c del Regolamento di Giustizia, con conseguente riduzione della sanzione inflittale dal G.S.N. - C.U. n. 1245 dell'1 febbraio 2019 C.S.A. n. 13.

Il comportamento non regolamentare espresso in modo plateale e violento da un giocatore che scagliava volontariamente la palla verso il tavolo degli UDC; palla, che rimbalzando sul tavolo colpiva al volto l'osservatore arbitrale, risulta correttamente ricondotto nella fattispecie di cui all'art. 35, 1 c) del Regolamento di Giustizia (comportamenti non regolamentari espressi platealmente); tuttavia, tenuto conto della mancanza di precedenti disciplinari del tesserato, la sanzione può essere contenuta nel minimo editale della squalifica per una gara. - C.U. n. 1337 del 26 febbraio 2019 C.S.A. n. 15.

Va confermata la sanzione dell'inibizione comminata al dirigente accompagnatore di una società ospite che al termine di una gara non impediva ad alcuni giocatori non identificati della propria squadra di offendere e minacciare gli arbitri e di colpire con calci e pugni la porta degli spogliatoi causando alcuni danni (art. 35.4 del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 1581 dell'8 maggio 2019 C.S.A. n. 22.

Va applicata la sanzione dell'ammonizione nei confronti del tesserato C.I.A. che, in violazione degli artt. 35 e 68 del Regolamento di Giustizia, abbia assunto un atteggiamento arrogante e intimidatorio nei confronti di un collega minorene con il preciso intento di metterlo in difficoltà nella gestione della gara da arbitrare - C.U. n. 297 del 5 ottobre 2020 T.F. n. 27.

La sanzione della squalifica per due gare irrogata ex art. 35/3 del Regolamento di Giustizia ad un giocatore per avere rivolto un gesto plateale ed offensivo nei confronti del pubblico, mostrando il dito medio, con l'applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 21/4 e 22/2 del Regolamento di Giustizia, può essere ridotta ad una sola gara in considerazione dell'assenza di precedenti dell'atleta ed del comportamento processuale del medesimo. - C.U. n. 642 del 12 maggio 2022 C.S.A. n. 15.

La squalifica di due gare prevista dall'art. 35/3 del Regolamento di Giustizia per i comportamenti diretti a fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, può essere ridotta ad una sola gara con l'applicazione del concorso di circostanze di cui agli artt. 21/4 e 22/2 dello stesso regolamento qualora il tesserato sia privo di precedenti - C.U. n. 642 del 12 maggio 2022 C.S.A. n. 15.

Art. 36 – Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione

Va confermata la squalifica per 2 gare inflitta ai sensi degli artt. 33, comma 1/1b, e 36 del Regolamento di Giustizia ad un tesserato (allenatore) per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri mandandoli ripetutamente a c... e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso. - C.U. n. 714 del 29 gennaio 2015 C.S.A. n. 9.

Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Giustizia va applicata la sanzione della squalifica per una gara al tesserato che, a seguito di espulsione, non abbandoni immediatamente il terreno di gioco e non si rechi negli spogliatoi. - C.U. n. 714 del 29 gennaio 2015 C.S.A. n. 9; C.U. n. 1161 del 17 gennaio 2019 C.S.A. n. 10.

Non è applicabile la sanzione di cui all'art. 36 del Regolamento di Giustizia, all'atleta che abbia abbandonato il campo pochi secondi – senza attardarsi – dopo la segnalazione del provvedimento di espulsione. - C.U. n. 497 del 18 novembre 2016 C.S.A. n. 3.

Non sussiste la violazione di cui all'art. 36 del Regolamento di Giustizia (comportamento non regolamentare del giocatore a seguito dell'espulsione, per non avere immediatamente abbandonato il terreno di gioco), atteso che circa dieci secondi per uscire dal campo di gioco appaiono un tempo adeguato al compimento tempestivo di tale azione. - C.U. n. 521 del 25 novembre 2016 C.S.A. n. 4.

Va confermata la squalifica per una giornata inflitta ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Giustizia all'allenatore che, espulso a seguito di reiterate proteste, sia rimasto in tribuna a dare indicazioni alla squadra. - C.U. n. 1075 del 14 maggio 2018 C.S.A. n. 21.

Art. 38 – Infrazioni amministrative

Ai fini dell'autorizzazione ad utilizzare un marchio di sponsorizzazione la società non può limitarsi alla semplice comunicazione e regolarizzazione del marchio, ma deve altresì indicare la "collocazione" dello stesso sulla divisa di gioco. Detta omissione va sanzionata ai sensi dell'art. art. 38 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 882 del 23 febbraio 2017 C.S.A. n. 10.

La presenza di quattro persone appartenenti alla tifoseria ospite i quali, oltrepassate le barriere di bordo campo iniziavano un'accesa discussione all'interno del campo di gioco con il custode dell'impianto, senza tuttavia giungere al contatto fisico, deve essere qualificata come "presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto" sanzionabile ex art. 38, comma 1, lett. g) del Regolamento di Giustizia, e non come invasione del campo di gioco, trattandosi di condotta, che non aveva interessato né gli arbitri, né i tesserati delle due squadre, e comunque non attinente con la partita il cui regolare svolgimento non veniva turbato. - C.U. n. 446 del 16 dicembre 2015 C.S.A. n. 11.

Deve escludersi che il comportamento di un addetto alle rilevazioni statistiche, entrato sul parquet ed avvicinato al campo, senza tuttavia oltrepassare la linea di fondo e senza entrare nel rettangolo di gioco per protestare contro le decisioni arbitrali, possa qualificarsi invasione del campo di gioco sanzionabile ex art 29 del Regolamento di Giustizia Il fatto va sanzionato ai sensi dell'art. 38 comma 1, lett. l) del Regolamento di Giustizia trattandosi di mero comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni. - C.U. n. 21 del 14 luglio 2017 C.S.A. n. 1.

La mera presenza sul campo di gioco di persone non autorizzate, in assenza di qualsiasi comportamento offensivo, animoso od ostile da parte delle persone medesime non integra alcuna ipotesi di invasione, ma costituisce una mera irregolarità amministrativa sanzionabile ai sensi dell'art. 38 comma 1, lett. g) del Regolamento di Giustizia in relazione all'art. 29 del Regolamento Esecutivo Gare. - C.U. n. 33 del 12 luglio 2019 C.S.A. n. 1.

È suscettibile di annullamento il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo Nazionale con il quale veniva applicata a carico di una società un'ammenda per "il mancato corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento del palazzetto che impediva il raggiungimento del limite minimo di temperatura (art. 38, 1c, rec., del Regolamento di Giustizia)", in mancanza di oggettiva rilevazione della temperatura durante la gara, in campo e presso l'impianto di riscaldamento, ed in mancanza di immediata specifica contestazione di tale anomalia da parte degli arbitri alla società. - C.U. n. 1440 del 3 aprile 2019 C.S.A. n. 19.

L'invasione del terreno di gioco prevista dall'art. 29 del Regolamento di Giustizia non può essere commessa da colui che si trovi già in campo con specifiche mansioni (nella specie di addetto al tabellone); per le infrazioni regolamentari commesse da soggetti presenti in campo perché addetti a specifiche mansioni è lo stesso Regolamento di Giustizia (art. 38, 1-l) che ne prevede le fattispecie e le sanzioni applicabili; nella specie è stato applicato l'art. 38, 1-l del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 22 del 30 luglio 2021 C.S.A. n. 2.

Art. 39 - Infrazioni relative alle misure di sicurezza

L'eliminazione della protezione in plexiglass dietro la panchina ospite ed il tavolo degli ufficiali di campo va sanzionata ai sensi dell'art. 39/3 del Regolamento di Giustizia Nonostante l'intento di una maggiore responsabilizzazione del pubblico, che passi anche attraverso l'eliminazione delle barriere di protezione, sia meritevole, in ogni caso, per le modifiche relative agli impianti di gioco, alle misure di sicurezza ed a quanto previsto nel provvedimento di omologazione del campo di gioco, è comunque sempre necessaria la preventiva autorizzazione degli Organi federali competenti. - C.U. n. 43 del 20 luglio 2017 C.S.A. n. 3.

Art. 40 – Infrazioni relative alle attrezzature

In caso di guasto dell'attrezzatura obbligatoria (nella specie: *instant replay*) va applicata la sanzione dell'ammenda prevista dall'art. 40 del Regolamento di Giustizia a nulla rilevando che l'attrezzatura era funzionante ed era stata regolarmente verificata dai direttori di gara prima della partita senza che gli stessi avessero riscontrato malfunzionamenti o sollevato osservazioni. - C.U. n. 1006 del 14 aprile 2015 C.S.A. n. 15.

Va addebitato esclusivamente alla società ospitante il fatto impeditivo del regolare prosieguo della gara per mancanza delle previste attrezzature di riserva. Le D.O.A. 2015/2016, cap. IV, prevedono infatti la messa a disposizione di n. 2 tabelloni di riserva pronti per l'immediato utilizzo, all'interno dell'impianto di gioco; l'indisponibilità di un secondo tabellone di riserva e la conseguente impossibilità di proseguire la gara comportano l'omologazione della gara medesima con il risultato di 0 – 20 in danno della squadra ospitante. - C.U. n. 234 del 21 ottobre 2015 C.S.A. n. 2; C.U. n. 548 del 26 febbraio 2020 C.S.A. n. 17.

Non è sanzionabile ex art. 40 del Regolamento di Giustizia il temporaneo mancato funzionamento del cronometro imputabile ad una circostanza fortuita ed accidentale, senza responsabilità alcuna della società ospitante. - C.U. n. 773 del 20 gennaio 2017 C.S.A. n. 7.

È suscettibile di annullamento il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo Nazionale con il quale veniva applicata a carico di una società un'ammenda per "rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (art. 40, 1c, rec., del Regolamento di Giustizia)" (in particolare, della sirena del cronometro di gara) in mancanza di immediata specifica contestazione di tale anomalia da parte degli arbitri alla società. - C.U. n. 1440 del 3 aprile 2019 C.S.A. n. 19.

Art. 42 - Dichiarazioni a mezzo stampa

Il tesserato che abbia pubblicato sul *social network Facebook* dichiarazioni denigratorie e lesive del prestigio e della onorabilità degli arbitri va sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 585 dell'8 gennaio 2015 T.F. n. 12.

L'art. 42, comma 1, del Regolamento di Giustizia dispone che "*Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio, televisione, internet (social network, blog, chat, ecc.) lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti sono punite con la squalifica di almeno una giornata di gara per le dichiarazioni rese da atleti ed allenatori e con almeno quindici giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati.*" Vanno pertanto sanzionati per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia due tesserati che abbiano pubblicato sul *social network Facebook* dichiarazioni offensive nei confronti dell'arbitro (di sesso femminile) affermando, il primo, che la stessa avrebbe effettuato un arbitraggio "vergognoso" e "se

fossi in quella signora-arbitro, mi farei veramente una bella doccia per togliermi lo schifo di dosso" ed il secondo "*l'arbitraggio di alcuni soggetti al femminile lascia sempre molto perplessi ... perché prendere di mira una squadra e prendere per il culo volutamente ogni singolo giocatore solo perché hai un fischiotto in bocca sei solo una merda e una frustrata!!!*". - C.U. n. 960 del 9 aprile 2015 T.F. n. 29; (decisione analoga in - C.U. n. 961 del 9 aprile 2015 T.F. n. 30).

Non sono sanzionabili ai sensi degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, non essendo obiettivamente idonee a ledere il prestigio e l'onorabilità del Presidente di un Comitato Regionale, le affermazioni pubblicate social network *Facebook* da un tesserato che stigmatizzava l'assenza del Presidente medesimo dalla gara che aveva sancito il ritorno in serie A1 di una squadra della propria regione. - C.U. n. 181 del 14 ottobre 2015 T.F. n. 13.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il giocatore che poco dopo il termine di una gara di campionato abbia rivolto all'arbitro tramite la messaggeria del social network *Facebook* frasi dal contenuto offensivo e lesive del prestigio e dell'onorabilità del direttore di gara scrivendo: "*Fenomeno! vai a ripararti nello stanzino e a scrivere con la tua pennina, mi raccomando. Probabilmente avrai anche paura a leggere questi messaggi dato che non hai il coraggio di parlare con me. In campo non ti nascondere sotto il tavolo però. Consumalo l'inchiostro su quel referto. Spero per te che non mi incrocerai dato che hai già rovinato le ultime partite della mia vita. Ti auguro qualcosa di simile. So già che non avrai il coraggio di rispondere seppur ti piaccia tanto scrivere. Vediamo se hai il coraggio di rispondere. Coglione!*"; frasi oggettivamente offensive e lesive del prestigio e dell'onorabilità dell'arbitro che travalicano il libero esercizio di critica. - C.U. n. 237 del 21 ottobre 2015 T.F. n. 17.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia l'istruttore di minibasket che abbia pubblicato sul proprio profilo *Facebook* un *post* contenente, tra le altre, le seguenti affermazioni: "*Mi sono proprio rotto i coglioni di questa Federazione che manda arbitri incompetenti e presuntuosi. Però ora basta! al prossimo torto o comportamento non conosco saprò cosa fare ... spero che la Federazione e non il settore minibasket gestito da un ex calciatore designino un arbitro con le palle*". Le dichiarazioni rese su di un *social network*, accessibili ad un numero indeterminato di soggetti, per la loro capacità di diffusione, devono essere equiparate alle dichiarazioni rese a mezzo stampa. - C.U. n. 250 del 28 ottobre 2015 T.F. n. 18.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, il tesserato che esprimendo la propria solidarietà ad altro tesserato CIA, il quale si rammaricava di non essere stato confermato nell'incarico di referente CIA, scriveva "*...questa è la dimostrazione di quanto coloro che dovrebbero difendere e tutelare le persone serie come te che hanno sempre lavorato con diligenza, trasparenza e correttezza sono invece i primi a complottare contro. Questo perché non hanno gli attributi per affrontare le situazioni face to face e*

perché è più facile sollevare dagli incarichi coloro che agendo nel rispetto delle regole diventano purtroppo "scomodi" per quelli per cui la falsità, l'ipocrisia e la scorrettezza sono le loro abitudini di vita ... Veramente dovremmo scrivere tutti "Vergogna, vergogna, vergogna" perché coloro che ti hanno fatto questa azione meschina dovrebbero solo vergognarsi!!!!!! Che schifo!!!!!! Più leggo la lettera e più mi viene il vomito!!!!!!". L'ammissione di paternità delle suddette dichiarazioni, la relativa assunzione di responsabilità e la pubblicazione delle scuse pubblicate su *Facebook* giustificavano – nel caso di specie - la concessione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 445 del 16 dicembre 2015 T.F. n. 26.

Non costituisce violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia "il comportamento di un tesserato che abbia pubblicato e postato in modo derisorio sul profilo *Facebook* della società, dallo stesso gestito, la fotografia dal medesimo ideata ed alla cui realizzazione partecipava, che ritraeva i giocatori della squadra under 15 da lui allenata incappucciati di nero", in quanto l'iniziativa, non lesiva dell'onore e dell'immagine dei giovani atleti, era meramente ricollegabile al senso di iniziativa goliardica dei giovani atleti medesimi che con atteggiamento scherzoso e con senso di autoironia avevano così inteso commentare una partita giocata male. - C.U. n. 1097 del 5 maggio 2015 T.F. n. 31 (decisione analoga in appello cfr. - C.U. n. 534 del 19 gennaio 2016 C.F.A. n. 7).

Vanno sanzionati per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia i tesserati che abbiano *pubblicato sul Social Network Facebook delle dichiarazioni dal contenuto offensivo e lesivo del prestigio e dell'onorabilità della classe arbitrale definendola "scandalosa e soprattutto facilmente influenzabile poco in grado di gestire le partite con grande agonismo"*, nonché della stessa F.I.P. con la frase "*F.I.P. uguale Mafia*". - C.U. n. 701 del 22 marzo 2016 T.F. n. 31.

Le dichiarazioni pubblicamente rese dall'allenatore di una squadra del tipo "*è inqualificabile il fatto che un canestro da tre punti allo scadere del secondo quarto, nonostante una netta interferenza, sia poi stato convalidato ... è inqualificabile il cambiamento del metro di giudizio utilizzato nel corso della gara ... non mi è mai capitato di essere continuamente minacciato di fallo tecnico per 40 minuti*" si esauriscono in giudizi ed opinioni personali che non integrano gli estremi della violazione di cui agli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, trattandosi di espressioni mantenute nel semplice diritto di critica dell'avvenimento sportivo e non travalicando i confini della libertà di espressione. La manifesta disapprovazione dell'operato dell'arbitro con riferimento a valutazioni tecniche manifestate nella partita a cui la critica si riferisce, qualora non trascenda nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale e non contenga termini di per sé inutilmente lesivi del diritto al prestigio ed all'onorabilità dell'arbitro non appare in alcun modo censurabile. - C.U. n. 6 del 7 luglio 2016 T.F. n. 1.

Sono lesive del prestigio e dell'onorabilità degli arbitri espressioni pubblicamente rese del tipo "*Abbiamo avuto un arbitraggio chiaramente mandato qui per farci*

perdere la partita. Il designatore arbitrale deve lavarsi la bocca quando parla di noi. Hanno voluto mandare un chiaro segnale alla nostra società, designando due arbitri che oggi sono stati inguardabili e che avrebbero meritato un trattamento diverso da quello di rispetto che invece abbiamo avuto nei loro confronti". Tali espressioni non si esauriscono infatti in un mero diritto di critica e vanno sanzionate ai sensi degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 6 del 7 luglio 2016 T.F. n. 1.

Viola gli artt. 2, 42 e 44 del Regolamento Giustizia il Presidente di una società che non abbia verificato e controllato un comunicato stampa diffamatorio nei confronti di altri tesserati; comunicato emesso tramite mezzi ufficiali della propria società e poi riportato da mezzi stampa locali. - C.U. n. 54 del 20 luglio 2016 T.F. n. 8.

Risponde della violazione di cui agli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che abbia pubblicato sul proprio profilo del *Social Network Facebook* frasi dal contenuto offensivo, minaccioso e lesivo del prestigio e dell'onorabilità degli arbitri e del Giudice Sportivo Regione affermando *"Siete riusciti ad espellere e addirittura a squalificare un allenatore educato e troppo corretto. Ci penserò io a trovare il modo di sistemare questi due signori e il circondario camorr... di amicizie che li circondano!!! Altro che ufficio inchieste!!! Invece per altri due giocatori, entrambi espulsi, nessuna menzione ...non vorrei mettermi in moto e farlo diventare un fortino pericoloso per i furbetti col fischiello..."*. - C.U. n. 57 del 21 luglio 2016 T.F. n. 10.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che abbia pubblicato sul *social Network Facebook* frasi offensive della reputazione ed onorabilità di altro tesserato qualificandolo *"fallito come dirigente, fallito come giocatore, fallito come uomo"*. - C.U. n. 100 del 7 settembre 2016 T.F. n. 21.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che nel contestare la decisione del Giudice Sportivo che aveva squalificato per 2 giornate un atleta della propria squadra, abbia inviato una mail dalla posta elettronica ufficiale della propria società indirizzata al Giudice Sportivo Regionale, al C.I.A. Regionale ed al Presidente del Comitato Regionale, contenente dichiarazioni minacciose ed intimidatorie nei confronti degli arbitri oltre che lesive della reputazione e dell'immagine dell'intero sistema arbitrale quali: *"dite pure ai due signori che la prossima volta che verranno ad arbitrarci può essere che il sottoscritto non gli faccia neanche iniziare la partita. Sono stufo di avere arbitri supponenti e prevenuti, è ora di finirla! mi terrò bene in mente i loro nomi"*. - C.U. n. 101 del 9 settembre 2016 T.F. n. 22.

Va sanzionato per violazione di cui agli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che abbia pubblicato sul *social Network Facebook* frasi dal contenuto offensivo e lesivo del prestigio e dell'onorabilità della Federazione Italiana Pallacanestro (si omette la regione) affermando: *"Basta arroganza. Ci siamo messi a 90° per anni tra parametri rubati e palesi violazioni del*

regolamento commesse dalla stessa F.I.P. Ora basta'. - C.U. n. 159 del 20 settembre 2016 T.F. n. 31.

L'allenatore che abbia pubblicato sul *social network Facebook* dichiarazioni denigratorie e lesive del prestigio e della onorabilità di colleghi e di altri tesserati e arbitri va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 256 del 12 ottobre 2016 T.F. n. 39.

La responsabilità del Presidente di una società per la violazione dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia per l'avvenuta pubblicazione del comunicato stampa avente contenuto lesivo della onorabilità di due tesserati deriva direttamente dal fatto che il comunicato risulta provenire dall'ambiente della Società dallo stesso presieduta, ed ancora dal fatto che alcuna rettifica o smentita sia stata fatta da parte della stessa Società (vedasi il disposto dell'art. 42, comma 5, Reg. Giust.) ed infine dal fatto che l'impossibilità di individuare il soggetto che abbia redatto in concreto il comunicato non porta ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della Società almeno sotto il profilo della "culpa in vigilando" con riguardo alla utilizzazione degli strumenti telematici di cui la Società stessa è dotata. - C.U. n. 286 del 17 ottobre 2016 C.F.A. n. 15.

Risponde della violazione di cui agli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che abbia pubblicato sul proprio profilo *Twitter* una frase dal contenuto lesivo del prestigio e dell'onorabilità degli arbitri affermando "*five versus eight*", alludendo al presunto schieramento degli arbitri in favore della squadra avversaria. - C.U. n. 453 del 10 novembre 2016 T.F. n. 47.

Nessuna sanzione può essere inflitta al tesserato deferito per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, per avere lo stesso rilasciato dichiarazioni pubbliche lesive del prestigio e della onorabilità della Federazione Italiana Basket affermando sul sito www.basketnet.it "*la Federazione italiana ha dei problemi, forse hanno bevuto quando hanno fatto quel girone*" non essendo stata acquisita alcuna prova certa che lo stesso fosse effettivamente autore della frase attribuitagli. - C.U. n. 516 del 24 novembre 2016 T.F. n. 56.

Il tesserato che abbia pubblicato sul *social network Facebook* dichiarazioni denigratorie e lesive del prestigio e della onorabilità degli arbitri, affermando che sono in grado di influenzare l'esito di una partita e definendoli "cornuti", va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 1272 del 5 giugno 2017 T.F. n. 88.

Vanno sanzionate con la deplorazione ai sensi degli artt. 21 e 42 del Regolamento di Giustizia, in quanto lesive dell'immagine e della reputazione degli arbitri, le dichiarazioni rese da un allenatore e pubblicate sul sito *web* "*arbitri incompetenti, assolutamente incompetenti ... come si fa a fischiare un tecnico ad un ragazzino del 2000 che beve l'acqua da una bottiglietta datagli dal padre?*" - C.U. n. 1273 del 5 giugno 2017 T.F. n. 89.

Risponde di violazione di cui agli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che all'esito di una gara abbia pubblicato sul proprio profilo *Facebook* frasi dal contenuto offensivo e lesivo del prestigio e dell'onorabilità di uno degli

arbitri dell'incontro affermando *"da cinque anni non mi fai finire una partita. Solo con te succede. Il fatto è che oltre ad essere scarso sei anche in mala fede. E lo dice mezza Calabria. Cambia sport demente che non sei altro, te li do io i 20 Euro di merda che prendi a partita"* e circa un mese dopo *"Non ti vergogni vero?...Cosa inutile che non sei altro....Tanto ci rivediamo, bellino!"*. - C.U. n. 236 del 22 settembre 2017 T.F. n. 50.

Risponde della violazione di cui agli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che abbia pubblicato sul proprio profilo *Facebook* dichiarazioni offensive e denigratorie nei confronti degli organizzatori della fase eliminatória di un torneo, che accusava di *furbate, di interessi particolari, di comportamento losco e complimentandosi infine per la bassezza*. - C.U. n. 411 del 26 ottobre 2017 T.F. n. 73.

Risponde della violazione di cui agli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia la presidente di una società che abbia *"rilasciato dichiarazioni pubbliche lesive del prestigio ed onorabilità di un'altra società cestistica"*. - C.U. n. 441 del 2 novembre 2017 T.F. n. 84.

La violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, mediante dichiarazioni a mezzo *social network*, rappresenta uno dei principi informativi di carattere generale dell'ordinamento sportivo e limite insuperabile nel regolare ogni rapporto riferibile a soggetti coinvolti all'interno dell'organizzazione federale; conseguentemente risponde della violazione di cui agli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, il tesserato che abbia *"pubblicato sul proprio profilo personale del Social Network Facebook delle dichiarazioni dal contenuto offensivo e lesivo del prestigio e dell'onorabilità della classe arbitrale e di Organi Istituzionali della Federazione Italiana Pallacanestro"*. In particolare il deferito aveva scritto a commento di una partita: *"Ieri un mio giocatore, dopo essere stato insultato da un ebete della squadra avversaria, con la frase zingaro di merda torna a casa tua è stato espulso e ha ricevuto 4 giornate di squalifica.... Sono proprio curioso di sapere cosa hanno scritto quei due fenomeni degli arbitri e le motivazioni... C'è il video di tutto l'incontro e mi auguro che qualche responsabile della federazione gli dia un'occhiata per rendersi conto di chi mandano in giro ad arbitrare e di cosa scrivono per rovinare atleti e società... All'ebete della squadra avversaria auguro di poter tornare la prossima stagione, così gli zingari li troverà fuori del cancello e capirà che il ragazzo del 1997 che ha insultato è differente da loro... Ho ricevuto poi nelle ultime due partite casalinghe multe inerenti agli addetti agli arbitri, perché secondo loro non tesserati... e a voi con l'elettroencefalogramma piatto ... chiedo: ma se risultano sulla lista R, forse saranno tesserati? andate a lavorare !!!"*. - C.U. n. 560 del 24 novembre 2017 T.F. n. 101.

Risponde della violazione di cui agli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che in varie mail inviate ad Organi della F.I.P. e Società affiliate dal contenuto offensivo e diffamatorio, insinuava il sospetto (rivelatosi del tutto infondato) di un intervento di Organi istituzionali della F.I.P. nella redazione di un rapporto arbitrale e definiva come estorsivo il Regolamento FIP in cui viene

prevista la commutazione in ammenda della squalifica del campo. - C.U. n. 580 del 30 novembre 2017 T.F. n. 107.

Rispondono della violazione di cui agli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia i tesserati che a commento dell'arbitraggio di una partita abbiano pubblicato sul *Social Network Facebook* dichiarazioni dal contenuto offensivo e lesivo del prestigio e dell'onorabilità degli arbitri e della Federazione Italiana Pallacanestro". - C.U. n. 581 del 30 novembre 2017 T.F. n. 108.

Risponde di violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il presidente della società sulla cui pagina ufficiale Facebook venivano pubblicati da persona non identificata commenti lesivi del prestigio e della onorabilità di un delegato provinciale della F.I.P. non provvedendo all'immediata rimozione degli stessi. - C.U. n. 770 del 12 febbraio 2018 T.F. n. 113.

Risponde di violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato F.I.P. (allenatore) che abbia pubblicato sul proprio profilo Facebook la foto dell'azione di gioco di una partita nella quale viene evidenziata con un cerchio la figura dell'arbitro che guarda in alto, corredata dalla frase "*no comment*" e da una *emoticon* che piange. - C.U. n. 948 del 17 aprile 2018 T.F. n. 129.

Va sanzionato per violazione dell'art 42 del Regolamento di Giustizia il Dirigente che nel corso della telecronaca di una partita visibile sull'account Facebook della società abbia rivolto frasi dal contenuto lesivo dell'immagine e del prestigio di un arbitro che si trovava sugli spalti ad assistere a tale gara insieme a dei ragazzi aspiranti arbitri, accusandolo pubblicamente di *aver commesso un disastro nella direzione di una partita giocata nel precedente girone di andata*, tacciandolo inoltre di "*eccessivo protagonismo*" ed auspicando che "*i ragazzi che lo accompagnavano sugli spalti fossero un po' più intelligenti di lui*". - C.U. n. 171 del 21 settembre 2018 T.F. n. 15; C.U. n. 173 del 21 settembre 2018 T.F. n. 17.

Vanno sanzionati per violazione dell'art 42 del Regolamento di Giustizia i tesserati che abbiano pubblicato sul profilo Facebook dichiarazioni lesive dell'immagine e della reputazione degli organi federali affermando "*ma come gli verranno in mente...queste masturbazioni mentali? ... ormai la federazione e con essa il settore giovanile, ma soprattutto chi decide queste stronzate, facendole calare dall'alto, senza sentire chi a questi campionati partecipa ... hanno fatto una cacata ... la pallacanestro giovanile ha bisogno di ben altre cose*". - C.U. n. 176 del 25 settembre 2018 T.F. n. 19.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia l'arbitro che nel commentare un post pubblicato sul profilo personale Facebook, si esprimeva in maniera gravemente offensiva e lesiva del prestigio e dell'onorabilità degli Organi della Federazione Italiana Pallacanestro, affermando: "una decisione del genere falsa il campionato e la responsabilità di tutto ciò ricade esclusivamente sulla Federazione italiana pallacanestro fatta di dilettanti, incompetenti e dediti unicamente a tenere occupata la poltrona per interesse personale". - C.U. n. 484 del 23 ottobre 2018 T.F. n. 23.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che abbia pubblicamente offeso, attraverso il *social network Facebook*, due arbitri, indicandone espressamente i cognomi e rivolgendolo loro accuse di parzialità nella direzione di una gara e definendoli "*ciechi, daltonici e scrotocefalli*". - C.U. n. 836 del 21 novembre 2018 T.F. n. 27.

Va sanzionato per violazione degli artt. 42 del Regolamento di Giustizia e 7 del Codice di Comportamento, il tesserato che abbia *pubblicato, su di un quotidiano on line Basket...*, un articolo contenente commenti ironici ed offensivi oltre che lesivi della reputazione dell'Ufficio gare del Comitato Regionale di appartenenza definendolo "ostruzionistico" l'atteggiamento del predetto Ufficio. - C.U. n. 860 del 28 novembre 2018 T.F. n. 30.

Viola l'art. 42 del Regolamento di Giustizia, l'allenatore di una società che abbia pubblicato sul Social Network Facebook una frase lesiva del prestigio e della onorabilità degli Organi Federali, definendo i dirigenti F.I.P. "*scarsi, ma veramente scarsi*". - C.U. n. 1164 del 17 gennaio 2019 T.F. n. 36; C.U. n. 1196 del 23 gennaio 2019 T.F. n. 37.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, il tesserato che abbia pubblicato sul proprio profilo personale del Social Network Facebook una frase ingiuriosa lesiva del prestigio e dell'onorabilità del Direttore Tecnico di una società qualificandolo "*merda umana*" e comunicandogli: "*domani sono in panca; va pure a fare in culo te e i tuoi amici*". - C.U. n. 1583 dell'8 maggio 2019 T.F. n. 56.

Vanno sanzionati per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia i che abbiano pubblicato su *Facebook*, frasi offensive nei confronti di altri tesserati tra cui "*cosa pretendono di ricevere 'sti napoletani di merda in giro per l'Italia?*". - C.U. n. 1631 del 13 maggio 2019 T.F. n. 59.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, il tesserato (*allenatore*) che nel corso di una intervista rilasciata ad un blog offendeva la reputazione in ambito sportivo di un giocatore definendolo "*il giocatore più scorretto che abbia mai visto: i piedi sotto e le gomitate lontano dalla palla sono all'ordine del giorno*". - C.U. n. 1672 del 22 maggio 2019 T.F. n. 60.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che il giorno successivo alla disputa di una gara di campionato U13, pubblicava sulla pagina *Facebook* della società le seguenti frasi: *L'età e la maturità non vanno di pari passo. A 50 e + anni una persona dovrebbe avere un minimo di cervello e di buon senso. Decidere di arbitrare ed utilizzare l'autorità della propria posizione in una partita di ragazzini per manipolare un risultato è veramente di una bassezza infinita. Probabilmente l'unico modo di portarsi a casa una soddisfazione per quanto falsa ed effimera.* - C.U. n. 1675 del 22 maggio 2019 T.F. n. 63.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che abbia pubblicato sul sito "Sportando", un commento

all'arbitraggio, contenente le seguenti espressioni: *assolutamente inadeguato ... un arbitro assolutamente al di fuori della partita ... gli arbitri devono riconoscere i propri errori con umiltà e pagare per i propri errori.* - C.U. n. 1676 del 22 maggio 2019 T.F. n. 64.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che abbia pubblicato sul Social Instagram una vignetta dal contenuto offensivo e lesivo del prestigio e dell'onorabilità dell'arbitro che il giorno precedente aveva diretto un incontro, (la vignetta, raffigurava *un escremento ed un dito medio, con l'aggiunta della frase, "al "sig. arbitro ... ridi ridi coglione"*) - C.U. n. 1677 del 22 maggio 2019 T.F. n. 65.

Non integrano gli estremi dell'infrazione di cui agli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia le dichiarazioni che costituiscano mera espressione del diritto di critica di un avvenimento sportivo, i cui confini non risultano travalicati da un linguaggio denigratorio della persona degli arbitri o inutilmente lesivo del prestigio e dell'onorabilità degli stessi. Il deferito non ha usato espressioni sconvenienti, oltraggiose o offensive dell'operato arbitrale, ma si è limitato ad esprimere il seguente giudizio, seppur critico: *quanto successo stasera però è, dal nostro punto di vista, inaccettabile; se dobbiamo retrocedere vogliamo farlo sul campo e per i nostri demeriti, non per gli arbitraggi l'arbitraggio di questa sera, in particolare, è stato assolutamente intollerabile*'. - C.U. n. 1708 del 29 maggio 2019 T.F. n. 66; v. in senso analogo: C.U. n. 6 del 4 luglio 2019 T.F. n. 1.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che abbia pubblicato sul Social Instagram una vignetta dichiarazioni dal contenuto offensivo e lesivo del prestigio e dell'onorabilità dell'arbitro che il giorno precedente aveva diretto un incontro, oltre che *della classe arbitrale in generale* affermando: *Adesso basta!!! Sono stanco degli arbitraggi mediocri, degli atteggiamenti insolenti, provocatori, saccenti e superficiali e soprattutto della malafede di coloro che devono regolare questo sport... Ti tocca l'arbitro che non vorresti mai, che sai ti danneggerà... Questo incubo ha un nome (omissis) ... Quello che non accetto è la volontà di nuocere e raramente mi è capitato di vedere una malafede così evidente.* - C.U. n. 1817 del 19 giugno 2019 T.F. n. 81.

Non integrano gli estremi dell'infrazione di cui agli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia le dichiarazioni che costituiscano mera espressione del diritto di critica di un avvenimento sportivo, i cui confini non risultano travalicati da un linguaggio denigratorio della persona degli arbitri o inutilmente lesivo del prestigio e dell'onorabilità degli stessi. - C.U. n. 6 del 4 luglio 2019 T.F. n. 1.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato che abbia rilasciato un'intervista ad un blog dal contenuto offensivo e lesivo del prestigio e dell'onorabilità degli arbitri definendoli *incapaci di fare il loro mestiere.* - C.U. n. 7 del 4 luglio 2019 T.F. n. 2; C.U. n. 52 del 18 luglio 2019 T.F. n. 13.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia l'allenatore che al termine di una gara abbia pubblicato sul proprio profilo personale Facebook, una dichiarazione dal contenuto offensivo e ingiurioso, oltre che lesivo del prestigio e dell'onorabilità dell'arbitro affermando *"certi personaggi non solo non dovrebbero arbitrare, ma non dovrebbero neanche mettere un piede su un campo di Basket! è stato un arbitraggio al limite dell'oscenità! Mi chiedo...ma perché arbitri? Ci sono tanti modi per "arrotondare"... vai a vendere il culo piuttosto, ma non venire a rovinare lo sport più bello del mondo!!"*. - C.U. n. 57 del 24 luglio 2019 T.F. n. 14.

Va applicata la sanzione della inibizione per mesi tre al presidente di società che abbia rivolto a due tesserati C.I.A. frasi dal contenuto lesivo della dignità personale e professionale - C.U. n. 379 del 5 novembre 2020 T.F. n. 43.

Va applicata la sanzione della inibizione per giorni sette al tesserato che in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, con lettera inviata al Presidente del proprio Comitato Regionale e per conoscenza al Presidente ed al Segretario Generale della F.I.P., oltre che al Giudice Sportivo Regionale ed alla Procura Federale, ledeva l'immagine dello stesso presidente ipotizzando una sorta di favoritismo rivelatosi privo di consistenza da parte del medesimo nei confronti di una Società. - C.U. n. 614 dell'11 febbraio 2021 T.F. n. 56.

La manifestata volontà del presidente di una società di ritirare una pregressa segnalazione e di rinunciare a qualsiasi pretesa di applicazione di sanzioni nei confronti di un tesserato deferito per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia per le dichiarazioni lesive del prestigio e dell'immagine della società, consentono di archiviare il procedimento e di non assumere alcun provvedimento nei confronti del deferito. - C.U. n. 711 del 10 marzo 2021 T.F. n. 63.

Va applicata la sanzione della inibizione per giorni sette all'allenatore di una squadra che in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, abbia rilasciato un'intervista nel corso della quale pronunciava frasi offensive, irrispettose e lesive dell'immagine degli arbitri sotto il profilo della formazione degli stessi, nonché dell'Ufficio designazioni CIA"; analoga sanzione va applicata al Presidente della società (per violazione della stessa disposizione regolamentare) che abbia poi pubblicato sulla pagina Facebook della società l'intervista anzidetta. - C.U. n. 835 del 15 aprile 2021 T.F. n. 66.

Va applicata l'inibizione per giorni dodici al tesserato che in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, abbia definito la F.I.P. sul social network Facebook "una manica di ladri succhiasoldi". - C.U. n. 882 del 28 aprile 2021 T.F. n. 70.

Va sanzionato (con l'inibizione per trenta giorni) l'arbitro il quale violando gli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia abbia "reiteratamente divulgato, attraverso lo strumento della mail, pareri ed opinioni offensivi e denigratori dell'operato della Procura Federale, degli Organi di Giustizia Sportiva, nonché di

tutta la Federazione Italiana Pallacanestro". - C.U. n. 902 del 3 maggio 2021 T.F. n. 75.

Va applicata la squalifica per una gara all'allenatore che in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, abbia rilasciato sul proprio profilo Facebook dichiarazioni pubbliche lesive del prestigio e dell'onorabilità di una squadra e del suo allenatore definendolo disonesto e ladro di polli. - C.U. n. 127 del 2 ottobre 2019 T.F. n. 18.

Non si ravvisa alcuna lesione del prestigio degli organi federali né alcuna violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, nella dichiarazione resa pubblicamente su un network (poi riprese da un giornale online) da un allenatore il quale affermava: "questo è il campionato del tweet; tutto deriva dal tweet di James Nunnally di due anni fa, e di una squalifica che è emersa dopo il suo tesseramento e la sua presenza in campo, non prima. In Germania non sarebbe successo. In Francia non sarebbe successo. - C.U. n. 130 del 2 ottobre 2019 T.F. n. 21.

Va sanzionato con la squalifica per due gare l'atleta che in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, a mezzo Instagram abbia offeso la reputazione di un arbitro con le frasi "non controlli più un cazzo ovviamente come tutti i ricchioni degli arbitri, aggiungendo poi altre parole offensive e minacciose. - C.U. n. 248 del 13 novembre 2019 T.F. n. 25.

Va applicata l'inibizione per giorni 15 sia nei confronti del presidente che del dirigente di una società i quali, in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, al termine di un incontro, in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Società utilizzavano frasi offensive nei confronti degli arbitri quali: "...una designazione arbitrale che definire inadeguata è esercizio di pura flagellazione"; "la coppia arbitrale...dirigendo in maniera inadatta e tollerando ripetuti contatti illeciti", "non ci si gira dall'altra parte mettendosi il fischietto in tasca come le tre scimmiette (non vedo, non sento e non parlo)" - C.U. n. 280 del 22 novembre 2019 T.F. n. 27.

Va applicata la sanzione della squalifica per due giornate nei confronti dell'allenatore che al termine di un incontro in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia abbia leso il prestigio e l'onorabilità del Giudice Sportivo Regionale e di un Ufficiale di Campo pubblicando dei post sul Social Facebook in cui definiva il primo "invertebrato" e definendo il secondo "ubriaco e zuzzus". - C.U. n. 281 del 22 novembre 2019 T.F. n. 28.

Va applicata la sanzione dell'ammonizione nei confronti del presidente di una società che, in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, abbia leso il prestigio e l'onorabilità degli Organi Istituzionali della F.I.P., pubblicando sul Social Facebook, un commento in ordine ad un provvedimento di ammonizione applicato ad un arbitro con le seguenti dichiarazioni: "Vergognoso! Questo il provvedimento che la F.I.P. ha ritenuto consono per quanto accaduto ... ha posto una linea netta e decisa tra chi è tutelato e chi no. - C.U. n. 282 del 22 novembre 2019 T.F. n. 29.

Va squalificato per una giornata ex artt. 2 e 42 R.G il giocatore che, in violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, tramite Instagram, al termine di una gara pubblicava due post in cui veniva raffigurato in foto l'arbitro che aveva diretto l'incontro con le seguenti frasi "quanto gay può essere ??? tanto/troppo" e "per quanto tempo lo *perculiamo?*" - C.U. n. 285 del 22 novembre 2019 T.F. n. 32.

Va applicata l'inibizione per giorni 15 al presidente di una società che in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia abbia leso il prestigio e l'onorabilità sia degli arbitri della partita di play off del campionato, sia degli Organi Istituzionali della Federazione Italiana Pallacanestro, esprimendosi, in una mail inviata all'Ufficio Gare, al Presidente Comitato Regionale e al C.I.A. regionale, oltre che in un post pubblicato sulla pagina Facebook della Società affermando: " ... abbiamo subito un arbitraggio scandaloso, indegno di una finale; gli arbitri incaricati con improvvida designazione di dirigere la partita, la hanno condizionata, indirizzata, incattivita, oltre che con la loro grave insufficienza tecnica, anche con un atteggiamento parziale e vergognosamente provocatorio nei confronti dei nostri tesserati e del nostro pubblico ... Hanno tenuto un metro disomogeneo, parziale, casalingo, sfidando i nostri giocatori ed irridendo il nostro pubblico, girandosi verso di loro e facendo l'occholino. Questo vergognoso comportamento è stato francamente inaccettabile ... Ho alzato la voce, perché il nostro sacrificio sportivo ed economico andava rispettato, sul campo con una direzione di gara imparziale e negli uffici, con una designazione accorta ... Sicuramente non devono più arbitrare le partite, anche giovanili, delle nostre squadre, perché non sono degni di decidere le sorti di una società sana come la nostra. Sempreché a mente fredda decidiamo di voler ancora regalare fior di quattrini ad un movimento che non li investe per noi, non li investe per gli arbitri, non li investe per gli allenatori, non li investe per i giocatori. La mia protesta è ferma e decisa e tale è stata anche ieri sera, anche nei confronti del commissario di campo e vale anche nei confronti di una federazione ieri assente. - C.U. n. 353 dell' 11 dicembre 2019 T.F. n. 52.

Va applicata la squalifica per due giornate nei confronti del giocatore che in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, abbia leso il prestigio e l'onorabilità degli organi federali pubblicando sul suo profilo Instagram "*Mai nella mia vita mi è capitata una merda del genere...squalificato per troppo silenzio forse? Mai preso in vita mia una diffida, ammonizione o altro e stavolta, senza manco aver parlato mi buttano fuori prima della partita più importante dell'anno...F.I.P. figli di puttana bastardi Ed è dirvi poco*"; post completato con la raffigurazione di un dito medio riprodotto due volte. - C.U. n. 355 dell'11 dicembre 2019 T.F. n. 53.

Va applicata la squalifica per una giornata nei confronti del giocatore che in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, abbia leso il prestigio e l'onorabilità di due arbitri definendo ciascuno di essi in una foto e in un video pubblicati sul suo profilo Instagram "*merda, coglione, imbecille*" ed augurando loro di crepare - C.U. n. 355 dell'11 dicembre 2019 T.F. n. 54.

Va applicata la sanzione della inibizione per giorni dieci nei confronti del presidente di una società che, in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, con una mail inviata ad alcune associazioni sportive e all'Ufficio regionale Gare della F.I.P., abbia offeso il prestigio e la reputazione dei responsabili di una società e del suo presidente. - C.U. n. 357 dell'11 dicembre 2019 T.F. n. 56.

Va applicata la sanzione della deplorazione nei confronti dell'arbitro che, in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, abbia avere pubblicato sul Social Network Instagram un video, ritraente un'atleta minorenni con un commento diffamatorio ed offensivo. - C.U. n. 443 del 24 gennaio 2020 T.F. n. 64.

Va applicata la sanzione dell'inibizione per 15 giorni al tesserato che, in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, abbia rivolto attraverso l'uso di Social Network frasi offensive dell'onorabilità e del prestigio della classe arbitrale. - C.U. n. 483 del 6 febbraio 2020 T.F. n. 67.

Va applicata la sanzione dell'inibizione per 15 giorni al tesserato che, in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, abbia rivolto attraverso l'uso di Social Network frasi offensive nei confronti di una squadra. - C.U. n. 550 del 6 febbraio 2020 T.F. n. 68.

Va applicata la sanzione della squalifica per una gara nei confronti dell'atleta di una squadra che, in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, abbia rivolto attraverso l'uso di Social Network frasi offensive e minacciose ad una squadra. - C.U. n. 551 del 26 febbraio 2020 T.F. n. 69.

Va applicata la sanzione della deplorazione nei confronti dell'allenatore di una squadra che, in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, abbia espresso un giudizio negativo sull'intera classe arbitrale regionale, a suo dire di livello scadente rispetto a quello delle altre Regioni, auspicandone comunque l'onestà intellettuale. - C.U. n. 298 del 5 ottobre 2020 T.F. n. 28; C.U. n. 19 del 27 luglio 2021 T.F. n. 2.

Va applicata la sanzione della inibizione per giorni dieci al tesserato che in violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia, nel corso di un'intervista rilasciata ad un organo di stampa offendeva l'immagine ed il prestigio della Federazione. - C.U. n. 615 dell'11 febbraio 2021 T.F. n. 57.

Ai sensi dell'art. 42, comma 8, del Regolamento di Giustizia "ogni tesserato o affiliato può segnalare alla Procura Federale dichiarazioni rese a mezzo stampa, radio e televisione, ritenute lesive del proprio onore e prestigio, entro 15 giorni dalla pubblicazione o dalla trasmissione delle dichiarazioni anzidette"; la violazione di tale termine, pacificamente perentorio, determina l'improcedibilità della segnalazione e l'impossibilità di assumere alcun provvedimento nei confronti del deferito. - C.U. n. 648 del 18 febbraio 2021 T.F. n. 59.

Va sanzionato per violazione dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, il dirigente di una società che, lamentando l'esclusione della propria squadra dal

gironi di appartenenza, abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche (riprese da organi di stampa) lesive della dignità degli organi federali regionali - C.U. n. 173 dell'11 novembre 2021 T.F. n. 10.

Vanno sanzionati per violazione dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, il dirigente e l'allenatore di una società che, a seguito del rinvio di una gara di campionato disposto dal Comitato Regionale per consentire l'esecuzione dei tamponi antigenici per il *Covid* a tutti i giocatori, abbiano rilasciato dichiarazioni pubbliche ad organi di stampa gravemente lesive della dignità degli organi federali regionali - C.U. n. 533 del 21 aprile 2022 T.F. n. 35.

Va sanzionata per violazione dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, la dirigente di una società che, con un comunicato stampa pubblicato da un quotidiano a diffusione regionale offendeva gravemente tutta la classe arbitrale oltre che in particolare due arbitri i quali nell'ultimo incontro disputato dalla propria squadra avevano influenzato con plateali scorrettezze l'esito della gara. - C.U. n. 738 del 26 maggio 2022 T.F. n. 41.

Va sanzionata per violazione dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, la tesserata di una società che, sulla propria pagina *Facebook*, pubblicava dichiarazioni gravemente offensive e lesive del prestigio e dell'onorabilità della F.I.P. e dell'Ufficio Gare usando frasi del tipo "voi, geni dell'ignoranza provo ribrezzo che ci sia gente come voi a decidere le sorti, a rappresentare il basket giovanile, ... voglio solo dire vergognatevi, mi fate schifo" - C.U. n. 849 del 22 giugno 2022 T.F. n. 44.

Non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, nella dichiarazione di un dirigente che nel corso di una conferenza stampa abbia espresso la propria indignazione per il comportamento scorretto e vergognoso dei dirigenti di altra società. - C.U. n. 854 del 23 giugno 2022 T.F. n. 46.

Art. 44 – Violazione dei principi di lealtà e correttezza

Viola gli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il presidente della società che rinunci alla disputa di una gara dell'ultima giornata di campionato, senza aver posto in essere quanto in suo potere per ovviare all'impedimento dell'utilizzo della palestra comunale. - C.U. n. 522 del 10 dicembre 2014 T.F. n. 9.

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il comportamento del Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro che riservando un trattamento di favore ad una società resasi inadempiente per la presentazione di fideiussione bancaria in favore della L.N.P., in violazione delle modalità e dei termini perentori previsti dalle D.O.A., abbia concesso una proroga per l'esatto adempimento, non prevista, né consentita dai regolamenti federali, né dalla convenzione in essere tra la F.I.P. la C.I.A. e la L.N.P.". - C.U. n. 539 del 16 dicembre 2014 T.F. n. 11.

Costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia e degli artt. 1 e 2.2 del Codice Etico l'aver riportato una condanna penale per reati sessuali e maltrattamenti. - C.U. n. 587 dell'8 gennaio 2015 T.F. n. 14.

Non costituisce illecito sportivo ex artt. 60 e 61 del Regolamento di Giustizia, ma violazione delle norme di correttezza e lealtà sportiva di cui agli artt. 2 e 44 dello stesso regolamento, l'iniziativa del presidente di una società che per protestare nei confronti di alcune direzioni arbitrali che, in occasione di gare precedenti, avrebbero danneggiato la propria squadra, mandava in campo cinque giocatori, appositamente sorteggiati, con l'intento, preannunciato ai direttori di gara nella fase di riconoscimento degli atleti, di non partecipare attivamente alla partita, come effettivamente accaduto, ordinando ai giocatori di limitarsi a commettere falli durante la gara per farla terminare il prima possibile. Analogamente va sanzionato per violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva il comportamento dei giocatori, i quali ben avrebbero potuto, e dovuto, rifiutarsi di aderire all'iniziativa del presidente. - C.U. n. 91 del 3 settembre 2015 T.F. n. 9.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il dirigente che in una *mail* inviata al Giudice Sportivo Territoriale si sia espresso con parole offensive ed irrispettose affermando "*abbiamo finito le parole per descrivere questo scempio, non ci era mai capitato di essere presi per il c... in questo modo*". - C.U. n. 235 del 21 ottobre 2015 T.F. n. 16.

Nessuna sanzione può essere applicata al presidente di società che sia stato deferito per rispondere di violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia per avere asserito di avere smarrito la documentazione relativa ad un tesseramento nel caso in cui non sia stato contestato il mancato rispetto dell'obbligo di conservazione del modulo di tesseramento e la scorrettezza del relativo comportamento. - C.U. n. 364 del 6 novembre 2015 T.F. n. 6.

Risponde della violazione dei principi di lealtà e correttezza e va sanzionata ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia la dirigente di una società che abbia prodotto dinanzi alla Commissione Tesseramento e successivamente dinanzi al Tribunale Federale certificati medici della figlia minore risultati ad un semplice riscontro fattuale palesemente non veritieri. Nessuna sanzione è stata inflitta alla minore per la stessa violazione non risultando altrettanto evidente la responsabilità della stessa. - C.U. n. 358 del 18 novembre 2015 T.F. n. 21.

Nessuna sanzione può essere applicata al presidente di società che sia stato deferito per rispondere di violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia per avere asserito di avere smarrito la documentazione relativa ad un tesseramento nel caso in cui non sia stato contestato il mancato rispetto dell'obbligo di conservazione del modulo di tesseramento e la scorrettezza del relativo comportamento. - C.U. n. 364 del 6 novembre 2015 T.F. n. 6

Non costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia "il comportamento di un tesserato che abbia pubblicato e postato in modo derisorio sul profilo *Facebook* della società, dallo stesso gestito, la fotografia dal

medesimo ideata ed alla cui realizzazione partecipava, che ritraeva i giocatori della squadra under 15 da lui allenata incappucciati di nero”, in quanto l’iniziativa, non lesiva dell’onore e dell’immagine dei giovani atleti, era meramente ricollegabile al senso di iniziativa goliardica dei giovani atleti medesimi che con atteggiamento scherzoso e con senso di autoironia avevano così inteso commentare una partita giocata male. - C.U. n. 534 del 19 gennaio 2016 C.F.A. n. 7.

Viola i principi di lealtà e correttezza, cui i tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti (artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia e artt. 2.2 e 2.3 del Codice Etico), il tesserato che abbia “percepito dalla propria società elementi attivi non dichiarati di redditi da lavoro dipendente. L’irrelevanza penale del fatto e l’archiviazione del procedimento penale non escludono la responsabilità disciplinare del tesserato dinanzi ai competenti organi di giustizia sportiva. - C.U. n. 661 del 9 marzo 2016 T.F. n. 29.

Viola i principi di lealtà e correttezza, cui i tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti (artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia e artt. 2.2 e 2.3 del Codice Etico), il tesserato che abbia “percepito dalla propria società elementi attivi non dichiarati di redditi da lavoro dipendente. L’irrelevanza penale del fatto e l’archiviazione del procedimento penale non escludono la responsabilità disciplinare del tesserato dinanzi ai competenti organi di giustizia sportiva. - C.U. n. 661 del 9 marzo 2016 T.F. n. 29; C.U. n. 69 del 29 luglio 2016 T.F. n. 12; C.U. n. 70 del 29 luglio 2016 T.F. n. 13; C.U. n. 71 del 29 luglio 2016 T.F. n. 14; C.U. n. 72 del 29 luglio 2016 T.F. n. 15; C.U. n. 73 del 29 luglio 2016 T.F. n. 16; C.U. n. 74 del 29 luglio 2016 T.F. n. 17; C.U. n. 128 del 15 settembre 2016 T.F. n. 30.

L’ingerenza di fatto di soggetti non tesserati nella gestione di una società costituisce illecito sportivo (ed in particolare violazione dei principi di lealtà e correttezza), poiché si dà vita, in tali casi, ad una inammissibile ed inaccettabile dissociazione, all’interno della società affiliata, tra ruoli formali e ruoli di fatto. Peraltro, nel caso in cui ciò avvenga da parte di soggetto sottrattosi in precedenza alla Giustizia Federale (mediante dimissioni presentate nell’imminenza del giudizio disciplinare), l’illecito assume connotati di particolare gravità (di cui deve rispondere, ai sensi dell’articolo 44, commi 3 e 4, del Regolamento di Giustizia, anche chi – dirigente tesserato – abbia consentito tale ingerenza di fatto). Ritiene peraltro il Tribunale che rilasciare dichiarazioni ed interviste (nei quali l’intervistato è qualificato dall’intervistatore come Presidente), relative alla vita della società ed all’andamento della squadra, non integri la violazione contestata né tantomeno costituisca elemento da cui dedurre, in via presuntiva, che atti di gestione vengano compiuti dall’intervistato. Il socio di maggioranza di una società è evidente che, in quanto tale, è a conoscenza, ed esprime anche alla stampa, aspettative e valutazioni in merito all’andamento, corrente e futuro, della società. Sicché non è anomalo (né costituisce necessariamente indice di ingerenza nell’amministrazione della società) che un socio sia a conoscenza (pur non partecipandovi in concreto) di come la società sia gestita o verrà gestita, e che

esprima al riguardo – anche pubblicamente – le proprie valutazioni ed opinioni. Per dimostrare un coinvolgimento concreto ed attivo nella vita della società sarebbe semmai necessario un *quid pluris* (come, ad esempio, la partecipazione alle negoziazioni per il tesseramento di uno o più atleti; la partecipazione ad incontri con gli sponsor esistenti o potenziali; il relazionarsi direttamente con gli organi della Lega o con quelli Federali; il relazionarsi con i fornitori della società) rispetto al solo, e semplice, rilascio di dichiarazioni alla stampa locale (nelle quali, peraltro, il deferito non si attribuisce mai la qualifica di presidente). - C.U. n. 1024 dell'1 giugno 2016 T.F. n. 52.

Costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia (principi di lealtà e correttezza) il comportamento del dirigente di una società che abbia *depositato presso la F.I.P. la dichiarazione liberatoria rilasciata da un giocatore dopo averla alterata*. - C.U. n. 53 del 20 luglio 2016 T.F. n. 7.

Violano gli artt. 2 e 44 del Regolamento Giustizia il Presidente, il dirigente e un giocatore di una società che abbiano tentato, in varie occasioni di indurre un tesserato a ritrattare la propria versione dei fatti in ordine ad uno sputo che egli avrebbe ricevuto da un atleta, dapprima sottoponendogli un foglio da sottoscrivere contenente la propria versione dei fatti e poi tentando di convincerlo a testimoniare la "verità" in sede di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale con cui l'atleta anzidetto era stato sanzionato. - C.U. n. 54 del 20 luglio 2016 T.F. n. 8.

Viola gli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il presidente di una società che in una *mail* inviata al presidente del proprio Comitato Regionale si esprima con frasi del tipo "*grazie ai poteri di società molto ben ammanicate*". - C.U. n. 56 del 21 luglio 2016 T.F. n. 9.

Non viola gli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia l'atleta che abbia fatto delle dichiarazioni sul social network *Facebook* dalle quali nasceva il legittimo sospetto (rivelatosi privo di fondamento) che la sua squadra avesse perso deliberatamente un incontro al fine di avere un accoppiamento play-off favorevole. Tali dichiarazioni venivano ritenute dal tribunale inopportune ed in alcuni passaggi indubbiamente volgari, ma inidonee a violare i principi di lealtà e correttezza, in quanto mera manifestazione, seppur censurabile per i termini utilizzati, autocritica ed autoironica sul valore e sul comportamento della propria squadra. - C.U. n. 95 del 6 settembre 2016 T.F. n. 19.

Costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il comportamento del presidente di una società che abbia permesso e consentito ad un ex dirigente, non più tesserabile presso la F.I.P. per revoca dell'affiliazione ai sensi dell'art. 130, comma 5, del Regolamento Organico, di esercitare "di fatto" attività federale e sociale (*di general manager della propria società*). - C.U. n. 126 del 15 settembre 2016 T.F. n. 28.

Viola l'obbligo di lealtà e correttezza previsto dagli artt. 2 e 44 del Regolamento Giustizia il dirigente che abbia *consapevolmente eluso il disposto dell'art. 20 del Regolamento Minibasket che prevede la presenza in panchina di persona avente*

qualifica di Istruttore Minibasket". - C.U. n. 160 del 20 settembre 2016 T.F. n. 32.

Viola gli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia l'atleta che sottraendosi alla convocazione in nazionale per motivi di salute abbia poi partecipato ad una gara con la propria squadra a seguito di asserito miglioramento delle condizioni fisiche. Analogamente va sanzionato per violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva il presidente della società. - C.U. n. 161 del 20 settembre 2016 T.F. n. 33 (*decisione riformata in appello*).

Va revocata la sanzione applicata ex artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia ad un giovane atleta (appena diciottenne) il quale, impossibilitato a partecipare alla convocazione in nazionale, abbia prima della scadenza del periodo di prognosi ripreso l'attività agonistica con la propria squadra. Non può invero escludersi che le cure cui lo stesso si era sottoposto fossero talmente adeguate e tempestive da consentirgli di riprendere progressivamente l'uso dell'arto infortunato e da porre in essere le condizioni per una sua utilizzazione nelle varie gare del torneo. - C.U. n. 182 del 30 settembre 2016 C.F.A. n. 9.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il tesserato che abbia inviato una mail all'Ufficio Gare regionale dal contenuto offensivo e lesivo del prestigio e dell'onorabilità della Federazione Italiana Pallacanestro affermando: *"Prendiamo atto che siamo in una Federazione di gente poco seria ... in bocca al lupo per i play off, la prossima volta studiate meglio. Concludo con una citazione "la legge per gli amici si interpreta e per i nemici si applica" ... cordiali saluti"*. - C.U. n. 296 del 18 ottobre 2016 T.F. n. 40.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia l'allenatore di una squadra che avendo incontrato sulla pubblica via un arbitro lo abbia offeso, minacciato ed aggredito, mettendogli le mani in faccia ed esclamando le seguenti parole: *Perché non ti fai forte ora che sei senza divisa? Che? ora che non hai il fischiello non hai il coraggio? Fai l'uomo, fallo ora l'uomo, coglione"*. - C.U. n. 454 del 10 novembre 2016 T.F. n. 48.

Costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il rifiuto di un atleta di sottoscrivere le liberatorie previste per una stagione agonistica nonostante avesse regolarmente ricevuto i compensi dovutigli in base agli accordi presi con la società di appartenenza. - C.U. n. 494 del 17 novembre 2016 T.F. n. 54.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il presidente di una società il quale, benché colpito da provvedimento di inibizione (*per un periodo di cinque anni per frode sportiva*), si sia comportato, in molteplici occasioni, quale effettivo Presidente qualificandosi come tale e svolgendo attività propagandistica per la medesima società. Nessuna violazione è stata viceversa ritenuta configurabile a carico del presidente in carica per non avere impedito l'anzidetto comportamento al presidente inibito. - C.U. n. 741 dell'11 gennaio 2017 T.F. n. 61.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il tesserato il quale, benché colpito da provvedimento di inibizione, si posizioni durante alcune gare in zone interdette al pubblico (in un'occasione intrattenendosi con gli arbitri durante l'intervallo di gara; altre volte seduto al tavolo delle statistiche o al tavolo riservato alla stampa; in altra gara addirittura al centro del campo insieme alle squadre schierate per l'inno nazionale). - C.U. n. 799 dell'1 febbraio 2017 T.F. n. 63.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il presidente della società che con comunicazioni a mezzo stampa, corredate da documenti fotografici, abbia presentato un atleta ancor prima dell'inserimento nell'organico della società come elemento dal quale la medesima società, con altri giovani giocatori, intendeva ripartire per la nuova stagione sportiva. Va viceversa prosciolto l'atleta deferito, unitamente con il presidente per lo stesso fatto, non potendosi configurare nei confronti del medesimo alcuna violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 800 dell'1 febbraio 2017 T.F. n. 64.

Costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il comportamento del presidente di società che abbia indebitamente richiesto la somma di € 500,00 per la cessione del cartellino di una propria tesserata che aveva manifestato la propria intenzione di esercitare la facoltà di svincolarsi, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, per trasferirsi ad altra società. - C.U. n. 881 del 23 febbraio 2017 T.F. n. 70; C.U. n. 944 del 21 marzo 2017 T.F. n. 72.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il tesserato il quale, benché colpito da provvedimento di inibizione, si posizioni durante una gara in zone interdette al pubblico. Lo stesso infatti, arrivato al seguito della propria squadra prima della gara, si dirigeva all'interno dello spogliatoio della squadra ospite; prima della gara e durante l'intervallo sostava nello spogliatoio della squadra ospite e nel corridoio; durante la gara si posizionava inoltre sulle tribune dietro la panchina della squadra ospite ed assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti del pubblico. - C.U. n. 998 dell'11 aprile 2017 T.F. n. 74.

La normativa vigente stabilisce che i giovani atleti possano essere trasferiti in prestito ad altre società che ne facciano richiesta, solo previo rilascio a titolo gratuito di nulla osta da parte della società di appartenenza. Costituisce pertanto violazione dei principi di lealtà e correttezza, sanzionata ex artt. 2 e 44 del Regolamento di giustizia, la richiesta di una somma di €. 500 per ciascuna atleta, atteso che la *ratio* della norma è proprio quella di evitare che le società possano abusare del proprio potere a danno dei giovani atleti (specialmente se minori), sì da comprometterne la volontà e le scelte sportive e costringerli a versare una somma non dovuta per poter giocare in prestito presso altre società. - C.U. n. 1078 del 27 aprile 2017 T.F. n. 77; C.U. n. 1279 dell'8 giugno 2017 C.F.A. n. 34.

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2, 44 e 47 del Regolamento di Giustizia, il comportamento del presidente di una società che abbia tesserato un'atleta indicando nel modulo di iscrizione un anno di nascita diverso da quello effettivo sì da consentirle la partecipazione al campionato dal quale sarebbe stata altrimenti esclusa. - C.U. n. 1084 del 28 aprile 2017 T.F. n. 78.

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il comportamento dei dirigenti di una società che in concorso tra loro abbiano eluso la normativa sul tesseramento rappresentando come avvenuto il tesseramento di un atleta non realmente effettuato nei termini e con le modalità previste, al fine di trattenerlo illegittimamente nelle proprie fila per ottenerne un riconoscimento in denaro per la formazione, in caso di nulla osta al trasferimento, o per un'eventuale cessione dello stesso in prestito ad altra Società. - C.U. n. 1138 del 9 maggio 2017 T.F. n. 82.

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il comportamento del presidente di una società che abbia tesserato un atleta minorenni utilizzando la foto della carta d'identità di altro atleta falsificandone in tal modo il documento d'identità. - C.U. n. 1139 del 9 maggio 2017 T.F. n. 83.

Vanno sanzionati per violazione degli artt. 2, 44 e 47 del Regolamento di Giustizia i dirigenti di una società che in occasione di una gara abbiano consentito e disposto l'inserimento nella lista "R" di n. 6 giocatori non presenti nella lista anzidetta ufficialmente registrata nel sito *FipOnline*. - C.U. n. 1143 del 10 maggio 2017 T.F. n. 84.

Il tesserato che, dopo avere assistito ad uno o più incontri, abbia fornito indicazioni tecniche alla propria squadra, rilasciando interviste a fine gara, senza recarsi negli spogliatoi, e senza avere alcun contatto con arbitri od altri tesserati, non assume la qualità di allenatore "di fatto", talché il fatto non appare idoneo a violare il disposto di cui agli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 1202 del 17 maggio 2017 T.F. n. 85.

Risponde di violazione degli artt. 1, 2 e 44 del Regolamento di Giustizia a titolo di responsabilità oggettiva per *culpa in vigilando* il legale rappresentante di una società che non abbia assicurato l'ordine e la sicurezza in tutte le fasi di svolgimento della gara non impedendo ad uno dei propri sostenitori di lanciare una sedia pochi secondi dopo il termine di una gara, a nulla rilevando che si sia trattato di un gesto isolato ed improvviso di un singolo spettatore, immediatamente bloccato e allontanato dal resto della tifoseria. - C.U. n. 1209 del 19 maggio 2017 T.F. n. 87.

Va sanzionato con l'inibizione per mesi sei, per violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2 e 44 comma 2 del Regolamento di Giustizia, il presidente della società che abbia sottoscritto una scrittura privata con la quale si impegnava a trasferire ad un atleta la proprietà di un'automobile, già in

possesso dell'atleta, a compensazione dei crediti vantati dal medesimo nei confronti della società. - C.U. n. 1363 del 28 giugno 2017 T.F. n. 93.

Costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il comportamento del presidente di una società che abbia permesso e consentito ad un giocatore, squalificato con provvedimento disciplinare per violazione della normativa antidoping, di esercitare "di fatto" attività federale e sociale (di direttore tecnico della stessa società). Della medesima violazione si rende responsabile il tesserato che, seppure squalificato per doping, abbia svolto "di fatto" l'attività di direttore tecnico della propria società. - C.U. n. 20 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 6.

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2, 44 e 47 del Regolamento di Giustizia, il comportamento del presidente di una società che abbia provveduto a tesserare un atleta, pur essendo a conoscenza come lo stesso fosse già vincolato con altra società e proceduto poi a rinnovare d'autorità nelle stagioni successive lo stesso tesseramento irregolare e per aver tesserato e schierato lo stesso atleta nella stagione sportiva 2016/2017 utilizzando l'anagrafica irregolare dello stesso, senza richiedere, come nelle stagioni sportive precedenti il suo trasferimento in prestito dalla società unica proprietaria del cartellino dell'atleta. - C.U. 23 del 14 luglio 2017 T.F. n. 8.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il tesserato che in una mail inviata alla Presidenza, alla Procura e agli Organi di Giustizia della F.I.P., aveva mosso varie accuse nei confronti del Presidente di un Comitato regionale F.I.P. esprimendosi nei confronti dello stesso con toni offensivi, asserendo che avrebbe calpestato ogni principio di certezza della pena ... non avrebbe preso provvedimenti nei confronti di un tesserato ... non avrebbe applicato i principi democratici più elementari della giustizia eguale per tutti usando criteri personalistici assolutamente intollerabili. - C.U. n.58 del 25 luglio 2017 T.F. n. 18.

Costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il comportamento omissivo del Presidente e del Dirigente Responsabile Organizzativo di una società i quali non avendo svolto i doverosi controlli a cui erano tenuti in ordine all'accertamento della idoneità sportiva agonistica dei propri atleti, non impedivano che uno di essi, in assenza di qualsivoglia accertamento medico disposto dalla società e con certificato medico di idoneità alla pratica sportiva già scaduto, veniva fatto scendere ugualmente in campo in occasione di una partita, nel corso della quale l'atleta era costretto ad uscire per un arresto cardiaco; malore cui il giorno successivo seguiva la morte. - C.U. n. 61 del 25 luglio 2017 T.F. n. 21.

Va sanzionato con l'inibizione, per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il presidente di una società che abbia partecipato con la propria compagine ad un torneo avvalendosi di atlete tesserate in prestito da altra società, pur consapevole del fatto che quest'ultima società non avesse dato la relativa autorizzazione. - C.U. n. 62 del 25 luglio 2017 T.F. n. 22.

Non è censurabile ex artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il comportamento del tesserato che abbia fotografato le liste "R" di una gara contenenti i dati personali di atleti minorenni, senza alcuna autorizzazione dei genitori degli atleti stessi, atteso che la mera acquisizione dei dati identificativi degli atleti anzidetti, in assenza di qualsiasi utilizzazione dei dati stessi, è da ritenere privo di qualsiasi rilevanza disciplinare. - C.U. n. 947 del 17 aprile 2018 T.F. n. 128; C.U. 1141 del 24 maggio 2018 C.F.A. n. 23.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il presidente di una società che consenta di pubblicare sul profilo *Facebook* della propria società un'intervista a persona non tesserata la quale, *presentata come Presidente della società medesima, utilizzava espressioni denigratorie e lesive dell'immagine e del prestigio di altra affiliata, affermando di avere ricevuto da quest'ultima nel campo della medesima definito poco più di un letamaio un pessimo trattamento ed una riserva di posti "in piccionaia"*. - C.U. n. 579 del 30 novembre 2017 T.F. n. 106.

Il rifiuto del presidente di una società di procedere allo svincolo dei propri atleti, nel corso del campionato, al di fuori di ogni procedura federale e in assenza dei tempi e delle condizioni previste dalla normativa regolamentare, per fronteggiare una difficile situazione economica, mettendo viceversa in atto ogni procedura idonea a salvaguardare il proprio patrimonio di atleti, e di garantire, con ogni sforzo possibile, gare ed allenamenti, cercando di superare, con tutte le risorse a disposizione, il temporaneo stato di crisi, appare assolutamente corretto alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. artt. 2 e 44 del Regolamento di giustizia ed incensurabile sul piano disciplinare. - C.U. n. 583 del 30 novembre 2017 T.F. n. 109.

Va applicata la radiazione (e non la più tenue sanzione sospensiva richiesta dalla Procura federale) nei confronti del tesserato (allenatore di una squadra femminile) che abbia riportato una condanna penale a sei anni di reclusione per abusi sessuali su due allieve minorenni integrando il fatto una palese violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 2.2 del Codice Etico. - C.U. n. 671 del 12 gennaio 2018 T.F. n. 110.

L'art. 44, comma 3, del Regolamento di Giustizia (*Violazione dei principi di lealtà e correttezza*) prevede espressamente che costituisce violazione della presente norma il comportamento di dirigenti di società che consentano (...) l'ingerenza nella vita federale o sociale da parte di altri soggetti non tesserati. Vanno conseguentemente sanzionati sia il tesserato che abbia svolto attività manageriale in favore di società diversa da quella con la quale era contrattualmente vincolato, che il presidente della società che abbia consentito l'ingerenza nella vita sociale del soggetto contrattualmente vincolato con altra società". - C.U. n. 803 del 23 febbraio 2018 T.F. n. 121.

Viola gli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il presidente di una società che abbia tenuto comportamenti gravemente minacciosi ed intimidatori nei confronti dell'Amministratore Delegato di altra società. - C.U. n. 806 del 27 febbraio 2018 T.F. n. 123.

Risponde della violazione di cui agli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il dirigente di una società che abbia omesso di verificare puntualmente le procedure inerenti l'iscrizione della propria squadra al campionato di Serie A2 ed omesso di vigilare sulla correttezza e regolarità degli adempimenti posti in essere dai propri dirigenti per le stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018. - C.U. n. 930 del 12 aprile 2018 T.F. n. 125.

Esula dall'ambito di applicabilità degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il comportamento dell'amministratore di una società che abbia contattato due atlete di minore età, la prima sull'utenza telefonica mobile della stessa, la seconda tramite il padre (*allenatore del settore giovanile della società stessa*) allo scopo di sondarne la disponibilità a giocare con la propria società. - C.U. n. 10 del 5 luglio 2018 T.F. n. 6.

Viola gli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il tesserato che, sostituendo la propria persona a quella di altra tesserata, abbia illegittimamente attivato una casella di posta elettronica con il nome ed il cognome di costei e, al fine di screditarla, abbia inviato ai Presidenti Regionali del C.I.A. una mail dal contenuto diffamatorio nei confronti del Presidente Regionale F.I.P. (della regione di appartenenza). Nel caso di specie è stata confermata la sanzione della inibizione per anni 2 (due) con l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 21 n. 5 lett. a) del Regolamento di Giustizia (violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni) e di cui all'art. 21 n. 5 lett. f) del medesimo Regolamento (dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato). - C.U. n. 50 del 17 luglio 2018 C.F.A. n. 2.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, per violazione dei principi di lealtà e correttezza, il dirigente di una società che abbia preso contatti diretti con una atleta di minore età, cercando di allacciare con la medesima un rapporto diretto ed in certo senso riservato, inviando alla stessa messaggi tramite *WhatsApp* al fine di condizionarne le scelte future, così interferendo in decisioni appartenenti alla competenza esclusiva dei genitori della giovane atleta. - C.U. n. 149 del 17 settembre 2018 C.F.A. n. 3.

Va sanzionata per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia la presidente di una società che trasmetteva, tramite il servizio *messenger*, dal proprio account *Facebook*, un messaggio dal contenuto minaccioso nei confronti di altro tesserato dicendo "*io ci metto due minuti a venire dove sei e smussarti la mandibola*". - C.U. n. 172 del 21 settembre 2018 T.F. n. 16.

Va sanzionato per violazione degli artt. 1, comma III, 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il presidente della società che non abbia adottato le misure di sicurezza necessarie a proteggere l'incolumità dei tesserati della squadra ospite, tanto che un gruppo, seppur ristretto, di soggetti incappucciati era in grado di entrare nell'area della struttura con fumogeni e petardi. - C.U. n. 175 del 25 settembre 2018 T.F. n. 18.

Vanno sanzionati ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia i tesserati che, violando i principi di lealtà e correttezza, abbiano rivolto frasi intimidatorie e minacciose a due tesserati C.I.A. minorenni. - C.U. n. 209 del 28 settembre 2018 T.F. n. 20.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, per violazione dei principi di lealtà e correttezza, l'atleta che abbia *sottoscritto un contratto di prestazione sportiva nell'anno solare di compimento dei 20 anni anziché dei 21 pur essendo vincolato fino alla fine dell'anno solare in quanto tesserato con un diverso codice fiscale per altra società*. - C.U. n. 483 del 23 ottobre 2018 T.F. n. 22.

L'inosservanza dei principi di lealtà e correttezza, fattispecie di natura residuale atipica del procedimento disciplinare sportivo, può essere rilevata anche in assenza della violazione di una precisa disposizione federale, sempre che il comportamento contestato contrasti, anche in via astratta, con un principio dell'ordinamento statale; la Federazione Italiana Pallacanestro condanna e contrasta con fermezza la violenza in qualunque forma si manifesti; va pertanto sanzionato ex artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia l'atleta che, nel corso di una riunione, dopo aver insultato il presidente della propria società, colpiva con un pugno al viso un dirigente intervenuto per metterlo a tacere. - C.U. n. 1163 del 17 gennaio 2019 T.F. n. 35.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, costituendo prova di comportamento scorretto e sleale il dirigente della società che abbia tesserato un atleta come "primo tesseramento", sapendo che lo stesso era di proprietà di altra società - avendo già l'atleta giocato in prestito in altra squadra già dalla precedente stagione - e che lo stesso non era libero, altrimenti non avrebbe avuto senso richiedere il nulla osta al prestito anche per la stagione corrente alla società di appartenenza. - C.U. n. 1445 del 4 aprile 2019 T.F. n. 49.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il tesserato C.I.A. che nella compilazione dei moduli di rimborso per le trasferte effettuate per più partite nel medesimo luogo e nella medesima giornata abbia chiesto il rimborso presentando un modulo per ognuna di esse, comprensivo delle spese sostenute per la trasferta (chilometraggio e pedaggio autostradale), ritenendo che tale procedura costituisse una prassi consolidata e di fatto autorizzata in sede regionale, come una sorta di "compensazione" per l'esiguità dei gettoni stabiliti per la direzione delle singole gare. - C.U. n. 1582 dell'8 maggio 2019 T.F. n. 55.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il tesserato che abbia inviato due messaggi tramite *whatsapp* al responsabile di un organo tecnico arbitrale dal contenuto scurrile e blasfemo, nonché offensivo e minaccioso nei confronti dell'intera categoria arbitrale. - C.U. n. 1673 del 22 maggio 2019 T.F. n. 61.

In mancanza di prove certe in ordine alla intenzionalità e volontà del fatto, deve escludersi che integri un'ipotesi di frode sportiva ex art. 59 del Regolamento di Giustizia la condotta del presidente di una società che all'insaputa dell'atleta minore e dei suoi genitori, abbia disposto per ben tre volte operazioni di trasferimento in prestito, di rientro e di nuovo prestito dell'atleta, apponendo su ciascun modulo le firme false dei diretti interessati, al fine di trattenere un atleta che, altrimenti, sarebbe stato giudicato svincolato e libero di tesserarsi per altra società, trattandosi di una semplice violazione degli obblighi di lealtà e correttezza sanzionabile ex artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 1674 del 22 maggio 2019 T.F. n. 62.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il tesserato che abbia inviato ad un arbitro tramite il servizio di messaggia di un Social Network, un messaggio dal contenuto offensivo oltre che minaccioso del seguente tenore: *Tempo al tempo!! Sei un vigliacco presuntuoso ed arrogante e spera che non ci incroceremo mai per strada! Buon Natale.* - C.U. n. 1719 del 31 maggio 2019 T.F. n. 70.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il tesserato (dirigente di una società) che nel corso di una partita, cui un atleta della squadra avversaria assisteva come spettatore, minacciava più volte quest'ultimo dicendogli che se avesse continuato a sorridere sarebbe andato a cercarlo una sera a casa. - C.U. n. 1720 del 31 maggio 2019 T.F. n. 71.

Vanno sanzionati ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia i dirigenti i quali, violando i principi di lealtà e correttezza, per ben due volte non abbiano dato alcun seguito - senza addurre giustificazione alcuna - alle convocazioni disposte dall'Ufficio della Procura Federale per essere sentiti nell'ambito di un'indagine. - C.U. n. 7 del 4 luglio 2019 T.F. n. 2.

Violano gli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, sia l'atleta che sottoscrivendo una quietanza liberatoria per somme non ancora percepite, abbia reso una dichiarazione mendace, che il presidente della società che abbia ottenuto dall'atleta la sottoscrizione della quietanza anzidetta, a fronte di rassicurazioni verbali di un pronto pagamento (mai onorato) di quanto dovuto all'atleta. Nella specie risulta applicata l'inibizione per 23 giorni all'atleta e per sei mesi nei confronti del presidente. - C.U. n. 457 del 9 dicembre 2020 T.F. n. 44.

Va applicata la sanzione della inibizione per mesi cinque/sei al presidente di una società che in violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia e dell'articolo 2 del R.E.T. abbia omesso di verificare il possesso del certificato d'idoneità agonistica di un giocatore, procedendo al tesseramento irregolare per due anni consecutivi del giocatore medesimo benché privo della certificazione anzidetta che, peraltro, avrebbe dovuto obbligatoriamente conservare in originale presso gli archivi della società; per avere infine consentito al giocatore in parola di svolgere attività di allenamento e di partecipare alle gare, nelle predette stagioni sportive in mancanza del relativo certificato d'idoneità agonistica. - C.U. n. 555 del 19 gennaio 2021 T.F. n. 49, applicata inibizione di

sei mesi; C.U. n. 560 del 20 gennaio 2021 T.F. n. 51 - applicata inibizione di cinque mesi.

Nessuna violazione degli obblighi di lealtà e correttezza ex artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia appare ravvisabile nel comportamento del presidente della società il quale, segnalando alla ASL, alla Lega e agli Organi Federali la presenza di alcuni casi di positività al Covid 19 tra i giocatori della compagine sociale e di altri due casi di soggetti vicini alla squadra, abbia determinato l'ufficio sanitario a imporre l'isolamento di tutta squadra e l'arresto dell'attività cestistica, con conseguente rinvio delle gare in programmazione - C.U. n. 719 dell'11 marzo 2021 T.F. n. 65.

Va applicata l'inibizione di un mese per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia ai dirigenti di una società che non abbiano tempestivamente segnalato il posizionamento nel locale adibito a spogliatoio di una telecamera da parte dell'allenatore del settore giovanile; fatto cui conseguiva un procedimento penale a carico dell'allenatore a seguito di denuncia dei genitori degli atleti - C.U. n. 881 del 28 aprile 2021 T.F. n. 69.

Va applicata la sanzione della sospensione per mesi sei al tesserato C.I.A. che in violazione degli artt. 70 del Regolamento di Giustizia e 67 comma IV lettera h) del regolamento C.I.A. abbia omesso di comunicare agli organi Federali di essere sottoposto a procedimento penale per reati di pedopornografia e di adescamento di minorile, mentre nessun provvedimento va adottato nei confronti dello stesso per la violazione degli artt. 2 e 44 Regolamento di Giustizia (violazione ormai prescritta ai sensi dell'art. 125 Regolamento di Giustizia), per avere richiesto insistentemente ad una atleta di tredici anni foto che la ritraessero in abbigliamento intimo. - C.U. n. 1094 del 21 giugno 2021 T.F. n. 88.

Va esclusa la sussistenza della violazione dei principi di lealtà e correttezza (artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia) e conseguentemente negata l'assunzione di qualsiasi provvedimento nei confronti del responsabile sanitario di una società rilevato come dalla documentazione prodotta in atti risulti che, dopo l'esito positivo del test rapido ad un soggetto dello staff, abbia effettuato la segnalazione all'autorità sanitaria competente, indicando nome e cognome del presunto positivo, correttamente qualificandolo, e disponendone l'immediato isolamento; segnalazione cui conseguiva la messa in quarantena (adottata dalla ASL competente) - C.U. n. 1146 del 14 luglio 2021 T.F. n. 89.

La richiesta di emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di una società presentata da un atleta alla Commissione Vertenze Arbitrali per la soluzione di una questione effettivamente controversa e non pretestuosa né scientemente volta ad ottenere somme non dovute, tanto che il giudizio arbitrale si concludeva con una transazione, consente di escludere la sussistenza della violazione dei principi di lealtà e correttezza (artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia) e di non assumere alcun provvedimento nei confronti dell'atleta deferito - C.U. n. 18 del 27 luglio 2021 T.F. n. 1.

Va applicata la sanzione dell'inibizione per mesi tre al presidente della società il quale in violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, ometteva di presenziare alla sottoscrizione del modulo di tesseramento sul quale veniva apposta la firma apocriфа del genitore deceduto di un'atleta minorennе; in mancanza di prove certe nessun provvedimento va viceversa adottato nei confronti dello stesso tesserato per l'asserita richiesta indebita del pagamento della somma di € 6.000,00 ad una società per lo svincolo di due atlete minorenni. - C.U. n. 289 del 22 novembre 2019 T.F. n. 36.

Va applicata la sanzione della inibizione per due mesi nei confronti dell'atleta che, in violazione degli artt. 33, 3 comma 2a, nonché 2 e 44 del Regolamento di Giustizia abbia inferto in fase di gioco ad un giocatore della squadra avversaria, una gomitata violenta non giustificata nei modi né giustificabile dall'azione, procurandone la rottura del setto nasale e la perdita di conoscenza, e per essersi poi disinteressato completamente dello stato di salute del avversario sia nell'immediatezza del fatto che successivamente. - C.U. n. 411 del 16 gennaio 2020 T.F. n. 61.

Va applicata l'inibizione per mesi tre al presidente di una società che in violazione dei principi di lealtà e correttezza (artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia) abbia indebitamente richiesto al genitore di un atleta la somma di €. 2.500 per lo svincolo del figlio minorennе. - C.U. n. 444 del 24 gennaio 2020 T.F. n. 65.

Va applicata la sanzione della squalifica per una gara nei confronti dell'atleta che, in violazione degli artt. 2, 33 e 44 del Regolamento di Giustizia, durante lo svolgimento di una gara, abbia a giuoco fermo colpito intenzionalmente con un pugno al volto un giocatore; sanzione applicata sulla base degli atti essendo state ritenute inammissibili le immagini televisive. - C.U. n. 482 del 6 febbraio 2020 T.F. n. 66.

Va applicata la sanzione dell'inibizione per giorni 15 al tesserato C.I.A. che, in violazione degli artt. 2, 44, 70 del Regolamento di Giustizia, artt. 67/6c, 67/7b del Regolamento C.I.A., art. 3.1 del Codice Etico F.I.P. abbia espresso e divulgato giudizi offensivi e lesivi della dignità e della reputazione professionale di altro tesserato C.I.A., attribuendo allo stesso il compimento di attività rilevanti sotto un profilo disciplinare, pur in assenza di prove ed in costanza di indagini da parte dell'Ufficio della Procura Federale. - C.U. n. 46 del 22 luglio 2020 T.F. n. 14.

Va applicata la sanzione della inibizione per 23 giorni al tesserato che in violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, abbia platealmente rivolto espressioni offensive ai sostenitori al seguito della squadra avversaria - C.U. n. 216 del 9 settembre 2020 T.F. n. 20.

Va applicata l'inibizione per giorni 40 nei confronti del presidente di una società che in violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia in un comunicato pubblicato sul sito della Società e con missiva inoltrata al Delegato Provinciale C.I.A. minimizzava il comportamento dei genitori di alcuni atleti che

avevano insultato e attaccato persistentemente l'arbitro di tredici anni ed ingiuriato l'allenatore della squadra locale e, anziché prendere le distanze dal comportamento dei propri tifosi, affermava, tra l'altro, che l'arbitro aveva travisato la realtà e non essendo pronto ad arbitrare da solo, aveva accolto taluni suggerimenti dell'allenatore della squadra avversaria. - C.U. n. 104 del 10 settembre 2019 T.F. n. 17.

Nessun provvedimento va assunto nei confronti di un atleta deferito per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, in quanto sospettato del tentativo di furto di un cellulare I-Phone 6S e di un portafoglio contenente 20 euro, in danno di altro atleta, non essendo stati acquisiti elementi gravi, precisi e concordanti della responsabilità del deferito - C.U. n. 284 del 22 novembre 2019 T.F. n. 31.

Va sanzionato per inosservanza dei principi di lealtà e correttezza ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, fattispecie di natura residuale atipica del procedimento disciplinare sportivo, il legale rappresentante di una società che abbia prodotto un documento attestante falsamente la sottoposizione di tutte le atlete al test antigenico *Covid* - C.U. n. 43 del 2 settembre 2021 T.F. n. 3.

Va sanzionato per inosservanza dei principi di lealtà e correttezza ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia - fattispecie di natura residuale atipica del procedimento disciplinare sportivo., il legale rappresentante di una società che non abbia impedito ad atleti e supporter della propria compagine comportamenti e/o atteggiamenti vietati delle disposizioni previste dal Protocollo in materia di prevenzione sanitaria e misure anti-*Covid*, nulla osservando a fronte dell'inosservanza delle disposizioni sul distanziamento interpersonale e al mancato uso delle mascherine - C.U. n. 139 del 28 ottobre 2021 T.F. n. 7; C.U. n. 644 del 12 maggio 2022 T.F. n. 38.

Va sanzionato per inosservanza dei principi di lealtà e correttezza ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, fattispecie di natura residuale atipica del procedimento disciplinare sportivo, il tesserato che, malgrado i reiterati inviti, si sia rifiutato di indossare la mascherina per tutta la durata della gara in violazione delle disposizioni previste dal Protocollo in materia di prevenzione sanitaria e misure anti-*Covid* - C.U. n. 244 del 9 dicembre 2021 T.F. n. 11.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia per inosservanza dei principi di lealtà e correttezza, il presidente di una società che comunicando a mezzo del telefono e tramite WhatsApp abbia rivolto al presidente di un'altra società varie minacce e una serie di ingiurie particolarmente rozze e volgari. Invero l'art. 44 del Regolamento di Giustizia prevede una fattispecie di natura residuale atipica del procedimento disciplinare sportivo, applicabile non soltanto nei casi di comportamenti non specificamente previsti, ma anche nei casi in cui i fatti si siano svolti ed esauriti in ambito strettamente privato. - C.U. n. 534 del 21 aprile 2022 T.F. n. 36.

Art. 45 - Violazione della clausola compromissoria

Va sanzionata per violazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 45 del Regolamento di Giustizia, l'atleta che al fine di ottenere lo svincolo dalla propria società, in pendenza di procedimento endofederale, adiva il Tribunale Ordinario. – C.U. n. 779 del 13 febbraio 2018 T.F. n. 118.

Art. 46 - Morosità di Società e Tesserati

Il tesserato in stato di morosità che non adempia integralmente entro il termine fissato le obbligazioni dovute in relazione ad una controversia economica in cui sia rimasto soccombente va sanzionato con un periodo di inibizione ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 878 del 23 febbraio 2017 T.F. n. 68.

Art. 47 - Violazioni relative al tesseramento

Integra la fattispecie di cui all'art. 47 del Regolamento Giustizia (violazioni relative al tesseramento), il contemporaneo tesseramento per una società in qualità di presidente e per una diversa società in qualità di allenatore. L'art. 7 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede infatti il principio dell'unicità del tesseramento, mentre l'art. 42 1d del Regolamento medesimo consente il tesseramento nella duplice qualità di dirigente e di allenatore solo ed esclusivamente in favore della medesima Società, qualora il dirigente non rivesta la carica di Presidente o di Dirigente Responsabile di Società partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici. Va comunque ritenuta la particolare tenuità del fatto (ex art. 21 del Regolamento di Giustizia), non avendo il tesserato mai partecipato ad alcuna gara in qualità di allenatore. - C.U. n. 942 dell'1 aprile 2015 T.F. n. 25.

Va sanzionato ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia il presidente della società che abbia proceduto al tesseramento di un atleta di altra società alterandone di cinque anni la data di nascita ed il relativo codice fiscale. Risponde della stessa violazione l'atleta dovendosi escludere che si sia trattato di mero *lapsus* commesso nella più assoluta buona fede. - C.U. n. 865 del 4 maggio 2016 T.F. n. 43.

Violano la disposizione di cui all'art. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento (e sono sanzionati ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia) gli atleti cittadini extracomunitari, che abbiano intrapreso il campionato di basket con società affiliata F.I.P. senza essere in possesso di permesso di soggiorno a copertura dell'intera stagione agonistica, nonché il Presidente della società che abbia proceduto al tesseramento dei giocatori medesimi in mancanza del requisito richiesto. - C.U. n. 127 del 15 settembre 2016 T.F. n. 29; C.U. n. 1004 del 12 aprile 2017 C.F.A. n. 33; C.U. n. 1354 del 27 giugno 2017 T.F. n. 90; C.U. n. 1362 del 28 giugno 2017 T.F. n. 92; C.U. n.

1355 del 27 giugno 2017 T.F. n. 91; C.U. n. 15 dell' 11 luglio 2017 T.F. n. 1; C.U. n. 16 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 2; C.U. 17 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 3; C.U. 18 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 4; C.U. n. 19 dell' 11 luglio 2017 T.F. n. 5; C.U. 22 del 14 luglio 2017 T.F. n. 7; C.U. 24 del 14 luglio 2017 T.F. n. 9; C.U. n. 35 del 20 luglio 2017 T.F. n. 10; C.U. n.36 del 20 luglio 2017 T.F. n. 11; C.U. n. 37 del 20 luglio 2017 T.F. n. 12; C.U. n. 38 del 20 luglio 2017 T.F. n. 13; C.U. n. 39 del 20 luglio 2017 T.F. n. 14; C.U. n. 40 del 20 luglio 2017 T.F. n. 15; C.U. n. 41 del 20 luglio 2017 T.F. n. 16; C.U. n. 99 del 26 luglio 2017 T.F. n. 24; C.U. n. 101 del 26 luglio 2017 T.F. n. 26; C.U. n. 114 dell'1 agosto 2017 T.F. n. 27; C.U. n. 122 del 3 agosto 2017 T.F. n. 30; C.U. n. 123 del 3 agosto 2017 T.F. n. 31; C.U. n. 124 del 3 agosto 2017 T.F. n. 32; C.U. n. 125 del 3 agosto 2017 T.F. n. 33; C.U. n. 126 del 3 agosto 2017 T.F. n. 34; C.U. n. 127 del 3 agosto 2017 T.F. n. 35; C.U. n. 128 del 3 agosto 2017 T.F. n. 36; C.U. n. 129 del 3 agosto 2017 T.F. n. 37; C.U. n. 130 del 3 agosto 2017 T.F. n. 38; C.U. n. 131 del 3 agosto 2017 T.F. n. 39; C.U. n. 132 del 3 agosto 2017 T.F. n. 40; C.U. n. 133 del 3 agosto 2017 T.F. n. 41; C.U. n. 134 del 3 agosto 2017 T.F. n. 42; C.U. n. 229 del 22 settembre 2017 T.F. n. 43; C.U. n. 231 del 22 settembre 2017 T.F. n. 45; C.U. n. 232 del 22 settembre 2017 T.F. n. 46; C.U. n. 233 del 22 settembre 2017 T.F. n. 47; C.U. n. 234 del 22 settembre 2017 T.F. n. 48; C.U. n. 235 del 22 settembre 2017 T.F. n. 49; C.U. n. 197 del 5 settembre 2017 C.F.A. n. 4; C.U. n. 230 del 22 settembre 2017 T.F. n. 35; C.U. n. 237 del 22 settembre 2017 T.F. n. 51; C.U. n. 310 del 9 ottobre 2017 T.F. n. 54; C.U. n. 311 del 9 ottobre 2017 T.F. n. 55; C.U. n. 312 del 9 ottobre 2017 T.F. n. 56; C.U. n. 313 del 9 ottobre 2017 T.F. n. 57; C.U. n. 314 del 9 ottobre 2017 T.F. n. 58; C.U. n. 315 del 9 ottobre 2017 T.F. n. 59; C.U. n. 316 del 9 ottobre 2017 T.F. n. 60; C.U. n. 318 del 9 ottobre 2017 T.F. n. 62; C.U. n. 320 del 9 ottobre 2017 T.F. n. 64; C.U. n. 346 del 12 ottobre 2017 T.F. n. 66; Segue C.U. n. 347 del 12 ottobre 2017 T.F. n. 67; C.U. n. 348 del 12 ottobre 2017 T.F. n. 68; C.U. n. 349 del 12 ottobre 2017 T.F. n. 69; C.U. n. 350 del 12 ottobre 2017 T.F. n. 70; C.U. n. 351 del 12 ottobre 2017 T.F. n. 71; C.U. n. 410 del 26 ottobre 2017 T.F. n. 72; C.U. n. 413 del 26 ottobre 2017 T.F. n. 75; C.U. n. 429 del 27 ottobre 2017 T.F. n. 80; C.U. n. 430 del 27 ottobre 2017 T.F. n. 81; C.U. n. 431 del 27 ottobre 2017 T.F. n. 82; C.U. n. 440 del 2 novembre 2017 T.F. n. 83; C.U. n. 481 del 13 novembre 2017 T.F. n. 86; C.U. n. 482 del 13 novembre 2017 T.F. n. 87; C.U. n. 483 del 13 novembre 2017 T.F. n. 88; C.U. n. 484 del 13 novembre 2017 T.F. n. 89; C.U. n. 485 del 13 novembre 2017 T.F. n. 90; C.U. n. 486 del 13 novembre 2017 T.F. n. 91; C.U. n. 487 del 13 novembre 2017 T.F. n. 92; C.U. n. 488 del 13 novembre 2017 T.F. n. 93; C.U. n. 523 del 17 novembre 2017 T.F. n. 94; C.U. n.554 del 24 novembre 2017 T.F. n. 95; C.U. n. 555 del 24 novembre 2017 T.F. n. 96; C.U. n. 556 del 24 novembre 2017 T.F. n. 97; C.U. n. 558 del 24 novembre 2017 T.F. n. 99; C.U. n. 559 del 24 novembre 2017 T.F. n. 100; C.U. n. 561 del 24 novembre 2017 T.F. n. 102; C.U. n. 562 del 24 novembre 2017 T.F. n. 103.

Violano la disposizione di cui all'art. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento (e sono sanzionati ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di

Giustizia) gli atleti cittadini extracomunitari, che abbiano intrapreso il campionato di basket con società affiliata F.I.P. senza essere in possesso di permesso di soggiorno a copertura dell'intera stagione agonistica, nonché il Presidente della società che abbia proceduto al tesseramento dei giocatori medesimi in mancanza del requisito richiesto. A nulla rileva che l'atleta extracomunitario sia in possesso di semplice "visto", che invero "costituisce solo un atto endoprocedimentale presupposto per l'avvio della seconda parte del procedimento che si concretizza nella richiesta di permesso di soggiorno all'unica autorità competente, la Questura, e nel successivo rilascio". - C.U. n. 209 del 12 settembre 2017 C.F.A. n. 5.

L'art. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento, stabilisce che *"tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno"*. La semplice regolarità della permanenza sul territorio nazionale di giocatori extracomunitari durante l'iter di rilascio del permesso non può automaticamente surrogare la regolarità del tesseramento e la conseguente effettiva possibilità per gli stessi giocatori di scendere in campo. La violazione è sanzionata a norma dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 1004 del 12 aprile 2017 C.F.A. n. 33; C.U. n. 1116 del 5 maggio 2017 T.F. n. 80; C.U. n. 1110 del 4 maggio 2017 T.F. n. 79; C.U. n. 60 del 25 luglio 2017 T.F. n. 20; C.U. n. 99 del 26 luglio 2017 T.F. n. 24; C.U. n. 101 del 26 luglio 2017 T.F. n. 26.

Viola gli artt. 1, co. 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento e 47 del Regolamento di Giustizia il presidente di una società che abbia tesserato un giocatore privo di regolare permesso di soggiorno a copertura dell'intera stagione sportiva. - C.U. n. 277 del 3 ottobre 2017 C.F.A. n. 10.

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2, 44 e 47 del Regolamento di Giustizia, il comportamento del presidente di una società che abbia provveduto a tesserare un atleta, pur essendo a conoscenza come lo stesso fosse già vincolato con altra società e proceduto poi a rinnovare d'autorità nelle stagioni successive lo stesso tesseramento irregolare e per aver tesserato e schierato lo stesso atleta nella stagione sportiva 2016/2017 utilizzando l'anagrafica irregolare dello stesso, senza richiedere, come nelle stagioni sportive precedenti il suo trasferimento in prestito dalla società unica proprietaria del cartellino dell'atleta. - C.U. 23 del 14 luglio 2017 T.F. n. 8.

Vanno sanzionati ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia i dirigenti della società che abbiano proceduto al tesseramento di atleti minori di anni 18 già tesserati per altre federazioni avvalendosi del sistema *FipOnline* senza seguire le procedure del c.d. "caso speciale" prescritte dall'art. 31 del Regolamento Esecutivo Tesseramento non essendo in tali casi consentito il tesseramento con la procedura ordinaria prevista per il primo tesseramento. - C.U. n. 63 del 25 luglio 2017 T.F. n. 23.

Va sanzionato per violazione degli artt. 1, comma 5, 17 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e 47 del Regolamento di Giustizia il Presidente della società che abbia utilizzato nelle fila della propria squadra due atleti minori,

tesserati con altra società, in assenza di nulla osta della società di appartenenza. - C.U. n. 672 del 12 gennaio 2018 T.F. n. 111.

Va sanzionato per violazione degli artt. 1, n. 3, 2 Regolamento Esecutivo Tesseramento e 47 del Regolamento di Giustizia, il presidente di società che abbia utilizzato un atleta senza averlo formalmente tesserato, omettendo peraltro di sottoporre il medesimo atleta ai controlli medici annuali, secondo quanto previsto dai Regolamenti federali. - C.U. n. 774 del 12 febbraio 2018 T.F. n. 117.

Va sanzionato per violazione dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia il Presidente della società che abbia proceduto al tesseramento nella propria squadra di un giocatore, pur essendo a conoscenza del precedente tesseramento del medesimo, e che abbia poi consentito che il medesimo disputasse otto gare come atleta, di cui sei anche dopo il rigetto della richiesta di tesseramento in deroga inoltrata alla Commissione Tesseramento. - C.U. n. 1262 del 27 giugno 2018 T.F. n. 139.

Vanno sanzionati per violazione dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia il Presidente ed il dirigente della società che abbiano *tesserato irregolarmente un atleta minorenni indicandolo come italiano nato in Italia, nonostante lo stesso fosse di cittadinanza serba e francese di nascita, al fine di utilizzarlo in tre partite di campionato U16/M* - C.U. n. 837 del 21 novembre 2018 T.F. n. 28.

Va applicata l'inibizione per mesi quattro al dirigente di una società che in violazione dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia abbia irregolarmente proceduto al tesseramento di due atlete minorenni, con modulo privo della sottoscrizione delle stesse e delle firme dei genitori esercenti la potestà genitoriale. - C.U. n. 391 del 12 novembre 2020 T.F. n. 44).

Va applicata la sanzione della inibizione per mesi due al presidente di una società che in violazione dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia abbia consentito ad alcuni tesserati di altra società di allenarsi presso le proprie strutture senza richiedere il preventivo nulla-osta alla società di appartenenza degli atleti, a nulla rilevando che la stagione agonistica fosse già terminata. - C.U. n. 559 del 20 gennaio 2021 T.F. n. 50.

Vanno sanzionati ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia i dirigenti della società che abbiano proceduto al tesseramento di atleti minori di anni 18 già tesserati per altre federazioni avvalendosi del sistema *FipOnline* senza seguire le procedure del c.d. "caso speciale" prescritte dall'art. 31 del Regolamento Esecutivo Tesseramento non essendo in tali casi consentito il tesseramento con la procedura ordinaria prevista per il primo tesseramento. - C.U. n. 63 del 25 luglio 2017 T.F. n. 23.

Art. 48 - Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare

La violazione dell'obbligo di iscrizione a referto è punita, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma, 9 Regolamento Esecutivo Gare, sulla base della

semplice iscrizione a referto, indipendentemente dalla partecipazione effettiva del giocatore alla gara. - C.U. n. 296 del 21 ottobre 2014 C.S.A. n. 1.

Art. 49 - Infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara

La violazione dell'obbligo di iscrizione a referto di un numero minimo di giocatori *under* va sanzionata art. 49 del Regolamento di Giustizia con la perdita della gara con il punteggio di 0 – 20 e l'ammenda di € 750,00. - C.U. n. 882 del 23 febbraio 2017 C.S.A. n. 10.

Art. 51 -Infrazioni che comportano una sanzione economica

Le sanzioni applicate ai sensi degli artt. 51, comma 2, e 53, comma 4, del Regolamento di Giustizia per tardivo pagamento della dovuta rata-campionati non sono suscettibili di annullamento o di riduzione, trattandosi di termine perentorio la cui inosservanza per fatto non imputabile alla F.I.P. si sottrae a qualsiasi valutazione di merito. - C.U. n. 4 del 5 luglio 2018 C.S.A. n. 1.

Art. 53 – Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica

Il mancato adempimento entro il termine previsto delle obbligazioni dovute da una società in relazione ad una controversia con un atleta va sanzionato con la penalizzazione di un punto in classifica ex art. 53 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 713 del 29 marzo 2016 T.F. n. 35; C.U. n. 714 del 29 marzo 2016 T.F. n. 36; C.U. n. 715 del 29 marzo 2016 T.F. n. 37; C.U. n. 716 del 29 marzo 2016 T.F. n. 38; C.U. n. 47 del 13 luglio 2016 T.F. n. 4; C.U. n. 48 del 13 luglio 2016 T.F. n. 5; C.U. n. 49 del 13 luglio 2016 T.F. n. 6.

La società in stato di morosità che non adempia integralmente entro il termine fissato le obbligazioni dovute in relazione ad una controversia economica con un atleta in cui sia rimasta soccombente va sanzionata con un punto di penalizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 875 del 23 febbraio 2017 T.F. n. 65; C.U. n. 876 del 23 febbraio 2017 T.F. n. 66; C.U. n. 877 del 23 febbraio 2017 T.F. n. 67; C.U. n. 879 del 23 febbraio 2017 T.F. n. 69.

L'infruttuosa scadenza del termine per adempiere fissato dal Consiglio federale nelle delibere di dichiarazione di morosità senza che siano pervenute le dichiarazioni liberatorie da parte dei soggetti creditori comportano l'applicazione di un punto di penalizzazione per ogni singolo provvedimento da scontare nell'anno sportivo successivo a quello in cui il Consiglio federale ha dichiarato la morosità, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 771 del 12 febbraio 2018 T.F. n. 114; C.U. n. 6 del 5 luglio 2018 T.F. n. 2; C.U. n. 7 del 5 luglio 2018 T.F. n. 3; C.U. n. 1452 dell'8 aprile 2019 T.F. n. 51; C.U. n. 1453 dell'8 aprile 2019 T.F. n. 52; n. 1454 dell'8 aprile 2019 T.F. n. 53; C.U.

n. 1455 dell'8 aprile 2019 T.F. n. 54; C.U. n. 1800 del 18 giugno 2019 T.F. n. 76.

La morosità di una Società per inadempimento degli obblighi stabiliti in uno o più provvedimenti resi a seguito di procedimenti di arbitrato o di ingiunzione, disciplinati dagli artt. 58 ss. del Regolamento Organico, dichiarata con delibera del Consiglio federale, se non estinta nel termine prescritto, comporta, - ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Giustizia - la penalizzazione in classifica di un punto per ogni singolo provvedimento da scontare nell'anno sportivo successivo a quello in cui è stata dichiarata la morosità - C.U. n. 23 del 14 luglio 2020 T.F. n. 5; C.U. n. 24 del 14 luglio 2020 T.F. n. 6; C.U. n. 25 del 14 luglio 2020 T.F. n. 7; C.U. n. 27 del 15 luglio 2020 T.F. n. 8; C.U. n. 28 del 15 luglio 2020 T.F. n. 9; C.U. n. 29 del 15 luglio 2020 T.F. n. 10; C.U. n. 31 del 16 luglio 2020 T.F. n. 12.

Le particolari difficoltà incontrate dalla società in periodo emergenziale impeditive dell'estinzione dell'obbligazione nel termine perentorio prescritto nella delibera del C.F. non escludono la configurabilità della violazione dell'art. 53 del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 44 del 17 luglio 2020 T.F. n. 13.

Art. 54 – Rinuncia al Campionato

Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di Giustizia la rinuncia al campionato appartiene al pari di tutte le questioni riconducibili, direttamente o indirettamente, allo svolgimento dell'attività agonistica nell'ambito dei vari campionati alla competenza dei giudici sportivi nelle loro diverse articolazioni centrali e territoriali. - C.U. n. 301 del 22 ottobre 2014 C.F.A. n. 2.

Art. 59 – Atti di frode sportiva

Costituisce atto di frode sportiva sanzionato dall'art. 59, 1 b) del Regolamento di Giustizia, l'aver formato e utilizzato un verbale assembleare falso, attestante come svoltasi una riunione del Consiglio Direttivo di un Comitato Provinciale in cui sarebbe stato approvato il bilancio consuntivo annuale; atto comprovante altresì il regolare esercizio delle funzioni di Presidente, a superamento delle gravi responsabilità amministrative imputategli al momento del commissariamento. Invero ai sensi dell'art. 59 citato costituisce atto di frode sportiva "*qualsiasi (altro) atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio.*". Il disvalore sportivo delle condotte fraudolente viene individuato dal legislatore federale nella condotta in sé, in quanto vi è un interesse generale non solo a prevenire l'evento di danno, ma anche a salvaguardare lo spirito di lealtà e correttezza che deve ispirare e caratterizzare il comportamento sportivo. Trattasi di *illecito di pericolo* nel quale, con particolare riferimento alle fattispecie di falsità in atti, il bene specifico tutelato è costituito dalla fiducia che gli associati ripongono nella sicurezza della circolazione dei documenti e nella protezione degli specifici interessi con la loro genuinità ed integrità, talché la consumazione dell'illecito disciplinare prescinde

dal verificarsi in concreto di un danno o dalla realizzazione dello scopo perseguito dall'autore del falso. - C.U. n. 279 del 29 ottobre 2015 T.F. n. 20

Deve escludersi la violazione dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia qualora il fatto di avere schierato tra le file della propria squadra, in occasione di una gara due atleti di categoria superiore in sostituzione di tesserati di età inferiore, ascritto al presidente di una società non sia stato rilevato nel referto dagli arbitri e non abbia trovato alcun riscontro in elementi oggettivi. - C.U. n. 251 dell' 11 ottobre 2016 T.F. n. 37.

Commette atto di frode sportiva e va sanzionato con l'inibizione per un anno, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia, il presidente di una società che al fine di assicurarsi un illecito vantaggio abbia cercato di ottenere con l'inganno, mediante la creazione artificiosa di un documento (apparentemente rilasciato da un ufficio comunale), attestante avverse condizioni atmosferiche nei giorni in cui era fissata una gara al fine di ottenere il rimborso della tassa versata per lo spostamento della gara medesima. - C.U. n. 59 del 25 luglio 2017 T.F. n. 19.

Risponde della violazione di cui all'art. 59 del Regolamento di Giustizia il presidente della società che abbia provveduto a far depositare presso la L.N.P. una fideiussione bancaria a prima richiesta, necessaria ed indispensabile per l'iscrizione/ammissione al campionato di Serie A2, falsa/inesistente e per aver provveduto a far depositare presso la L.N.P. nel corso della stagione sportiva 2016/2017 atto di fideiussione bancaria a prima richiesta, al fine di ottenere la restituzione del deposito cauzionale di euro 100.000,00 fino ad allora depositati, anch'essa falsa/inesistente, con ciò determinando l'irregolare partecipazione della propria squadra al campionato di Serie A2 nella stagione sportiva corrente 2017/2018 e l'irregolare permanenza, dal momento del deposito della fideiussione, della medesima squadra nel campionato di Serie A2 stagione 2016/2017. Atti tipici di frode sportiva, atteso che ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia, rientra in tale previsione normativa qualsiasi atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio; illecito vantaggio che nella specie è coinciso, sia con l'onere finanziario risparmiato, che con la possibilità di partecipare al campionato di serie A2, benché la documentazione prodotta, necessaria per la regolare iscrizione, fosse carente di uno dei requisiti essenziali, ossia della fideiussione. - C.U. n. 930 del 12 aprile 2018 T.F. n. 125.

In mancanza di prove certe in ordine alla intenzionalità e volontà del fatto, deve escludersi che integri un'ipotesi di frode sportiva ex art. 59 del Regolamento di Giustizia la condotta del presidente di una società che all'insaputa dell'atleta minore e dei suoi genitori, abbia disposto per ben tre volte operazioni di trasferimento in prestito, di rientro e di nuovo prestito dell'atleta, apponendo su ciascun modulo le firme false dei diretti interessati, al fine di trattenere un atleta che, altrimenti, sarebbe stato giudicato svincolato e libero di tesserarsi per altra società, trattandosi di una semplice violazione degli obblighi di lealtà e correttezza sanzionabile ex artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 1674 del 22 maggio 2019 T.F. n. 62.

Va applicata la sanzione della inibizione per cinque anni al presidente della società, che in violazione dell'art. 59, 1a del Regolamento di Giustizia abbia proceduto al tesseramento di un atleta contraffacendone il documento di identità sì da indicare quale anno di nascita il 2002 anziché il 2001 al fine di consentire al predetto atleta di gareggiare in un campionato altrimenti allo stesso precluso. - C.U. n. 52 del 28 luglio 2020 T.F. n. 15.

Va applicata la sanzione dell'inibizione per tre anni al presidente di una società che, in violazione dell'art. 59, lett. b) del Regolamento di Giustizia, abbia fornito parziali e mendaci informazioni alla F.I.P., dichiarando l'avvenuto cambio di denominazione sociale ed omettendo l'avvenuta costituzione di una nuova società al fine di non incorrere nelle limitazioni allo svolgimento dell'attività sportiva sociale riservata alle società di nuova costituzione. - C.U. n. 890 del 29 aprile 2021 T.F. n. 73.

Art. 60 – Atti di illecito sportivo

Non costituisce illecito sportivo ex artt. 60 e 61 del Regolamento di Giustizia, ma violazione delle norme di correttezza e lealtà sportiva di cui agli artt. 2 e 44 stesso regolamento, l'iniziativa del presidente di una società che per protestare nei confronti di alcune direzioni arbitrali che, in occasione di gare precedenti, avrebbero danneggiato la propria squadra, mandava in campo cinque giocatori, appositamente sorteggiati, con l'intento, preannunciato ai direttori di gara nella fase di riconoscimento degli atleti, di non partecipare attivamente alla partita, come effettivamente accaduto, ordinando ai giocatori di limitarsi a commettere falli durante la gara per farla terminare il prima possibile. Analogamente va sanzionato per violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva il comportamento dei giocatori, i quali ben avrebbero potuto, e dovuto, rifiutarsi di aderire all'iniziativa del presidente. - C.U. n. 91 del 3 settembre 2015 T.F. n. 9.

Costituisce grave violazione dell'art. 60, comma 1, del Regolamento di Giustizia, il comportamento del presidente di una società, il quale, per protestare contro precedenti direzioni arbitrali che avrebbero danneggiato la propria squadra, abbia mandato in campo soltanto cinque giocatori, dando loro la precisa indicazione di "non giocare", limitandosi a commettere falli ed a violare la regola dei cinque secondi dopo ogni canestro subito per non effettuare la rimessa, con conseguente stravolgimento della partita ed alterazione del risultato di gara. - C.U. n. 489 del 7 gennaio 2016 C.F.A. n. 13.

Il presidente di una società e l'allenatore i quali abbiano inserito a referto il nominativo di un atleta minore, in realtà assente e sostituito da altra persona non identificata, vanno entrambi sanzionati ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Giustizia. Il fatto rientra nelle ipotesi di illecito sportivo, trattandosi di comportamento finalizzato ad alterare lo svolgimento di una gara e comunque ad assicurarsi un ingiusto vantaggio in classifica. L'articolo 61 successivo prevede poi che "la responsabilità della società è sanzionata – a seconda della

gravità e dei danni cagionati all'immagine del movimento cestistico nazionale – con la penalizzazione di uno o più punti in classifica o con la retrocessione nella categoria inferiore” (nel caso di specie il T.F. inflisse tre punti di penalizzazione in classifica). - C.U. n. 702 del 22 marzo 2016 T.F. n. 32.

Integra la fattispecie di cui all'art. 60 del Regolamento di Giustizia (e non la semplice violazione degli artt. 2 e 44 stesso regolamento) la condotta dei tesserati (allenatore ed assistente allenatore) i quali, invitando i giocatori della propria squadra a commettere ogni possibile fallo ed errore, si siano adoperati per tutto il corso di una gara per impedire loro di vincere l'incontro. Analogamente vanno sanzionati, ai sensi dell'art. 60 citato, i dirigenti di entrambe le squadre responsabili di concorso nel medesimo illecito. - C.U. n. 931 del 5 dicembre 2018 C.F.A. n. 5.

Integra la fattispecie di cui all'art. 60 del Regolamento di Giustizia la condotta dei giocatori i quali si accordavano per perdere le partite della loro squadra ed offrivano del denaro ad un altro giocatore perché partecipasse alla stessa combine; entrambi riportavano la sanzione dell'inibizione per quattro anni (il promotore) e per tre anni (il partecipante). - C.U. n. 1710 del 29 maggio 2019 T.F. n. 68.

Art. 61 - Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva e di illecito sportivo

Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia, “le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva (...) posti in essere dai propri dirigenti e tesserati”; tuttavia nei casi di estrema tenuità del fatto, il sodalizio può essere tenuto indenne dalla sanzione prevista per responsabilità oggettiva. Il caso riguardava il presidente di una società che al fine di assicurarsi un illecito vantaggio aveva cercato di ottenere con l'inganno, un documento (apparentemente rilasciato da un ufficio comunale), attestante avverse condizioni atmosferiche nei giorni in cui era fissata una gara; ciò al fine di ottenere il rimborso della tassa versata per lo spostamento della gara medesima. - C.U. n. 59 del 25 luglio 2017 T.F. n. 19.

Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento di Giustizia le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva e di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati. La responsabilità è sanzionata – a seconda della gravità e dei danni cagionati all'immagine del movimento cestistico nazionale – con la penalizzazione di uno o più punti in classifica o con la retrocessione nella categoria inferiore. Qualora per effetto della frode o di illecito sportivo sia stato conquistato lo scudetto ovvero altro titolo o trofeo cestistico (nazionale o regionale) può esserne disposta la revoca. - C.U. n. 446 del 6 novembre 2017 T.F. n. 85; C.U. n. 930 del 12 aprile 2018 T.F. n. 125; C.U. n. 1710 del 29 maggio 2019 T.F. n. 68.

Art. 62 - Obbligo di denuncia degli atti di frode o di illecito sportivo

Vanno sanzionati ex art. 62 del Regolamento di Giustizia i giocatori i quali, venuti a conoscenza di un accordo illecito tra alcuni loro compagni di squadra per perdere le partite, non denunciavano l'illecito agli organi competenti. - C.U. n. 1710 del 29 maggio 2019 T.F. n. 68.

Art. 68 - Ammonizione

Vanno sanzionate con l'ammonizione ai sensi degli artt. 27/g del Regolamento C.I.A. e 68 del Regolamento di Giustizia due tesserate C.I.A. che si siano presentate senza giustificato motivo sul campo di gioco oltre i limiti indicati, con un ritardo di ca. 40 minuti sull'orario previsto. - C.U. n. 876 del 5 maggio 2016 T.F. n. 45.

Art. 69 - Deplorazione

Ai sensi degli artt. 56 del Regolamento C.I.A. e 69 del Regolamento di Giustizia, va applicata la sanzione della deplorazione nei confronti dell'arbitro che contesti platealmente una decisione dell'altro direttore di gara, così reagendo in modo spropositato ad un fischio del collega. - C.U. n. 941 dell'1 aprile 2015 T.F. n. 24.

Ai sensi degli artt. 56 Regolamento C.I.A., 69 e 70 del Regolamento di Giustizia, va ritenuto meramente irrispettoso e non offensivo il comportamento dell'arbitro che a seguito delle provocazioni e delle offese ricevute dall'allenatore nel corso di una gara dica al medesimo *"non fare il buffone, vai subito negli spogliatoi e testa di c... lo dici a tua sorella"*. - C.U. n. 769 del 12 febbraio 2018 T.F. n. 112.

Art. 70 - Sospensione

Costituisce violazione dell'art. 56 del Regolamento C.I.A. sanzionabile ai sensi dell'art. 70 del Regolamento di Giustizia l'iniziativa di un arbitro (*non consona al ruolo ricoperto*) che si sia intromesso nella designazione arbitrale di un incontro, telefonando ai designatori arbitrali prima ed al secondo arbitro designato poi, al fine di modificare la designazione arbitrale già stabilita. - C.U. n. 8 del 7 luglio 2016 T.F. n. 3.

Costituisce violazione dell'art. 56 del Regolamento C.I.A., sanzionabile ai sensi dell'art. 70 del Regolamento di Giustizia, il comportamento di un ufficiale di campo che in occasione di una partita di Campionato esprima più volte il proprio disprezzo verso coloro che avevano provveduto ad omologare il campo di gioco, lamentando il cattivo funzionamento delle attrezzature (in particolar modo dell'apparecchio dei 24 secondi) e offendendo rappresentanti della F.I.P., sì da creare un clima di tensione idoneo a rendere difficoltosa la gestione della gara da parte degli arbitri". - C.U. n. 1076 del 27 aprile 2017 T.F. n. 75.

Va sanzionato con la sospensione per giorni dieci il tesserato C.I.A. ritenuto responsabile della violazione degli artt. 67, 1 d) del Regolamento C.I.A. e 2 e 70

del Regolamento di Giustizia, per avere consapevolmente e volutamente comunicato senza idoneo preavviso il proprio rifiuto di arbitrare tre gare allo scopo di protestare per il suo mancato inserimento nelle liste di serie D. - C.U. n. 103 del 10 settembre 2019 T.F. n. 16.

Va sanzionato con la sospensione per giorni sette ai sensi degli artt. 2 e 70 del Regolamento di Giustizia, il tesserato C.I.A. che durante una gara del campionato di promozione maschile si rivolgeva al pubblico che lo contestava mostrandogli il dito medio - C.U. n. 128 del 2 ottobre 2019 T.F. n. 19.

Va sanzionato con la sospensione per giorni dieci ai sensi degli artt. 2 e 70 del Regolamento di Giustizia, il tesserato C.I.A. che durante una gara si rivolgeva ad un giocatore dicendogli "Non fare il down, pensa a giocare" - C.U. n. 129 del 2 ottobre 2019 T.F. n. 20.

Art. 74 – Organi di giustizia

La qualità di Giudice Sportivo è incompatibile con l'attività di giocatore e/o allenatore, sia a livello nazionale, che regionale. Tale principio si evince dalla corretta interpretazione degli artt. 11 e 52 co. 9 dello Statuto Federale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento di Giustizia. In base a tali disposizioni normative ciascun componente degli organi di Giustizia agisce "nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza"; egli all'atto della accettazione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione con cui attesta di non avere, rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione. - C.U. n. 746 del 10 febbraio 2015 C.F.A. n. 8.

Art. 78 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

L'espressa rinuncia all'impugnazione inviata a seguito di preannuncio di appello non comporta alcun addebito del contributo reclamo sulla scheda contabile del ricorrente. - C.U. n. 300 del 2 ottobre 2014 – C.F.A. n. 1.

L'espressa rinuncia all'impugnazione inviata a seguito di preannuncio di appello non comporta alcun addebito del contributo reclamo sulla scheda contabile del ricorrente. - C.U. n. 300 del 2 ottobre 2014. – C.F.A. n. 1.

Dall'art. 78 del Regolamento Giustizia, emerge chiaramente come l'accesso ai servizi di giustizia presupponga il versamento che deve precedere l'atto introduttivo del contributo dovuto dal reclamante secondo quanto stabilito dalla Tabella "E" allegata al Regolamento di Giustizia, e che sia fornita all'Organo Giudicante la prova dell'esatto e tempestivo adempimento dell'incombente sopra descritto, attraverso la esibizione del bonifico bancario su conto corrente federale con la dicitura nella causale "Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui il contributo si riferisce ovvero l'indicazione delle parti. All'inosservanza di tale disposizione normativa

consegue l'inammissibilità del reclamo. - C.U. n. 909 del 19 marzo 2015 C.F.A. n. 14.

Dall'art. 78 del Regolamento Giustizia, emerge chiaramente come l'accesso ai servizi di giustizia sia condizionato da due adempimenti formali: 1) il versamento del contributo dovuto dal reclamante secondo quanto stabilito dalla Tabella "E" allegata al Regolamento di Giustizia, versamento che deve precedere l'atto introduttivo; 2) la fornitura all'Organo Giudicante della prova dell'esatto e tempestivo adempimento dell'incombente sopra descritto, attraverso la esibizione, nel caso di specie, del bonifico bancario su conto corrente federale dedicato con la dicitura nella causale "Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui il contributo si riferisce ovvero l'indicazione delle parti. L'inadempimento degli obblighi anzidetti rende inammissibile il ricorso e ne preclude il relativo esame di merito. - C.U. n. 1274 del 10 giugno 2015 C.F.A. n. 15.

Ai sensi degli artt. 78 ed 82 del Regolamento di Giustizia va dichiarato inammissibile il ricorso privo della necessaria autorizzazione al prelievo del contributo reclamo dalla scheda contabile e comunque presentato in ritardo rispetto ai termini regolamentari. - C.U. n. 478 del 29 dicembre 2015 C.S.A. n. 12.

Dall'art. 78 del Regolamento Giustizia, emerge chiaramente come l'accesso ai servizi di giustizia presupponga il versamento che deve precedere l'atto introduttivo del contributo dovuto dal reclamante secondo quanto stabilito dalla Tabella "E" allegata al Regolamento di Giustizia. All'inosservanza di tale disposizione normativa consegue l'inammissibilità del reclamo. - C.U. n. 252 dell'11 ottobre 2016 C.F.A. n. 14; C.U. n. 1045 del 18 dicembre 2018 C.S.A. n. 7.

L'istanza di riabilitazione di cui all'art. 136 del Regolamento di Giustizia va dichiarata inammissibile qualora non sia stato versato il "contributo per l'accesso ai servizi di giustizia" che deve precedere "l'atto introduttivo" e deve rispettare le formalità descritte nell'art. 78, comma 2, del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 474 del 15 novembre 2016 C.F.A. n. 17.

Ai sensi dell'art. 78, comma 2, del Regolamento di Giustizia il contributo dovuto dal reclamante, secondo quanto indicato nella tabella E allegata allo stesso Regolamento di Giustizia, deve essere versato antecedentemente alla formalizzazione dell'atto di reclamo con bonifico bancario o autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della società. L'art. 78 citato prevede ancora, al comma 3, che "il mancato versamento del contributo o la mancata autorizzazione all'addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del reclamo". - C.U. n. 618 del 14 dicembre 2017 C.F.A. n. 16; C.U. n. 1137 del 22 maggio 2018 C.S.A. n. 25.

L'art. 78 del Regolamento di Giustizia, in tema di "*contributo per l'accesso ai servizi di giustizia*", al comma II prevede che "*il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente*

federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della F.I.P. in apposita pagina prontamente rintracciabile, o con autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della Società ricorrente", ed al successivo comma III che "Il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione all'addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo". Va poi ritenuta irricevibile, in quanto tardiva ed irrituale, la richiesta formulata in udienza dalla difesa dalla reclamante, di depositare a garanzia del buon esito del bonifico di € 1.000 a titolo di contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, un assegno ordinario ovvero una somma in contanti di pari importo, per poter sanare i vizi circa la eventuale tardività del versamento del contributo reclamo. - C.U. n. 1650 del 17 maggio 2019 C.S.A. n. 23.

Ai sensi dell'art. 78, comma 2, del Regolamento di Giustizia, il contributo dovuto per l'accesso ai servizi di giustizia, secondo quanto indicato nella tabella E allegata allo stesso Regolamento di Giustizia, deve essere versato antecedentemente alla formalizzazione dell'atto di reclamo con bonifico bancario o mediante autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della società. È tuttavia ammesso anche il versamento contestuale del contributo rispetto alla proposizione del ricorso o del reclamo, mentre al mancato o intempestivo versamento del contributo (ovvero alla mancata autorizzazione dell'addebito) consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo. - C.U. n. 289 del 5 gennaio 2022 C.F.A. n. 6.

Il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione all'addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo". Il versamento del contributo precede infatti l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della F.I.P. in apposita pagina prontamente rintracciabile, o con autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della Società ricorrente. - C.U. n. 111 del 20 settembre 2022 T.F. n. 17.

Art. 80 - Poteri degli Organi di giustizia

Il rapporto arbitrale, per univoca giurisprudenza federale, in mancanza di ulteriori e determinanti riscontri, costituisce documento probatorio di fede privilegiata rispetto alle dichiarazioni degli altri tesserati. - C.U. n. 714 del 29 gennaio 2015 C.S.A. n. 9; C.U. n. 404 del 3 novembre 2016 T.F. n. 43.

Il rapporto arbitrale, qualora sia privo di elementi contraddittori, costituisce documento probatorio di fede privilegiata circa i fatti accaduti in presenza degli arbitri. - C.U. n. 905 del 19 marzo 2015 C.S.A. n. 14.

Le dichiarazioni di alcuni tesserati a sostegno della tesi dell'incolpato che dichiara la propria estraneità ai fatti a lui ascritti, prospettando un probabile scambio di persona da parte degli arbitri, non appaiono idonee a scagionare la

persona sottoposta a giudizio disciplinare. Le precise, concordanti e circostanziate attestazioni contenute nel referto arbitrale rendono infatti prive di pregio le dichiarazioni rese da altri. - C.U. n. 538 del 22 gennaio 2016 C.S.A. n. 15.

Non è dato individuare alcun principio nello Statuto e nei Regolamenti federali per il quale le delibere debbano essere il frutto di un confronto tra Organi Federali e Affiliate/Tesserati, ben potendo questi soggetti far valere le proprie ragioni, qualora non soddisfatti del contenuto delle delibere medesime, davanti agli Organi e agli Organismi federali competenti per le singole questioni di interesse. - C.U. n. 75 dell'1 agosto 2016 C.F.A. n. 3.

L'art. 80, comma 5, del Regolamento di Giustizia prevede espressamente la partecipazione alle udienze tenute dagli Organi di giustizia sia delle parti, che *degli altri soggetti interessati*. Ad ulteriore conferma della legittimazione degli *"interessati"* a prendere parte attiva all'udienza di discussione, fissata a seguito di ricorso, l'art. 111 del Regolamento di giustizia, al comma 1 prevede che il ricorso sia trasmesso ai soggetti nei cui confronti è stato proposto *"o comunque interessati"* e, al comma 2, stabilisce che i soggetti *"comunque interessati"* possono prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento, depositati presso la segreteria del Tribunale Federale, fino a cinque giorni prima dell'udienza. - C.U. n. 76 dell'1 agosto 2016 C.F.A. n. 4.

Il Tribunale Federale è competente a conoscere e decidere questioni relative a comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, e all'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni sportive, ma di non poter operare in ambiti in cui la sanzione non si esaurisca nell'ambito sportivo. Le vertenze di carattere economico vanno devolute al giudice ordinario, dovendosi ricomprendere, nell'area di autonomia dell'ordinamento sportivo, solo i rapporti di natura tecnica e/o disciplinare direttamente connessi alla regolamentazione interna dell'ordinamento stesso, il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive, l'ammissione e l'affiliazione alla federazione di società, associazioni sportive e singoli tesserati, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive. - C.U. n. 735 del 10 gennaio 2017 C.F.A. n. 24.

In mancanza di elementi idonei ad inficiare quanto con dovizia di particolari risulta riportato nel referto arbitrale, documento probatorio di fede privilegiata, il ricorso va rigettato. - C.U. n. 869 del 21 febbraio 2017 C.S.A. n. 8; C.U. n. 870 del 21 febbraio 2017 C.S.A. n. 9.

Vanno sanzionate ai sensi dell'art. 33, 1/1/c del Regolamento di Giustizia le minacce rivolte all'arbitro dall'allenatore *"se quest'anno retrocedo, ti vengo a cercare e poi vediamo"*. - C.U. n. 870 del 21 febbraio 2017 C.S.A. n. 9.

Dovendosi attribuire fede privilegiata a quanto indicato nel rapporto arbitrale, va ritenuta provata l'invasione del campo di gioco da parte di numerosi sostenitori della squadra di casa, che, entrati a fine gara sul parquet,

offendevano ed entravano in contatto con tesserati della squadra avversaria. - C.U. n. 45 del 20 luglio 2017 C.S.A. n. 5.

Il rapporto arbitrale ed il verbale delle dichiarazioni rese dall'arbitro al G.S.N. costituiscono fonti probatorie di fede privilegiata circa i fatti accaduti in presenza degli arbitri. Le semplici dichiarazioni rese dalle parti non sono idonee, in assenza di elementi di oggettivo riscontro, a mettere in dubbio dette risultanze. - C.U. n. 1136 del 22 maggio 2018 C.S.A. n. 24.

Art. 83 – Utilizzo quale mezzo di prova delle immagini televisive

Le immagini televisive sono utilizzabili come mezzo di prova solo nei casi espressamente previsti dall'art. 83 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 403 del 14 novembre 2014 C.S.A. n. 2.

Non è ammessa la prova televisiva, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Regolamento di Giustizia, qualora un fatto sia stato distintamente rilevato dagli arbitri. - C.U. n. 525 del 12 dicembre 2014 C.S.A. n. 4.

L'art. 83 del Regolamento di Giustizia ammette l'uso delle immagini televisive "nei casi in cui si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione" ovvero "per atti di violenza posti in essere da tesserati a gioco fermo, o estranei all'azione di gioco, non rilevato dagli arbitri". - C.U. n. 372 del 20 novembre 2015 C.S.A. n. 9; - C.U. n. 853 del 27 febbraio 2015 C.S.A. n. 12.

Qualora le immagini televisive ammesse dall'art. 83 del Regolamento di Giustizia offrano piena garanzia tecnica e documentale dell'erronea attribuzione di punto ad una squadra invece che all'altra, non può essere accolta *sic et simpliciter* la domanda di omologazione della gara con il risultato finale in favore della squadra che sia risultata danneggiata dalla erronea attribuzione di un canestro alla squadra avversaria. Avendo infatti l'errore commesso dagli UDC falsato l'andamento dell'ultimo quarto della gara, per l'incertezza generata in campo, nelle panchine e sugli spalti, sia per la contraddizione tra il punteggio riportato in tabellone e quello segnalato dagli U.D.C., che le scelte tecniche e tattiche di entrambe le squadre e dei rispettivi *coach*, l'unico rimedio non può che essere l'annullamento della gara e la sua ripetizione in applicazione dell'articolo 95 [3] b del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 394 del 27 novembre 2015 C.S.A. n. 10.

Dalle immagini televisive, la cui utilizzazione è limitatamente consentita dall'art. 83 del Regolamento di Giustizia, vanno distinte le immagini riprese a mezzo di apparecchi telefonici cellulari e quelle acquisite tramite WhatsApp che non risultano contemplate dalla medesima disposizione regolamentare. - C.U. n. 852 del 23 giugno 2022 C.F.A. n. 12.

Art. 85 – Comunicazioni

La documentazione raccolta dalla segreteria degli Organi di Giustizia e inserita nel fascicolo d'ufficio è, per sua stessa natura, nella piena disponibilità della parte ricorrente/reclamante, la quale parte, a sua richiesta, ma non in conseguenza al diritto di "accesso agli atti" che è fattispecie del tutto diversa da quella in esame, bensì in base al diritto di qualsiasi Affiliata/Tesserato F.I.P. di chiedere la visione o la copia del fascicolo d'ufficio relativo ad una controversia che lo riguarda, può disporre tempestivamente e prima del giudizio della medesima documentazione che sarà valutata dall'Organo Giudicante. - C.U. n. 75 dell'1 agosto 2016 C.F.A. n. 3.

Art. 88 – Competenza dei giudici sportivi

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di Giustizia sportiva in data 5.10.2014, la Commissione Tesseramento è divenuta mero organo amministrativo; conseguentemente, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento di Giustizia, il Tribunale Federale risulta competente, *prime cure*, a decidere delle controversie già devolute alla predetta Commissione. - C.U. n. 527 del 12 dicembre 2014 T.F. n. 10.

Non rientra tra le competenze del Giudice Sportivo, come fissate dall'art. 88 del Regolamento di Giustizia, la valutazione, per atleti di cittadinanza extra-comunitaria per i quali esista un tesseramento formalmente regolare, della esistenza di un regolare e attuale permesso di soggiorno, dovendosi affermare che laddove l'art. 88 del Regolamento di Giustizia al comma 3 lett. c) fa riferimento alla competenza del Giudice Sportivo in ordine al controllo e alla valutazione della "regolarità dello *status* e della posizione di atleti (*omissis*)" schierati dalle Affiliate nelle singole gare, debba intendersi, quanto allo "status", il controllo e la valutazione di profili afferenti la identità e il tesseramento dell'atleta e comunque aspetti significativi nell'ottica dell'ordinamento sportivo; quanto alla "posizione", il controllo e la valutazione della sussistenza delle condizioni tutte per il corretto impiego dell'atleta nella gara sottoposta all'esame del Giudice Sportivo medesimo. - C.U. n. 537 dell'1 dicembre 2016 C.F.A. n. 19.

Art. 94 – Istanza avverso il risultato di gara

Il principio di definitività o intangibilità del risultato conseguito sul campo, valido in sede tecnico-sportiva, trova un limite in sede disciplinare e cede a fronte dell'esigenza di rispettare le modalità e le procedure previste dalla Federazione al fine di garantire un sistema paritario che regoli l'organizzazione sportiva. - C.U. n. 296 del 21 ottobre 2014 C.S.A. n. 1.

Ai sensi dell'art. 94, comma 4, del Regolamento di Giustizia non sono ammesse istanze fondate su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, un presunto errore a gara ultimata non consente di annullare l'omologazione di una gara regolarmente conclusa. - C.U. n. 1058 del 16 giugno 2016 C.S.A. n. 29.

Art. 95 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

Il principio di definitività o intangibilità del risultato conseguito sul campo, valido in sede tecnico-sportiva, trova un limite in sede disciplinare e cede a fronte dell'esigenza di rispettare le modalità e le procedure previste dalla Federazione al fine di garantire un sistema paritario che regoli l'organizzazione sportiva. - C.U. n. 296 del 21 ottobre 2014 C.S.A. n. 1.

Art. 96 – Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento di Giustizia (4 ottobre 2014) è da ritenere abrogato il previgente sistema delle impugnazioni che si articolava sui due momenti della presentazione di "preannunzio di ricorso" da effettuare entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si era avuta conoscenza del provvedimento che si intendeva impugnare e della successiva presentazione del ricorso unitamente con i motivi entro le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del telegramma di preannunzio di cui all'art. 72 del Regolamento di Giustizia previgente. L'impugnazione della decisione del Tribunale Federale deve essere infatti formalizzata non oltre il settimo giorno dalla "pubblicazione della decisione" senza ulteriori adempimenti di sorta, il tutto essendo chiaramente finalizzato a consentire alla parte interessata di predisporre le proprie difese in grado di appello una volta venuta a conoscenza non solo del tenore della decisione assunta dal Tribunale Federale, ma anche delle motivazioni poste a sostegno di tale decisione. - C.U. n. 864 del 4 marzo 2015 C.F.A. n. 13.

Art. 98 - Reclamo avverso provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale.

Va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento di Giustizia, il reclamo tardivamente proposto avverso una sanzione disciplinare irrogata dal G.S.N. - C.U. n. 1074 del 14 maggio 2018 C.S.A. n. 20.

Art. 104 - Competenza dei Giudici federali

Tutta la materia afferente la gestione delle Assemblee (Determinazione del numero dei delegati da eleggere: art. 4 del Regolamento Organico; Formazione degli elenchi dei candidati: art. 13 del Regolamento Organico; Verifica della validità dell'Assemblea Generale: art. 17 del Regolamento Organico) sembra rientrare, con riguardo alle relative verifiche e alla valutazione di profili di dedotte irregolarità, nella competenza della Corte Federale di Appello e tale normativa specifica sembra debba essere considerata prevalente sulla normativa contenuta nel Regolamento di Giustizia riguardante la competenza del Tribunale Federale. - C.U. n. 794 del 31 gennaio 2017 C.F.A. n. 25.

Il Tribunale Federale, anche ai sensi dell'art. 106 del Regolamento di Giustizia, non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati senza che venga svolta l'azione disciplinare attraverso un atto di deferimento. - C.U. n. 1439 del 3 aprile 2019 T.F. n. 47.

Art. 107 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

Ai sensi dell'art. 107 del Regolamento di Giustizia ancor prima dello svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale gli incolpati possono concordare con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Detta disposizione non trova nei casi di recidiva e negli altri casi previsti dall'art. 107, comma 3 citato. - C.U. n. 100 del 26 luglio 2017 T.F. n. 25.

Art. 109 - Ricorso della parte interessata

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso tardivamente presentato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 109, comma 2, del Regolamento di Giustizia ne preclude l'esame di merito. - C.U. n. 288 del 4 ottobre 2017 T.F. n. 52.

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Regolamento di Giustizia l'azione deve essere perentoriamente proposta dal titolare della situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale "*entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o del fatto*". - C.U. n. 1439 del 3 aprile 2019 T.F. n. 47.

È inammissibile il ricorso presentato oltre il termine di cui all'art. 109/2 del Regolamento di Giustizia avverso i provvedimenti con i quali la Commissione Tesseramento aveva accolto, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, Regolamento Esecutivo Tesseramento, le istanze di svincolo di alcuni atleti. - C.U. n. 442 del 24 gennaio 2020 T.F. n. 63).

Art. 110 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

Il dettato normativo di cui all'art. 110 del Regolamento di Giustizia sembra riguardare il contenuto delle delibere assembleari contrarie alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I. allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione, mentre il dettato normativo di cui all'art. 17 del Regolamento Organico sembra riguardare l'aspetto formale delle delibere stesse ed il loro "iter" procedurale, talché non possono che essere ricomprese in tale seconda categoria concettuale le doglianze relative alla verifica di ipotizzate irregolarità, errori, imprecisioni e inesattezze, nella competenza esclusiva della Corte Federale di Appello ex art. 17 del Regolamento Organico. - C.U. n. 794 del 31 gennaio 2017 C.F.A. n. 25.

Art. 111 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

Dal combinato disposto degli artt. 111, commi 1 e 2, e 114, comma 1, del Regolamento di Giustizia, risulta in maniera inequivoca che i soggetti "comunque interessati" alla materia oggetto del ricorso hanno facoltà, da un lato, di ricevere copia del ricorso, di conoscere la data di fissazione dell'udienza, di prendere visione ed estrarre copia del ricorso stesso, di depositare memorie, e, dall'altra, di essere sentite in udienza. - C.U. n. 66 del 27 luglio 2015 C.F.A. n. 1.

Il termine di cui all'art. 111 del Regolamento di Giustizia è da considerare termine meramente ordinatorio ai sensi dell'art. 82 co. 1 del Regolamento di Giustizia, talché la sua inosservanza non produce alcuna decadenza. Il mancato rispetto formale del termine anzidetto non produce alcuna lesione del diritto di difesa e non rende in alcun modo più difficoltosa la difesa stessa. - C.U. n. 721 del 5 gennaio 2017 C.F.A. n. 22.

Art. 112 – Misure cautelari

In presenza di fatti particolarmente gravi, di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, e del pericolo di reiterazione di illeciti di analoga natura, può applicarsi la misura cautelare della sospensione ai sensi dell'art. 112, comma 2, del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 932 del 13 aprile 2018 T.F. n. 126.

Va confermata la misura cautelare della sospensione ex art. 112 comma II del Regolamento di Giustizia, dei tesserati deferiti al Tribunale Federale per avere pubblicato su *Facebook*, frasi offensive nei confronti di altri tesserati tra cui "*cosa pretendono di ricevere 'sti napoletani di merda in giro per l'Italia?*". - C.U. n. 1400 del 15 marzo 2019 T.F. n. 44.

La misura cautelare di cui all'art. 112 del Regolamento di Giustizia ha come obiettivo quello di evitare il rischio che l'incolpato possa commettere "illeciti" e violazioni rilevanti a fini disciplinari, della stessa specie di quello già commesso, ovvero in generale reiterare comportamenti, che costituiscano violazioni di norme federali, ivi comprese quelle contenute nel Codice Etico. Va pertanto confermata la misura cautelare applicata nei confronti del tesserato che abbia posizionato una telecamera negli spogliatoi dell'impianto al fine di riprendere l'area delle docce (condotta rilevante anche penalmente), a nulla rilevando l'asserito intento di accertare che in quell'area, piuttosto appartata, i ragazzi che frequentavano l'impianto non facessero uso di sostanze stupefacenti. - C.U. n. 1444 del 4 aprile 2019 T.F. n. 48.

Sussistendo il *fumus* dell'illecito ed il pericolo di reiterazione di comportamenti di analoga natura, va confermata l'ordinanza di sospensione cautelare disposta ex art. 112, 3 del Regolamento di Giustizia) nei confronti di una tesserata che in fase di tesseramento abbia prodotto due diverse carte di identità, recanti ciascuna due diversi anni di nascita sì da giocare nello stesso anno sportivo, sia nella formazione U16 femminile, che nella formazione U18 della propria squadra. - C.U. n. 50 del 18 luglio 2019 T.F. n. 11.

L'art. 112 del Regolamento di Giustizia non prevede alcun obbligo di presenza fisica del rappresentante della Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale nell'udienza di convalida del provvedimento applicativo di misure cautelari, né la necessità che la Procura Federale formalizzi una richiesta di conferma della misura, con ciò dovendosi escludere la possibilità di intendere la mancata presenza del rappresentante della Procura Federale all'udienza successiva alla emanazione della misura cautelare e la mancata articolazione di richieste del suddetto Organo, come rinuncia alla originaria richiesta di applicazione. - C.U. n. 852 del 23 giugno 2022 C.F.A. n. 12.

Il provvedimento applicativo di misure cautelari nel quale non sia indicato alcun termine di scadenza come previsto dall'art. 112 del Regolamento di Giustizia non è affetto da nullità non potendo le misure applicate eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari da parte della Procura Federale; termine che ai sensi dell'art. 127 comma 3 del Regolamento di Giustizia non può essere superiore a sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. - C.U. n. 852 del 23 giugno 2022 C.F.A. n. 12.

Art. 114 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

Il termine di cui all'art. 114, comma 6, del Regolamento di Giustizia è da considerare termine meramente ordinatorio ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Regolamento di Giustizia, talché la sua inosservanza non produce alcuna nullità, ma rende semplicemente improponibile il reclamo alla Corte federale di appello fino alla pubblicazione della motivazione. - C.U. n. 721 del 5 gennaio 2017 C.F.A. n. 22.

L'art. 114 comma VI del Regolamento di Giustizia stabilisce espressamente che il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione. Ai sensi dell'art. 117 del Regolamento di Giustizia il reclamo può essere ritualmente proposto nei termini indicati nel suddetto articolo da far decorrere dalla data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale comprensiva della motivazione. - C.U. n. 967 del 29 marzo 2017 C.F.A. n. 30.

Art. 115 – Assunzione prove

La notizia della violazione disciplinare commessa da un tesserato proveniente da un soggetto, che, benché identificato, non appartenga all'ordinamento sportivo federale, deve essere vagliata con particolare attenzione da parte dell'organo giudicante, sia per evitare che questioni personali e marginali si riflettano all'interno dell'organismo sportivo, sia in quanto l'eventuale falsità strumentale degli addebiti non potrebbe essere in alcun modo perseguita in sede disciplinare. Nel caso di specie nessun provvedimento è stato assunto nei confronti del tesserato deferito in base alla mera segnalazione della madre di

una atleta di minore età, la cui versione dei fatti riferiti non è stata confermata da alcun tesserato F.I.P. - C.U. n. 838 del 21 novembre 2018 T.F. n. 29.

Art. 116 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

Ai fini della sospensione della esecuzione della decisione del Tribunale Federale prevista dall'art. 116/5 del Regolamento Giustizia non possono essere ritenuti "gravi motivi" né il dedotto "*fumus boni iuris*", atteso che una qualsivoglia osservazione da parte del Presidente del Collegio sul merito del reclamo comporterebbe una inammissibile anticipazione del giudizio collegiale della Corte Federale di Appello, né il pericolo che la sanzione irrogata dal Tribunale Federale in attesa della decisione di secondo grado venga nel frattempo espiata. - C.U. n. 446 del 24 novembre 2014 C.F.A. n. 4.

Ai sensi dell'art. 116, comma 5, del Regolamento di Giustizia, il presidente del collegio giudicante non può in mancanza di gravi motivi (discrezionalmente valutati) e di "*fumus boni iuris*", che peraltro, qualora ritenuto sussistente, comporterebbe una inammissibile anticipazione del successivo giudizio collegiale, disporre la sospensione dell'esecuzione della decisione del giudice di primo grado. - C.U. n. 446 del 24 novembre 2014 C.F.A. n. 4; C.U. n. 547 del 19 dicembre 2014 C.F.A. n. 7.

Il pericolo che il procedimento di 2° grado possa concludersi nel momento in cui la sanzione potrebbe già essere stata parzialmente o totalmente espiata giustifica la sospensione ai sensi dell'art. 116, comma 5, del Regolamento Giustizia dell'esecuzione della decisione sanzionatoria del Tribunale Federale. - C.U. n. 547 del 19 dicembre 2014 C.F.A. n. 7.

L'irrituale comunicazione formulata come "richiesta possibilità di opporsi alla sentenza in oggetto mediante secondo grado di giudizio" in quanto priva di qualsiasi valenza formale ai fini della qualificazione come "reclamo", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 del Regolamento di Giustizia non può che essere dichiarata inammissibile. - C.U. n. 367 del 19 novembre 2015 C.F.A. n. 2.

Va rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento sanzionatorio richiesta ai sensi dell'art. 116 del Regolamento di Giustizia nel caso in cui la discussione del ricorso d'urgenza sia fissata per una data anteriore a quello di svolgimento della gara. - C.U. n. 612 del 16 febbraio 2016 C.S.A. n. 20.

Va dichiarato inammissibile il reclamo privo di sottoscrizione in applicazione dell'art. 116, comma 11, del Regolamento di Giustizia e all'espreso richiamo alle disposizioni del Codice di Procedura Civile il quale, in base al combinato disposto degli artt. 339-342-163-125, impone come condizione essenziale per la validità e la ritualità degli atti di parte la sottoscrizione da parte del legale della parte interessata o della stessa parte in proprio. - C.U. n. 1279 dell'8 giugno 2017 C.F.A. n. 34.

In assenza di "*fumus boni iuris*" e di pericolo che la immediata esecutività della decisione reclamata possa cagionare "un pregiudizio irreversibile" per il

soggetto reclamante, non può essere accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione della decisione di 1° grado prevista dall'art. 116 co. 5 del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 293 del 5 ottobre 2017 C.F.A. n. 11; C.U. n. 584 dell'1 dicembre 2017 C.F.A. n. 15.

Art. 117 - Reclamo d'urgenza dinanzi alla Corte Federale di Appello

L'art. 114, comma 6, del Regolamento di Giustizia stabilisce espressamente che il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione. Ai sensi dell'art. 117 del Regolamento di Giustizia il reclamo può essere ritualmente proposto nei termini indicati nel suddetto articolo da far decorrere dalla data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale comprensiva della motivazione. - C.U. n. 967 del 29 marzo 2017 C.F.A. n. 30.

Art. 118 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

L'art. 118, comma 1, del Regolamento di Giustizia disciplina i termini di estinzione del giudizio disciplinare stabilendo che il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare. - C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 C.F.A. n. 21.

Art. 119 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

L'art. 119, comma 7, del Regolamento di Giustizia stabilisce che in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria. - C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 C.F.A. n. 21; C.U. n. 446 del 6 novembre 2017 T.F. n. 85.

Art. 124 - Azione del Procuratore Federale

Vanno restituiti alla Procura Federale per violazione degli artt. 4 e 124 del Regolamento di Giustizia gli atti relativi al deferimento di due tesserati i quali non avevano mai avuto conoscenza, né formale comunicazione del procedimento disciplinare avviato, se non dopo che il deferimento era stato già disposto. L'art. 4 cit. dispone infatti che i procedimenti di giustizia debbano garantire la piena tutela dei diritti dei tesserati e delle società affiliate, applicando i principi del contraddittorio e del giusto processo, mentre l'art. 124 comma 4, del medesimo Regolamento impone al Procuratore Federale di informare l'interessato, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, dell'intendimento di procedere al deferimento, dandogli comunicazione degli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una

memoria ovvero, se questi non sia stato già ascoltato, per chiedere di essere sentito. - C.U. n. 432 del 9 novembre 2016 T.F. n. 44.

Ai sensi dell'art. 124, comma 4, del Regolamento di Giustizia l'atto di deferimento deve contenere la descrizione dei fatti che si assumono accaduti, l'enunciazione delle norme che si assumono violate e l'indicazione delle fonti di prova acquisite, nonché la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare; mentre non è previsto che la Procura specifichi quali sanzioni intenderà richiedere. - C.U. n. 446 del 6 novembre 2017 T.F. n. 85.

Qualora i fatti contestati con atto di deferimento risultino già dettagliatamente descritti nell'allegato al rapporto arbitrale e già valutati dal Giudice Sportivo che abbia ritenuto, in sede di omologazione della gara, di emettere i provvedimenti disciplinari di competenza nessun ulteriore provvedimento va assunto dal Tribunale Federale nel caso in cui nessun nuovo ed ulteriore elemento sia emerso dalle risultanze istruttorie rispetto a quanto in precedenza segnalato dai direttori di gara ed esaminato dal Giudice Sportivo. - C.U. n. 58 del 24 luglio 2019 T.F. n. 15.

Il ricorso in opposizione all'archiviazione (*rectius*: all'omessa valutazione di un esposto) è azione non contemplata dal vigente Regolamento di Giustizia F.I.P., come del pari non appare disciplinata né prevista dal Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. a cui i Regolamenti di Giustizia delle singole Federazioni devono necessariamente essere ispirati e adeguarsi. Tale carenza, lungi dal costituire un vuoto normativo, appare sintomatica dell'impianto garantista voluto dal C.O.N.I. che sottrae alle Procure Federali il potere dispositivo diretto, non solo di disporre l'archiviazione dei procedimenti ritenuti infondati, ma anche di valutare non meritevoli di indagine gli esposti pervenuti, subordinando l'immissione della notizia dell'illecito sportivo nella piattaforma *on line* della Procura Generale dello Sport, che pertanto assurge a garante dell'intero procedimento disciplinare. - C.U. n. 1439 del 3 aprile 2019 T.F. n. 47.

Art. 127 – Svolgimento delle indagini

Il termine di cui all'art. 127 del Regolamento di Giustizia, previsto per il deferimento, decorre non già dalla data in cui la notizia dell'illecito disciplinare sia pervenuta alla Procura Federale, ma dalla data di iscrizione nel Casellario federale ai sensi di cui all'art. 137 del Regolamento di Giustizia. L'inosservanza del termine di giorni quaranta per il completamento delle indagini è poi sanzionato unicamente sotto il profilo della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il detto termine senza che il Procuratore federale abbia richiesto la proroga alla Procura Generale dello Sport, trattandosi di termine meramente ordinatorio la cui inosservanza non vanifica il potere-dovere del Procuratore Federale di procedere al deferimento dell'incolpato. - C.U. n. 864 del 4 marzo 2015 C.F.A. n. 13.

Art. 133 - Amnistia

L'ammnistia concessa dal Presidente Federale con delibera in data 12 settembre 1980 (- C.U. n. 27 del 15 settembre 1980), in occasione della conquista da parte della squadra nazionale maschile della medaglia d'argento alle Olimpiadi del 1980 è applicabile per tutti i fatti commessi prima del 13 settembre 1980. Conseguentemente la sanzione della radiazione irrogata nel 1974 va commutata nella *"squalifica o inibizione a svolgere attività federale per anni cinque, conteggiati a partire dalla data nella quale la sanzione originaria è stata comminata"*. - C.U. n. 359 del 18 novembre 2015 T.F. n. 22.

Art. 136 - Riabilitazione

Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento di Giustizia la riabilitazione può essere concessa qualora siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata scontata; detto termine è stabilito come condizione inderogabile per potersi fare luogo alla riabilitazione e solo dopo la scadenza del medesimo può essere proposta la relativa istanza. - C.U. n. 302 del 22 ottobre 2014 C.F.A. n. 3.

Ai fini dell'accoglimento della istanza di riabilitazione, l'art. 136, comma 2, del Regolamento Giustizia, prevede che sia decorso un periodo di tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita e che in tale periodo l'interessato abbia mantenuto una buona condotta. In presenza di tali condizioni l'istanza di riabilitazione non può che essere accolta, con conseguente automatica estinzione delle "sanzioni accessorie". - C.U. n. 368 del 19 novembre 2015 C.F.A. n. 3.

L'istanza di riabilitazione di cui all'art. 136 del Regolamento di Giustizia va dichiarata inammissibile qualora non sia stato versato il "contributo per l'accesso ai servizi di giustizia" che deve precedere "l'atto introduttivo" e deve rispettare le formalità descritte nell'art. 78, comma 2, del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 474 del 15 novembre 2016 C.F.A. n. 17.

ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Regolamento C.I.A.

Va evidenziato che le decisioni che seguono fanno riferimento alle norme precettive già previste dal Regolamento C.I.A. previgente. Dette norme risultano sostituite dalle disposizioni di cui all'art. 67 del Regolamento in vigore (unica disposizione che ormai disciplina i doveri dei tesserati C.I.A. ai quali per le relative violazioni sono comunque applicabili le sanzioni previste dal regolamento di giustizia).

Art. 67 Regolamento C.I.A. (Violazioni sanzionabili ex art. 44 Regolamento di Giustizia).

Va semplicemente deplorato ai sensi dell'art. 122 del Regolamento di Giustizia per comportamento non consono alla figura arbitrale, ma non censurato ex artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, l'arbitro che si sia rivolto all'allenatore della squadra dicendogli "*è arrivato l'allenatore dell'N.B.A*" e ad alcuni dirigenti della società dicendo che sarebbero andati a gridare sugli spalti "*con altre persone come pastori*". - C.U. n. 365 del 6 novembre 2014 T.F. n. 7.

Il tesserato C.I.A. il quale, in occasione di una gara cui assista come spettatore, con un comportamento platealmente scorretto scateni una rissa tra i presenti sugli spalti, va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 607 del 14 gennaio 2015 T.F. n. 16.

Ai sensi degli artt. 2 del Regolamento di Giustizia e 56 del Regolamento C.I.A., va applicata la sanzione della deplorazione nei confronti dell'arbitro che contesti platealmente una decisione dell'altro direttore di gara, così reagendo in modo spropositato ad un fischio del collega. - C.U. n. 941 dell'1 aprile 2015 T.F. n. 24.

Vanno sanzionate con l'ammonizione ai sensi degli artt. 27/g del Regolamento C.I.A. e 68 del Regolamento di Giustizia due tesserate C.I.A. che si siano presentate senza giustificato motivo sul campo di gioco oltre i limiti indicati, con un ritardo di ca. 40 minuti sull'orario previsto. - C.U. n. 876 del 5 maggio 2016 T.F. n. 45.

Vanno sanzionati per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 23 del Regolamento C.I.A. l'arbitro che abbia diretto un incontro disputato tra due squadre, pur essendo tesserato in qualità di atleta per una delle due società, ed il designatore arbitrale che aveva proceduto alla designazione del predetto arbitro, pur essendo a conoscenza della incompatibilità del medesimo. - C.U. n. 940 del 18 maggio 2016 T.F. n. 47.

Costituisce violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia l'iniziativa del Presidente Regionale C.I.A. e del Presidente del Comitato Regionale F.I.P. (della medesima regione) tesa ad impedire agli arbitri e agli ufficiali di campo della regione di svolgere la propria attività a favore del C.S.I.; comportamento in grave ed evidente contrasto con il contenuto della Convenzione C.S.I./F.I.P. attraverso cui i due Enti avevano regolato i loro rapporti stabilendo un reciproco ausilio, anche in fatto di prestazioni arbitrali, di rilievo ed efficacia per tutto il territorio nazionale, al fine di promuovere a tutti i livelli e nel miglior modo possibile il valore educativo e sociale della pallacanestro. - C.U. n. 1087 del 23 giugno 2016 T.F. n. 54.

Costituisce violazione dell'art. 56 del Regolamento C.I.A. sanzionabile ai sensi dell'art. 70 del Regolamento di Giustizia l'iniziativa di un arbitro (*non consono al ruolo ricoperto*) che si sia intromesso nella designazione arbitrale di un incontro, telefonando ai designatori arbitrali prima ed al secondo arbitro designato poi, al fine di modificare la designazione arbitrale già stabilita. - C.U. n. 8 del 7 luglio 2016 T.F. n. 3.

Va sanzionato per violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza (artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia) il tesserato C.I.A. che in più occasioni abbia diffamato

pubblicamente e reiteratamente altro tesserato C.I.A. in relazione alle sue capacità di arbitrare ed attribuendogli comportamenti illeciti concretizzatisi in molestie sessuali in danno di arbitri e mini-arbitri. - C.U. n. 94 del 6 settembre 2016 T.F. n. 18.

Nessun comportamento censurabile ai sensi dell'art. 58 del Regolamento C.I.A. appare ravvisabile nella iniziativa di due tesserati C.I.A. che abbiano pubblicato su un sito gestito da entrambi, una serie di articoli relativi a fatti tecnico-agonistici ed all'operato arbitrale di propri colleghi, avvenuti nel corso di partite di basket di campionati federali nazionali, senza aver richiesto ed ottenuto la prevista preventiva autorizzazione del Comitato Italiano Arbitri. Lo scopo esclusivamente didattico e divulgativo, avente quale unica finalità quella di informare gli utenti del sito e di illustrare le varie problematiche tecniche e regolamentari emerse nel corso di partite di pallacanestro, senza evidenziare eventuali aspetti positivi o negativi del singolo arbitro, hanno consentito al tribunale di non assumere alcun provvedimento sanzionatorio. - C.U. n. 99 del 7 settembre 2016 T.F. n. 20.

Rispondono della violazione degli artt. 2 e 70 del Regolamento di Giustizia gli arbitri, che non abbiano compiutamente compilato e congiuntamente sottoscritto il rapporto arbitrale ed il relativo allegato, non consentendone così la trasmissione agli Organi di Giustizia nelle modalità previste. - C.U. n. 165 del 22 settembre 2016 T.F. n. 34.

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con il quale il C.I.A. aveva escluso il ricorrente dalla lista degli Arbitri che potevano essere impiegati nei Campionati di serie A2 Maschile ed A1 Femminile. Invero, trattandosi di valutazioni squisitamente discrezionali devolute all'Organo Tecnico preposto, tutte le censure di illegittimità del provvedimento sia per presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 25 e 59 del Regolamento CIA, sia dei criteri di impiego e valutazione, nonché per l'asserita carenza di motivazione in ordine alla mancata valutazione degli elementi di cui all'art. 6 del Regolamento medesimo, si sottraggono al sindacato di merito del Tribunale Federale. - C.U. n. 115 del 13 settembre 2016 T.F. n. 24; C.U. n. 116 del 13 settembre 2016 T.F. n. 25.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il tesserato C.I.A. che abbia inviato, tramite il proprio legale, alla Presidenza della F.I.P., a tre componenti del C.I.A. e alla Segreteria generale F.I.P., una serie di missive, dallo stesso confermate nel tenore e nel contenuto in sede di audizione avanti l'Ufficio della Procura Federale, dal contenuto denigratorio nei confronti del C.I.A. e dei suoi Organi preposti alle designazioni arbitrali, con richieste di risarcimento danni da considerarsi senza alcun fondamento, idonee a condizionare l'operato del C.I.A. e degli Organi Tecnici del settore mediante sottoposizione a minacce di azioni legali". - C.U. n. 403 del 3 novembre 2016 T.F. n. 42.

Il Comitato Italiano Arbitri (C.I.A.) della F.I.P. è un organismo avente natura tecnica che ha lo scopo istituzionale di formare, addestrare, organizzare e

valutare gli arbitri e gli ufficiali di campo. Spetta pertanto a tale organismo di decidere in merito alle promozioni, al numero delle stesse, alla formazione delle liste, in virtù di scelte rimesse alla sua discrezionalità dal punto di vista tecnico. Le valutazioni espresse da tale organo, di natura squisitamente tecnica, per loro natura e per l'espresso disposto dell'art. 63 del Regolamento C.I.A., sono sottratte a valutazioni da parte di Organi Federali diversi dagli "organismi preposti", tanto che è sancita espressamente l'inammissibilità di qualsiasi ricorso avverso gli esiti di dette valutazioni e avverso la conseguente formazione delle liste annuali. - C.U. n. 534 del 29 novembre 2016 C.F.A. n. 18.

Agli Organi di Giustizia Federale non compete alcun sindacato di merito in ordine all'esclusione dalle liste arbitrali, ma un mero sindacato di legittimità volto a verificare la correttezza formale della condotta del C.I.A. le cui valutazioni tecniche sono insindacabili e, come tali, sottratti alla competenza del Tribunale del Federale e della Corte di Appello Federale. - C.U. n. 721 del 5 gennaio 2017 C.F.A. n. 22; C.U. n. 720 del 5 gennaio 2017 C.F.A. n. 23.

Costituisce violazione dell'art. 56 del Regolamento C.I.A., sanzionabile ai sensi dell'art. 70 del Regolamento di Giustizia, il comportamento di un ufficiale di campo che in occasione di una partita di Campionato esprima più volte il proprio diletto verso coloro che avevano provveduto ad omologare il campo di gioco, lamentando il cattivo funzionamento delle attrezzature (in particolar modo dell'apparecchio dei 24 secondi) e offendendo rappresentanti della F.I.P., sì da creare un clima di tensione idoneo a rendere difficoltosa la gestione della gara da parte degli arbitri". - C.U. n. 1076 del 27 aprile 2017 T.F. n. 75.

Viola i doveri di lealtà e correttezza gravanti su tutti i tesserati e, in particolare, sugli arbitri, quali garanti delle regole di gioco (ex artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia) l'arbitro che con comportamento lesivo della dignità individuale di un giocatore minorenne (art. 2.6 Codice Etico) durante la fase di riconoscimento dei giocatori, dopo che un giovane atleta, affetto da un disturbo della fluenza verbale, pronuncia con difficoltà il proprio numero di maglia (5), ripeta ad alta voce di fronte agli altri giocatori la parola "cinque", imitando la modalità eloquiale del giocatore, sia nella intonazione che nella ripetizione della sillaba iniziale. - C.U. n. 1077 del 27 aprile 2017 T.F. n. 76.

Costituisce violazione dell'art. 16, comma 2, del Regolamento C.I.A., sanzionabile ai sensi dell'art. 70 del Regolamento di Giustizia il comportamento del tesserato che abbia diffuso su *youtube* un video dal contenuto chiaramente immorale e contrario ai principi etici sportivi, anche in relazione al ruolo di arbitro ricoperto, preannunciando un evento che avrebbe segnato il proprio ingresso nel mondo dei film porno ed uno stile di vita dominato da " *Sesso, porno, coca e cash*". - C.U. n. 1365 del 28 giugno 2017 T.F. n. 95.

Ai sensi degli artt. 2 del Regolamento di Giustizia e 56 del Regolamento C.I.A., va applicata la sanzione della sospensione per un periodo di giorni 10 nei confronti del tesserato C.I.A. che si rivolga agli ufficiali di campo con le parole "*Ricchioni siete? Le donne fanno gli U.d.C.*". Detta frase esprime riprovazione per la scelta lavorativa dei due tesserati (*che, secondo il deferito, rivestirebbero*

un ruolo di minor rilievo rispetto a quello dell'arbitro e, dunque, consono alle donne e non agli uomini), assumendo una connotazione offensiva con chiaro intento di derisione e di scherno. - C.U. n. 1366 del 28 giugno 2017 T.F. n. 96.

Ai sensi degli artt. 56 Regolamento C.I.A., 69 e 70 del Regolamento di Giustizia, va ritenuto meramente irrispettoso e non offensivo il comportamento dell'arbitro che a seguito delle provocazioni e delle offese ricevute dall'allenatore nel corso di una gara dica al medesimo *"non fare il buffone, vai subito negli spogliatoi e testa di c... lo dici a tua sorella"*. - C.U. n. 769 del 12 febbraio 2018 T.F. n. 112.

Non appaiono censurabili ex artt. 56 del Regolamento C.I.A. e 70 del Regolamento di Giustizia alcuni giudizi critici espressi da un tesserato C.I.A. (in veste di istruttore) per avere usato sia pure con veemenza delle espressioni oggettivamente inoffensive. - C.U. n. 773 del 12 febbraio 2018 T.F. n. 116.

Va censurato ex artt. 56 del Regolamento C.I.A. e 70 del Regolamento di Giustizia il comportamento del tesserato C.I.A. contrario ai principi dell'ordinamento sportivo che abbia offeso altri tesserati nel corso di una gara cui lo stesso partecipava in veste di direttore di gara. - C.U. n. 1197 del 23 gennaio 2019 T.F. n. 38.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il Presidente del C.I.A. Regionale il quale, omettendo di inviare sui campi di gioco osservatori che potessero valutare l'operato di un ufficiale di campo e non consentendogli di espletare i previsti quiz di fine campionato, abbia di fatto precluso al giovane tesserato C.I.A., la possibilità di accedere alle graduatorie utili ai fini della promozione nella categoria superiore. - C.U. n. 1267 dell'8 febbraio 2019 T.F. n. 41.

È compito degli osservatori C.I.A. controllare e valutare le prestazioni degli arbitri e degli ufficiali di campo in occasione delle gare per cui sono stati designati (art. 41, 3 Regolamento C.I.A.), ma non anche quello di assistere gli arbitri nel rilevare eventuali condotte antisportive da parte di componenti delle squadre. Per tali comportamenti vanno trasmessi gli atti alla Procura federale per gli eventuali provvedimenti di competenza. - C.U. n. 1671 del 22 maggio 2019 C.S.A. n. 24.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, il tesserato C.I.A. il quale, abusando della propria appartenenza al consiglio professionale previsto per gli arbitri di categorie superiori, tentava di influenzare l'arbitraggio di una partita affidata a due giovani arbitri, rappresentando agli stessi che il figlio fosse in campo con una delle due squadre. - C.U. n. 1721 del 31 maggio 2019 T.F. n. 72.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia il tesserato C.I.A. che, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, per ben due volte non dava alcun seguito alle convocazioni disposte dall'Ufficio della Procura Federale per essere sentito nell'ambito di un'indagine, non adduceva alcuna giustificazione al riguardo, né indicava, come gli era stato proposto, delle date

in cui sarebbe stata possibile la sua presenza in Federazione. - C.U. n. 1818 del 19 giugno 2019 T.F. n. 82.

Art. 67 Regolamento C.I.A. (Violazioni sanzionabili ex art. 42 Regolamento di Giustizia).

Il contenuto della corrispondenza pubblicata sul *social network Twitter*, da un "profilo" riconducibile ad un arbitro ed accessibile ad un numero indeterminato di c.d. *followers*, qualora sia volgare e sconveniente, oltre che inappropriato e non consono al ruolo di tesserato C.I.A. ricoperto in seno alla F.I.P., deve essere considerato lesivo dell'immagine della stessa Federazione e dei suoi tesserati e sanzionato ai sensi degli artt. 2, 42 e 44 del Regolamento di Giustizia, che impongono il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza, osservando scrupolosamente le disposizioni che regolano l'attività sportiva, oltre che dell'art. 56 del Regolamento C.I.A., che impone ai tesserati di mantenere un comportamento consono al ruolo svolto all'interno della F.I.P.. - C.U. n. 307 del 23 ottobre 2014 T.F. n. 2.

L'arbitro che abbia intrattenuto sul *social network Facebook*, con identità a lui riconducibile, scambi di opinioni e commenti con le giocatrici della squadra risultata vincitrice di una gara da lui arbitrata, dando ad intendere che la vittoria fosse dipesa dalla particolare simpatia nutrita nei confronti della giocatrici della squadra anzidetta e da contestuale avversione nei confronti delle avversarie, va sospeso per comportamento non consono al ruolo ricoperto ai sensi degli artt. 2, 42 e 44 del Regolamento di Giustizia, nonché degli artt. 56 e 58 del regolamento C.I.A. - C.U. n. 308 del 23 ottobre 2014 T.F. n. 3.

L'arbitro che sul *social network Facebook* abbia espresso dichiarazioni dirette a suscitare dubbi e perplessità sulla correttezza dello svolgimento delle partite, qualora le abbia rese in tono ironico e scherzoso contenuto nei limiti di un'esposizione civile tendenti a controbattere con ilarità alle critiche nei suoi confronti espresse sulla stampa, non appaiono idonee a ledere il prestigio e l'onorabilità degli arbitri e dunque non configurano la violazione di cui all'art. 42 del Regolamento di Giustizia. Potendo tuttavia ingenerare dubbi sulla professionalità e sulla imparzialità della classe arbitrale, costituiscono violazione dell'art. 56 del Regolamento C.I.A. sanzionabile ai sensi degli artt. 120 e ss. del Regolamento di Giustizia. (Nella specie ritenuta l'infrazione di lieve entità veniva applicata la sanzione dell'ammonizione ex art. 121 del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 309 del 23 ottobre 2014 T.F. n. 4.

Il tesserato C.I.A. che abbia pubblicato sul *social network Facebook* dichiarazioni denigratorie e lesive del prestigio e della onorabilità della Federazione Italiana Pallacanestro e degli atleti della Nazionale Italiana di Basket 2014, va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia; l'assunzione di responsabilità da parte del tesserato configura tuttavia circostanza attenuante generica ai sensi dell'art. 21, comma 4, del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 363 del 6 novembre 2014 T.F. n. 5.

Nessuna violazione degli artt. 42 del Regolamento di Giustizia e 58 del Regolamento C.I.A. deve ravvisarsi nelle dichiarazioni rese da un tesserato C.I.A. che nel corso di una conversazione tra amici abbia affermato di aver promosso un progetto di beneficenza; dette dichiarazioni, prive di qualsiasi contenuto offensivo o lesivo dell'onore o del prestigio di altri tesserati o di Organi Federali esulano dalla previsione dell'*intervista rilasciata senza la preventiva autorizzazione del C.I.A.*". - C.U. n. 677 del 19 gennaio 2015 T.F. n. 18.

Costituisce violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia e va sanzionato con la sospensione prevista dall'art. 70 del medesimo Regolamento il tesserato C.I.A. che sul *social network* Facebook, abbia inserito comunicazioni dai toni gratuitamente polemici ed inappropriati, oltre che lesivi del prestigio e dell'onorabilità degli Organi Federali. - C.U. n. 1098 del 5 maggio 2015 T.F. n. 32.

Viola l'art. 58 del Regolamento C.I.A. e va sanzionato ai sensi dell'art. 70 del Regolamento di Giustizia, l'arbitro che senza la preventiva autorizzazione della Federazione abbia pubblicato sul sito una numerosa serie di articoli, apparsi su una rubrica curata dallo stesso denominata "Pallacanestro: l'angolo del regolamento", dal contenuto critico nei confronti dell'operato arbitrale di propri colleghi. - C.U. n. 1088 del 23 giugno 2016 T.F. n. 55.

Va sanzionato ai sensi degli artt. 42 e 70 del Regolamento di Giustizia l'arbitro che sul social network *Facebook* abbia offeso due tesserati definendoli *pezzi di merda*. - C.U. n. 433 del 9 novembre 2016 T.F. n. 45

Il tesserato C.I.A. che abbia pubblicato sul *social network Facebook* dichiarazioni lesive del prestigio e della onorabilità della Federazione Italiana Pallacanestro affermando: "*Questa è la nostra Federazione Italiana Pallacanestro – Italbasket#vergogna*", va sanzionato ai sensi degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 434 del 9 novembre 2016 T.F. n. 46.

La pubblicazione sul *social network* Facebook da parte di un tesserato C.I.A. di un termine appena irrispettoso nei confronti di una società, ma non offensivo, in quanto frutto di un gioco di parole di per sé non particolarmente grave, esula dall'ipotesi di cui all'art 42 del Regolamento Giustizia e va sanzionato con la semplice deplorazione ai sensi dell'art. 12 dello stesso regolamento. - C.U. n. 742 dell'11 gennaio 2017 T.F. n. 62.

Va sanzionato per violazione degli artt. 2 e 42 del Regolamento di Giustizia il tesserato C.I.A. che nel commentare un post pubblicato su Facebook la seguente dichiarazione lesiva del prestigio e della reputazione della F.I.P.: *Pagate gli arbitri ... no stronzate*. - C.U. n. 1709 del 29 maggio 2019 T.F. n. 67.

Art. 85 Regolamento C.I.A. - Prorogatio

La cessazione dell'attività arbitrale per il tesserato che al termine della stagione sportiva abbia compiuto il quarantesimo anno di età prevista per il campionato

di serie B maschile e A2 femminile non è suscettibile di deroga, tranne che su proposta dell'Organo tecnico, il Consiglio direttivo C.I.A. disponga la proroga del limite di 40 anni, di anno in anno e fino all'età massima di 43 anni, per l'arbitro che prima dei playoff in base alle valutazioni degli osservatori abbia conseguito una media aritmetica che lo collochi nei primi 25 posti della graduatoria finale - C.U. n. 177 del 9 settembre 2020 T.F. n. 19.

Regolamento Esecutivo Tesseramento

L'art. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento, stabilisce che *"tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno"*. La semplice regolarità della permanenza sul territorio nazionale di giocatori extracomunitari durante l'iter di rilascio del permesso non può automaticamente surrogare la regolarità del tesseramento e la conseguente effettiva possibilità per gli stessi giocatori di scendere in campo. - C.U. n. 1116 del 5 maggio 2017 T.F. n. 80; C.U. n. 1110 del 4 maggio 2017 T.F. n. 79.

Il documento "permesso di soggiorno" avente le caratteristiche delineate nel Regolamento Esecutivo Tesseramento è da considerare documento valido per l'accertamento dell'identità personale degli iscritti a referto e dell'età degli atleti stessi alla stregua degli altri documenti elencati nell'art. 48 comma 1 Regolamento Esecutivo Gare. - C.U. n. 930 del 5 dicembre 2018 C.F.A. n. 4.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 Regolamento Esecutivo Tesseramento è consentito il tesseramento di atleti ed atlete per la partecipazione a campionati giovanili, anche se già inseriti in lista elettronica per campionati giovanili o già partecipanti a gare di campionati di categoria giovanile, in numero massimo di 4 (quattro) atleti di sesso maschile e 4 (quattro) atlete di sesso femminile. - C.U. n. 1135 del 15 gennaio 2019 C.F.A. n. 6.

Ha pieno diritto al tesseramento l'atleta che abbia disputato due campionati giovanili e sia in possesso della cittadinanza italiana conseguita *iure sanguinis*. Deve infatti applicarsi l'art. 10 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, in vigore prima della riforma introdotta in data 14 aprile 2012, che richiedeva per il tesseramento nazionale dei cittadini italiani il solo requisito della disputa di due campionati giovanili, senza indicazione di un numero minimo di partite. Il possesso della cittadinanza italiana riconosciuta *iure sanguinis*, per discendenza diretta da cittadini italiani, risulta poi determinante in quanto produce i suoi effetti per l'ordinamento italiano e, di conseguenza, per quello sportivo, trattandosi di materia di competenza esclusiva statale. - C.U. n. 297 del 21 ottobre 2014 T.F. n. 1.

Il Regolamento Esecutivo Tesseramento, prevede la possibilità di concessione dello svincolo nel caso in cui non sia stata perfezionata l'iscrizione della società

al campionato di categoria giovanile per la corrispondente classe d'età nella stagione sportiva di riferimento, a nulla rilevando l'assunto secondo cui la mancata partecipazione al campionato sia eventualmente dipesa dalla decisione delle cinque atlete di non parteciparvi. - C.U. n. 527 del 12 dicembre 2014 T.F. n. 10.

Correttamente la Commissione Tesseramento rigettava, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Esecutivo Tesseramento, l'istanza di svincolo da una società di un'atleta che si sottraeva all'attività sportiva della propria società mediante certificati medici inattendibili che non le impedivano di partecipare all'attività agonistica per altra società. - C.U. n. 943 dell'1 aprile 2015 T.F. n. 29.

Va sanzionato per violazione degli artt. 1, n. 3, 2 Regolamento Esecutivo Tesseramento e 47 del Regolamento di Giustizia, il presidente di società che abbia utilizzato un atleta senza averlo formalmente tesserato, omettendo peraltro di sottoporre il medesimo atleta ai controlli medici annuali, secondo quanto previsto dai Regolamenti federali. - C.U. n. 774 del 12 febbraio 2018 T.F. n. 117.

Violano gli artt. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento e 47 del Regolamento di Giustizia l'atleta cittadino extracomunitario, che abbia intrapreso il campionato di basket con società affiliata F.I.P. senza essere in possesso di permesso di soggiorno a copertura dell'intera stagione agonistica, ed il Presidente della società che abbia proceduto al tesseramento del giocatore medesimo in mancanza del requisito richiesto. - C.U. n. 127 del 15 settembre 2016 T.F. n. 29; C.U. n. 1354 del 27 giugno 2017 T.F. n. 90; C.U. n. 1355 del 27 giugno 2017 T.F. n. 91; C.U. n. 1362 del 28 giugno 2017 T.F. n. 92; C.U. n. 15 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 1; C.U. n. 16 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 2; C.U. n. 17 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 3; C.U. n. 18 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 4; C.U. n. 19 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 5; C.U. n. 22 del 14 luglio 2017 T.F. n. 7; C.U. n. 24 del 14 luglio 2017 T.F. n. 9; C.U. n. 35 del 20 luglio 2017 T.F. n. 10; C.U. n. 36 del 20 luglio 2017 T.F. n. 11; C.U. n. 37 del 20 luglio 2017 T.F. n. 12; C.U. n. 38 del 20 luglio 2017 T.F. n. 13; C.U. n. 39 del 20 luglio 2017 T.F. n. 14; C.U. n. 40 del 20 luglio 2017 T.F. n. 15; C.U. n. 41 del 20 luglio 2017 T.F. n. 16; C.U. n. 60 del 25 luglio 2017 T.F. n. 20; C.U. n. 99 del 26 luglio 2017 T.F. n. 24; C.U. n. 101 del 26 luglio 2017 T.F. n. 26.

Violano la disposizione di cui all'art. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento (e sono sanzionati ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia) gli atleti cittadini extracomunitari, che abbiano intrapreso il campionato di basket con società affiliata F.I.P. senza essere in possesso di permesso di soggiorno a copertura dell'intera stagione agonistica, nonché il Presidente della società che abbia proceduto al tesseramento dei giocatori medesimi in mancanza del requisito richiesto. - C.U. n. 127 del 15 settembre 2016 T.F. n. 29; C.U. n. 1354 del 27 giugno 2017 T.F. n. 90; C.U. n. 1362 del 28 giugno 2017 T.F. n. 92; C.U. n. 1355 del 27 giugno 2017 T.F. n. 91; C.U. n. 15 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 1; C.U. n. 16 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 2; C.U. n. 17

dell'11 luglio 2017 T.F. n. 3; C.U. 18 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 4; C.U. n. 19 dell' 11 luglio 2017 T.F. n. 5; C.U. 22 del 14 luglio 2017 T.F. n. 7; C.U. 24 del 14 luglio 2017 T.F. n. 9; C.U. n. 35 del 20 luglio 2017 T.F. n. 10; C.U. n.36 del 20 luglio 2017 T.F. n. 11; C.U. n. 37 del 20 luglio 2017 T.F. n. 12; C.U. n. 38 del 20 luglio 2017 T.F. n. 13; C.U. n. 39 del 20 luglio 2017 T.F. n. 14; C.U. n. 40 del 20 luglio 2017 T.F. n. 15; C.U. n. 41 del 20 luglio 2017 T.F. n. 16; C.U. n. 99 del 26 luglio 2017 T.F. n. 24; C.U. n. 101 del 26 luglio 2017 T.F. n. 26.

L'art. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento, stabilisce che *"tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno"*. La semplice regolarità della permanenza sul territorio nazionale di giocatori extracomunitari durante l'*iter* di rilascio del permesso non può automaticamente surrogare la regolarità del tesseramento e la conseguente effettiva possibilità per gli stessi giocatori di scendere in campo. La violazione è sanzionata a norma dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 127 del 15 settembre 2016 T.F. n. 29; C.U. n. 1116 del 5 maggio 2017 T.F. n. 80; C.U. n. 1110 del 4 maggio 2017 T.F. n. 79; C.U. n. 15 dell' 11 luglio 2017 T.F. n. 1; C.U. n. 16 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 2; C.U. 17 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 3; C.U. 18 dell'11 luglio 2017 T.F. n. 4; C.U. n. 19 dell' 11 luglio 2017 T.F. n. 5; C.U. 22 del 14 luglio 2017 T.F. n. 7; C.U. 24 del 14 luglio 2017 T.F. n. 9; C.U. n. 35 del 20 luglio 2017 T.F. n. 10; C.U. n.36 del 20 luglio 2017 T.F. n. 11; C.U. n. 37 del 20 luglio 2017 T.F. n. 12; C.U. n. 38 del 20 luglio 2017 T.F. n. 13; C.U. n. 39 del 20 luglio 2017 T.F. n. 14; C.U. n. 40 del 20 luglio 2017 T.F. n. 15; C.U. n. 41 del 20 luglio 2017 T.F. n. 16; C.U. n. 99 del 26 luglio 2017 T.F. n. 24; C.U. n. 101 del 26 luglio 2017 T.F. n. 26.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento Esecutivo Tesseramento l'atleta di categoria giovanile tesserato per una Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria giovanile cui l'atleta per anno di nascita ha diritto a partecipare per cause non imputabili all'atleta, può chiedere alla Commissione Tesseramento, dopo la pubblicazione del provvedimento e nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, il tesseramento per altra Società. - C.U. n. 838 del 9 febbraio 2017 C.F.A. n. 26; C.U. n. 868 del 21 febbraio 2017 C.F.A. n. 27.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento Esecutivo Tesseramento *"la Società tesserante deve partecipare al campionato giovanile cui l'atleta ha diritto a partecipare in relazione all'anno di nascita. Qualora la Società di appartenenza non partecipi ad alcun campionato giovanile, la Società tesserante può partecipare anche a Campionati giovanili cui l'atleta può gareggiare in qualità di annata ammessa"*; principio di natura evidentemente "residuale", da applicare sia nell'ipotesi in cui la società di appartenenza non partecipi ad alcun campionato giovanile sia nel caso in cui quella tesserante non partecipi al campionato competente per anno di nascita. - C.U. n. 476 del 15 novembre 2016 T.F. n. 50; C.U. n. 477 del 15 novembre 2016 T.F. n. 51.

Ritiene la Corte Federale di Appello che il "tesseramento speciale" di cui all'art. 20 del Regolamento Esecutivo Tesseramento consente l'utilizzazione dell'atleta

italiano o comunitario appartenenti alle categorie giovanili esclusivamente nell'ambito dei Campionati Giovanili cui l'atleta ha diritto di partecipare in ragione dell'anno di nascita. - C.U. n. 983 del 5 aprile 2017 C.F.A. n. 32.

Costituisce violazione dell'art. 16, comma 2, del Regolamento C.I.A., sanzionabile ai sensi dell'art. 70 del Regolamento di Giustizia il comportamento del tesserato che abbia diffuso su *youtube* un video dal contenuto chiaramente immorale e contrario ai principi etici sportivi, anche in relazione al ruolo di arbitro ricoperta, preannunciando un evento che avrebbe segnato il proprio ingresso nel mondo dei film porno ed uno stile di vita dominato da " *Sesso, porno, coca e cash*". - C.U. n. 1365 del 28 giugno 2017 T.F. n. 95.

L'art. 20 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, che disciplina il tesseramento degli atleti giovanili in caso di rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della società al campionato, al comma VII stabilisce che "*l'atleta che ne abbia la facoltà può richiedere alla Commissione Tesseramento il tesseramento per altra società nel rispetto dei termini previsti dalle DOA e dopo la pubblicazione del provvedimento*", e, all'ultimo capoverso "*nel caso di rinuncia o esclusione successiva al termine ultimo per il tesseramento ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, gli atleti della società esclusa o rinunciataria potranno fare richiesta alla Commissione Tesseramento entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento dell'Organo di Giustizia competente non più impugnabile*". - C.U. n. 767 del 20 novembre 2018 T.F. n. 26; C.U. n. 1159 del 17 gennaio 2019 T.F. n. 32.

In base all'art. 20, comma 1, del Regolamento Esecutivo Tesseramento, "*L'atleta di categoria giovanile tesserato per una Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria giovanile cui l'atleta per anno di nascita ha diritto a partecipare per cause non imputabili all'atleta, può chiedere alla Commissione Tesseramento, dopo la pubblicazione del provvedimento e nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, il tesseramento per altra società*"; entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza - comma II. la società di appartenenza potrà inviare le proprie controdeduzioni; la mancata presentazione delle controdeduzioni è considerata, ai sensi del terzo comma della disposizione citata, adesione alla richiesta di svincolo dell'atleta - C.U. n. 737 del 26 maggio 2022 T.F. n. 40.

La disposizione contenuta nell'art. 21 comma 5 Regolamento Esecutivo Tesseramento in relazione alla disposizione contenuta nel capitolo IV punti 11.6 e 11.7 delle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2018/2019, va interpretata nel senso che la materia della tesserabilità, in favore di altra Affiliata partecipante al medesimo campionato di Serie A/2 Maschile, di atleti nati nel 1997 e nel 1998, considerati "giovanili" dalle DOA Tesseramento 2018/2019, già tesserati per Affiliata iscritta al medesimo Campionato che abbia rinunciato o sia stata esclusa, è regolamentata esclusivamente dall'art. 21 comma 5 Regolamento Esecutivo Tesseramento, non dovendosi tener conto del rispetto del termine del 28.02.2019 di cui alle DOA Tesseramento 2018/2019 e

dovendosi consentire l'eventuale tesseramento per altra Affiliata entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento dell'Organo di Giustizia competente non più impugnabile, con la sola condizione che l'evento "rinuncia" o l'evento "esclusione" sia intervenuto entro la data del 31 marzo 2019 e, ovviamente, nel rispetto di quanto altro disposto dall'art. 21 comma 5 Regolamento Esecutivo Tesseramento. - C.U. n. 1422 del 26 febbraio 2019 C.F.A. n. 11.

Il complesso normativo delineato dagli artt. 14, 43 e 44 Regolamento Esecutivo Tesseramento nella formulazione adottata con delibera del Presidente Federale n. 127 del 30 giugno 2017, da intendersi in vigore per l'anno sportivo 2017/2018, si basa sulla affermazione del principio per il quale la Società partecipante al Campionato di Serie B maschile che intende tesserare un atleta extracomunitario "deve presentare un permesso di soggiorno", senza possibilità di ritenere valido altro documento diverso dallo stesso permesso di soggiorno, "non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa". - C.U. n. 623 del 19 dicembre 2017 C.F.A. n. 17.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, Regolamento Esecutivo Tesseramento, l'atleta di categoria senior o giovanile, non utilizzato per un intero anno sportivo, può presentare istanza di tesseramento alla competente Commissione federale (con conseguente svincolo dalla società di appartenenza) qualora la mancata utilizzazione non sia imputabile a sua colpa - C.U. n. 458 del 9 dicembre 2020 T.F. n. 45.

L'art. 24 commi 1-2 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, che prevede la possibilità di tesserare come atleta italiano un atleta extracomunitario, va interpretata nel senso che il cambio di cittadinanza può avvenire solo per la stagione sportiva successiva a quella in cui la cittadinanza è stata acquisita; in particolare, gli atleti extracomunitari di categoria giovanile possono essere tesserati come atleti italiani nel corso della medesima stagione sportiva a patto che non siano stati inseriti in lista gara per qualunque manifestazione sportiva organizzata da F.I.P.; a tal fine è obbligatoria la produzione del passaporto o della carta di identità senza che tali documenti possano essere sostituiti da altro tipo di documenti e/o certificazioni. - C.U. n. 125 del 21 ottobre 2021 C.F.A. n. 4.

L'art. 62 comma 1 lett. B. del Regolamento Esecutivo Tesseramento, va interpretato nel senso che "nel caso di squadre classificate a pari merito dopo la "fase ad orologio" in un Campionato di Serie C Gold organizzato su base regionale, senza che le stesse squadre abbiano avuto la possibilità di effettuare in tale fase incontri diretti, la classificazione delle stesse dovrà avvenire sulla base del criterio "quoziente canestri" di cui all'art. 62 Regolamento Esecutivo Gare avuto riguardo al complesso delle gare disputatesi nella fase di qualificazione del Campionato medesimo; unica fase in cui è dato verificare la sussistenza del principio della omogeneità delle gare disputate." - C.U. n. 458 del 23 marzo 2022 C.F.A. n. 10.

Ai sensi dell'art. 129 Regolamento Esecutivo Tesseramento, il tesseramento dei dirigenti di società (tra cui il presidente, il dirigente Responsabile e accompagnatore) è obbligatorio; ai sensi del comma 4 della stessa disposizione regolamentare, le relative cariche cessano solo ed esclusivamente nel momento in cui la Federazione viene portata a conoscenza della cessazione di appartenenza ai quadri direttivi della società. Pertanto gli effetti e le responsabilità connessi alla funzione dirigenziale si protraggono fino a quella data - C.U. n. 883 del 28 aprile 2021 T.F. n. 71).

In base alle disposizioni contenute negli artt. 129 comma 4, 126 comma 1 e 134 comma 1 del Regolamento Esecutivo Tesseramento tutte le comunicazioni riguardanti i tesseramenti di soggetti operanti nell'ambito di una affiliata vanno effettuate mediante ricorso al sistema *FipOnline* che costituisce l'unico strumento idoneo per rendere efficaci i cambiamenti di assetti societari. Tale principio non può subire deroghe o eccezioni e non può essere sostituito da sistemi alternativi che resterebbero privi di qualsiasi effetto. - C.U. n. 126 del 21 ottobre 2021 C.F.A. n. 5.

Regolamento Esecutivo Gare

In base ai principi contenuti nell'art. 9 Regolamento Esecutivo Gare ed in particolare sub comma 7 lett. b), la squadra risultata sconfitta all'esito dello spareggio promozione è da considerare come "prima delle non promosse". Le squadre partecipanti al concentramento "spareggio promozione" risultate sconfitte all'esito delle due semifinali, non possono chiaramente rientrare in alcuna delle categorie descritte al comma 7 lett. b) del citato art. 9, per essere prive dei requisiti ivi indicati e pertanto non possono che rientrare nel novero di "tutte le altre squadre" non rientranti nel comma 7 lett. b) menzionato; squadre che pertanto verranno classificate secondo i criteri indicati nel medesimo testo normativo. - C.U. n. 23 dell'11 luglio 2018 C.F.A. n. 1.

In base a quanto previsto dall'art. 16 n. 1 del Regolamento Esecutivo Gare, alla rinuncia di una società a disputare due gare di campionato consegue il ritiro definitivo della società dal campionato stesso, oltre al pagamento di un'ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia e l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Presidente. - C.U. n. 1093 del 9 gennaio 2019 C.S.A. n. 9.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Esecutivo Gare, nel caso in cui una gara venga sospesa e sia impossibile proseguirla per impraticabilità del campo ed irreperibilità di un altro campo nello stesso Comune, *"l'arbitro, previo accordo scritto fra le due società, farà iniziare o riprendere la gara sospesa su un altro campo"*, ed in mancanza di tale accordo *"la gara non verrà iniziata o ripresa e sarà recuperata in altra data"*, indichi al comma 7 un principio di carattere generale. Qualora peraltro, come nel caso specifico, gli arbitri abbiano avuto

cura di redigere un dettagliato allegato al rapporto arbitrale, specificando il tempo del cronometro e dei 24 secondi, il punteggio, il possesso di palla, la freccia del possesso alternato, evidenziando così il convincimento che la gara sarebbe proseguita in altra data e non disputata *ex-novo*, la gara potrà riprendere nello stesso punto della sospensione avuto riguardo al tempo, all'azione di gioco, al punteggio, al possesso di palla ed ai tesserati iscritti a referto. - C.U. n. 664 del 10 gennaio 2018 C.S.A. n. 8.

Le disposizioni contenute nel Regolamento Esecutivo Gare vanno interpretate nel senso che nel caso il singolo Comitato Regionale organizzi il campionato di serie B, il campionato di serie C ed altri campionati, il "primo campionato" deve essere individuato nel campionato di serie B in quanto per "primo campionato" deve intendersi quello più importante nell'organigramma complessivo dei campionati regionali, con l'ulteriore conseguenza che solo per detto campionato di serie B vale il limite previsto dal regolamento medesimo. - C.U. n. 442 del 16 dicembre 2015 C.F.A. n. 6.

L'art. 47 co. 1 R.E. Gare, va interpretato nel senso che gli atleti, gli allenatori, i dirigenti che, al momento delle operazioni preliminari all'inizio di una gara, siano in possesso di documento di riconoscimento non valido, possono superare tale situazione di irregolarità esibendo agli arbitri della gara stessa il documento non valido con espressa dichiarazione da parte dell'interessato, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nello stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio come previsto dall'art. 45 co. 3 D.P.R. n. 445/2000. C.U. n. 421 del 21 gennaio 2020 C.F.A. n. 6.

Regolamento Esecutivo Settore Professionistico

La sottoscrizione da parte di un "giovane di serie", come definito dall'art. 10, comma 1, del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico, di un contratto professionistico, determina i previsti effetti sia di carattere patrimoniale, sia con riguardo all'insorgere di tutti gli altri vincoli e di tutte le altre obbligazioni gravanti sui soggetti contraenti, sia infine con riferimento alle conseguenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, solo a far data dalla sottoscrizione del contratto professionistico, senza che sia ipotizzabile alcun effetto retroattivo. Da ciò deriva che l'atleta "giovane di serie" che sottoscrive un contratto professionistico nel corso del campionato, assume lo "status" di atleta professionista dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, senza alcuna conseguenza e senza alcun effetto in ordine a quanto avvenuto prima della data di sottoscrizione del contratto. - C.U. n. 535 del 19 gennaio 2016 C.F.A. n. 8.

Il premio previsto dall'art. 10, comma 7, del Regolamento Esecutivo Professionisti è dovuto dalla affiliata professionistica tesserante un atleta giovane di serie che abbia rifiutato un contratto da professionista propostogli

dall' affiliata professionistica per la quale era in precedenza tesserato, a detta affiliata professionistica, a nulla rilevando che "medio tempore", la stessa affiliata sia diventata dilettantistica. - C.U. n. 23 del 12 luglio 2016 C.F.A. n. 2.

La Corte Federale di Appello ritiene che il disposto di cui all'art. 10, comma 7, del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico vada interpretato nel senso che l'atleta giovane di serie proveniente da Affiliata professionistica che abbia rifiutato la sottoscrizione in favore di quest'ultima di un contratto da atleta professionista o non abbia dato alcun riscontro alla proposta di sottoscrivere detto contratto, possa, nelle tre stagioni sportive successive a detta proposta, essere tesserato per altra Affiliata professionistica solo a condizione di sottoscrivere un contratto da atleta professionista. - C.U. n. 1198 del 16 maggio 2017 C.F.A. n. 34.

Regolamento Organico

L'art. 10 del Regolamento Organico prevede che i sistemi di votazione debbano garantire trasparenza, libera partecipazione e diritto alla controprova, e peraltro non vietando specificamente una qualsiasi modalità di votazione né imponendone una particolare. La votazione per acclamazione, effettuata in luogo pubblico alla presenza di tutti i partecipanti al voto non solo garantisce trasparenza e libera partecipazione, ma garantisce altresì il diritto alla controprova atteso che qualsivoglia dei partecipanti è in grado di esprimere palesemente il proprio dissenso e di addurne le motivazioni. Nulla osta pertanto che possa essere utilizzata questa modalità di voto per la nomina del Presidente e del Segretario dell'assemblea. - C.U. n. 537 del 1 dicembre 2016 C.F.A. n. 19.

L'art. 17 del Regolamento Organico prevede che avverso la validità dell'Assemblea Generale (regionale), "è ammesso ricorso alla Corte federale di Appello" entro e non oltre il ventesimo giorno successivo al suo svolgimento. Il Tribunale adito non può che rimettere gli atti al giudice competente fissando un termine per la riassunzione del giudizio. - C.U. n. 704 del 21 dicembre 2016 T.F. n. 60.

L'art. 17 del Regolamento Organico, relativo ai tempi e alle modalità di ricorso avverso la validità dell'Assemblea Generale, da ritenere applicabile anche per le Assemblee Regionali ai sensi dell'art. 31 Reg. Org., stabilisce che condizione di procedibilità della impugnativa è che "il ricorso sia stato preannunciato in assemblea (generale) ed inserito nel relativo verbale". La normativa non impone modalità specifiche del preannuncio di ricorso al di là di quella che sia inserito nel verbale dell'assemblea e non è richiesto che siano articolati gli specifici motivi del ricorso. - C.U. n. 537 del 1 dicembre 2016 C.F.A. n. 19.

Il dettato normativo di cui all'art. 110 del Regolamento di Giustizia sembra riguardare il contenuto delle delibere assembleari contrarie alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I. allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione, mentre il dettato normativo di cui all'art. 17 del

Regolamento Organico sembra riguardare l'aspetto formale delle delibere stesse ed il loro "iter" procedurale, talché non possono che essere ricomprese in tale seconda categoria concettuale le doglianze relative alla verifica di ipotizzate irregolarità, errori, imprecisioni e inesattezze, nella competenza esclusiva della Corte Federale di Appello ex art. 17 del Regolamento Organico. - C.U. n. 794 del 31 gennaio 2017 C.F.A. n. 25.

Ritiene la Corte Federale di Appello che il divieto di tesserare nuovi giocatori in presenza di un "BAT-FIBA" di cui all'art. 67 co. 5 del Regolamento Organico, debba essere applicato anche nell'ipotesi in cui un'Affiliata intenda far sottoscrivere ad un giovane di serie già tesserato per l'Affiliata medesima, un contratto da atleta professionista, non potendo individuarsi nel caso di specie l'eccezione né del rinnovo di autorità, né del passaggio di categoria come espressamente previsto dal medesimo art. 67 co. 5 del Regolamento Organico. - C.U. n. 982 del 5 aprile 2017 C.F.A. n. 31.

L'articolo 72, comma 3, del Regolamento Organico va interpretato nel senso che nulla osta a che una società possa mutare lo status del proprio e già tesserato primo assistente allenatore professionista in quello diverso di Capo Allenatore. - C.U. n. 1275 del 12.02.2019 C.F.A. n. 7.

Ai sensi degli artt. 129, comma 2 lett. e) e 135, comma 2, del Regolamento Organico, le società affiliate alla F.I.P. devono designare, depositando firma autentica, il Dirigente Responsabile autorizzato a firmare per conto del legale rappresentante in caso di suo impedimento e/o assenza, o per le società amministrate da Amministratore Unico, nominare obbligatoriamente un altro soggetto con poteri di rappresentanza e di firma per conto del medesimo Amministratore Unico, in caso di suo impedimento e/o assenza. Analogamente, in caso di modifica degli organi sociali nel corso dell'anno sportivo, le società debbano inviare immediatamente alla Segreteria Generale copia dei relativi verbali relativi alle variazioni della composizione del Consiglio direttivo. - C.U. n. 772 del 12 febbraio 2018 T.F. n. 115.

Ai sensi dell'art. 130, comma 5, del Regolamento Organico il componente del Consiglio Direttivo di una affiliata nei cui confronti sia stato dichiarato lo stato di morosità non può tesserarsi per altra affiliata fino a quando permanga lo stato di morosità stesso. Tale divieto ha vere carattere di assoluta generalità, senza alcuna possibilità di individuare eccezioni o distinguo in relazione a situazioni soggettive particolari, come, ad esempio, quella della valutazione delle funzioni concretamente espletate dal tesserato-componente del Consiglio Direttivo, svolte in ambito del tutto estraneo alla vera e propria amministrazione e gestione della Affiliata e limitate alla gestione tecnico-sportiva della Società medesima. - C.U. n. 654 dell'8 marzo 2016 C.F.A. n. 10.

Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di atleti di pallacanestro

Il mancato versamento, peraltro sollecitato, della quota annuale di iscrizione nel Registro dei Procuratori F.I.P. va sanzionato con la sospensione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento dei Procuratori F.I.P. - C.U. n. 852 del 25 febbraio 2015 T.F. n. 21; C.U. n. 428 del 10 dicembre 2015 T.F. n. 25.

Il mancato versamento della quota di iscrizione annuale comporta la sospensione dal Registro dei Procuratori F.I.P. in applicazione dell'art. 7, comma 3, del Regolamento Procuratori. - C.U. n. 518 del 24 novembre 2016 T.F. n. 58; C.U. n. 800 del 22 febbraio 2018 T.F. n. 120.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento dei Procuratori F.I.P. va disposta la cancellazione dal Registro dei Procuratori F.I.P., per mancato versamento della quota annuale, il Procuratore già sospeso per lo stesso fatto. - C.U. n. 427 del 10 dicembre 2015, T.F. n. 24; C.U. n. 485 del 23 ottobre 2018 T.F. n. 24.

In applicazione dell'art. 7, comma 4, del Regolamento Procuratori, va disposta la cancellazione dal Registro dei Procuratori F.I.P. in caso di perdurante inadempienza per il mancato versamento della quota annuale. - C.U. n. 319 del 9 ottobre 2017 T.F. n. 63.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al corso di aggiornamento annuale dei procuratori ed il mancato versamento della prescritta quota annuale comportano ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 10, comma 4, del Regolamento Procuratori comportano la cancellazione dal Registro dei Procuratori F.I.P. - C.U. n. 117 del 13 settembre 2016 T.F. n. 26.

In applicazione dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Procuratori, va disposta la cancellazione dal registro dei procuratori che, senza giustificato motivo, abbiano omesso di partecipare all'apposito corso di aggiornamento. - C.U. n. 799 del 22 febbraio 2018 T.F. n. 119; C.U. n. 1160 del 17 gennaio 2019 T.F. n. 33.

L'art. 10, comma 4, del Regolamento Procuratori prevede la cancellazione dal Registro dei procuratori F.I.P. del procuratore che non abbia partecipato ai corsi di aggiornamento per due anni consecutivi. Illegittimamente viene pertanto cancellato il procuratore che previa autorizzazione in deroga non abbia partecipato per tre anni ai corsi di aggiornamento e che poi solo per il quarto anno ingiustificatamente non abbia partecipato ai corsi. - C.U. n. 1421 del 26 marzo 2019 C.F.A. n. 10.

Ai sensi dell'art. 7 comma III del Regolamento dei Procuratori va disposta la sospensione degli iscritti che non abbiano provveduto al versamento della quota annuale di iscrizione - C.U. n. 283 del 22 novembre 2019 T.F. n. 30; C.U. n. 889 del 29 aprile 2021 T.F. n. 72.

Va disposta la cancellazione dell'iscrizione dal Registro dei Procuratori F.I.P. ai sensi dell'art. 10 comma IV del Regolamento Procuratori F.I.P. dell'iscritto che senza giustificato motivo non abbia partecipato ad alcuno dei prescritti corsi di aggiornamento - C.U. n. 412 del 16 gennaio 2020 T.F. n. 62.

D.O.A.

Il punto 5.3 delle D.O.A. Tesseramento 2018/2019 va inteso nel senso che, ai fini del completamento dell'iter per la "formazione italiana" di un atleta under 20 tesserato per una Affiliata che abbia deciso di non partecipare al campionato di categoria, nel numero minimo di gare (14) per le quali risulta iscritto a referto dell'atleta medesimo, possano essere ricomprese gare di diversi Campionati senior cui la Affiliata abbia partecipato nell'anno sportivo 2018/2019. - C.U. n. 1783 del 13 giugno 2019 C.F.A. n. 13.

L'art. 19.2.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali, anno sportivo 2019/2020, prevede che "ciascuna società ha la possibilità di usufruire al massimo di 2 visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica finalizzati al tesseramento di atlete extracomunitarie"; va considerata regola speciale quella che consente di sostituire un'atleta, in caso di gravidanza, tesserandone un'altra al di fuori delle preclusioni imposte dalla normativa generale. - C.U. n. 238 dell'8 novembre 2019 T.F. n. 23.

VARIE

Il fatto materiale della restituzione dell'originale cartaceo del contratto di fideiussione da parte della L.N.P. all'istituto di credito interessato non produce in alcun modo la risoluzione del contratto con la conseguenza che l'istituto di credito stesso resta ugualmente garante delle obbligazioni del debitore. - C.U. n. 692 del 16 gennaio 2018 C.F.A. n. 18.

L'acquisizione del diritto di partecipare alla Serie C Gold, presuppone che la squadra abbia "vinto" il campionato, non essendo sufficiente l'essersi classificata al primo posto al termine della stagione regolare, perdendo poi lo spareggio per l'ammissione alla seconda fase finale. - C.U. n. 564 del 26 novembre 2017 T.F. n. 104.

È inammissibile il ricorso con cui il tesserato C.I.A. impugnava la delibera del Comitato C.I.A. con cui lamentava la illegittimità della delibera con cui non veniva riconosciuto il proprio diritto di essere inserito nelle liste arbitrali di serie A per la stagione sportiva 2019/2020, deducendo sulla base di generiche contestazioni, l'illegittimità dell'art. 73 del Regolamento CIA; la violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 54 del Codice di Giustizia del C.O.N.I.; la presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 25 e 69 del Regolamento C.I.A. e dei "Criteri d'impiego e valutazione"; la presunta violazione degli artt. 5 e 6 dei "Criteri di impiego e valutazione" per la stagione sportiva 2018/2019, per la presunta impossibilità per il C.I.A. di "apportare modifiche al sistema previsto dai criteri di impiego e valutazione"; la mancanza della "scheda relazione finale" necessaria per la permanenza nella categoria arbitrale di riferimento;; la presunta mancata valutazione degli elementi di cui all'art.6 dei "Criteri di impiego e valutazione"; la presunta mancata osservanza del regolamento in ordine ai principi ed ai metodi utilizzati

per stilare la classifica degli arbitri; la presunta mancanza di trasparenza ed imparzialità nella redazione delle valutazioni arbitrali, che sarebbero basate su dati falsi e con volontà "discriminatoria e persecutoria". Invero il Tribunale federale non può modificare od abrogare le disposizioni normative richiamate, né ha il potere o la facoltà di autorizzare o confermare la disapplicazione delle medesime o comunque di pervenire ad una valutazione di merito diversa da quella formulata dal Comitato cui le norme regolamentari attribuiscono la piena discrezionalità al riguardo. - C.U. n. 254 del 15 novembre 2019 T.F. n. 26; C.U. n. 477 del 5 febbraio 2020 C.F.A. n. 8.

La partecipazione di un atleta ad un incontro in violazione del protocollo sanitario anti-Covid è ininfluente ai fini della validità della gara che non può essere annullata, né ripetuta, né tanto meno omologata con il risultato di 0-20, in mancanza di espressa disposizione regolamentare della F.I.P.. La violazione di un protocollo sanitario non è infatti assimilabile alla violazione delle regole inerenti al tesseramento in forza del divieto di analogia in "*malam partem*". In virtù dell'obbligo per tutti i tesserati e le affiliate di rispettare i principi di lealtà e correttezza, previsto dall'art. 2 del Regolamento di Giustizia, vanno tuttavia trasmessi gli atti alla Procura federale per quanto di competenza. C.U. n. 863 del 22 aprile 2021 C.S.A. n. 13.

Non è suscettibile di accoglimento il ricorso presentato da una società, ai sensi dell'art. 25, comma VIII del Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico, avverso il provvedimento, con il quale il Consiglio Federale aveva applicato nei confronti della Società medesima per le irregolarità tributarie alla stessa contestate a seguito di controlli economici finanziari effettuati, la sanzione di otto punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato in corso e la sanzione di due punti da scontarsi nel Campionato successivo, a norma dell'art. 25 Del Regolamento Esecutivo – Settore professionistico, per aver contravvenuto a quanto previsto in materia di; in base alla Risoluzione n. 140/E del 15.11.2017 della Direzione Centrale Normativa della Agenzia delle Entrate - in ambito tributario non è ammesso il pagamento del debito oggetto di acollo mediante compensazione con crediti vantati dall'accollante. - C.U. n. 358 dell'11 dicembre 2019 T.F. n. 57; C.U. n. 546 del 26 febbraio 2020 C.F.A. n. 9.

Conformemente a quanto previsto dalla circolare C.O.N.I. sulla "disciplina degli ingressi e dei permessi di soggiorno degli sportivi non appartenenti alla U.E.", la normativa vigente consente il tesseramento di due soli atleti provenienti da paesi extra U.E. Risulta pertanto correttamente rigettata l'istanza di tesseramento di un terzo atleta proveniente da paese extra U.E. - C.U. n. 572 del 26 gennaio 2021 T.F. n. 52.